

D I F E S A

164

D E L L A

FEDELISSIMA CITTÀ DI NAPOLI

Nella Regia Camera

S I D I M O S T R A

- I. Che il Regio Fisco non abbia patto nè dritto alcuno di ricomprare la Portolania, ed il Giustizierato della grassa di questa Capitale.
- II. Che la Città abbia espresso, libero, convenuto patto con pubblici istrumenti di ricomprare con qualunque danaro estraneo l'Arrendamento del mezzo grano a rotolo.

L' Ill. Signor Marchese D. Lorenzo Paternò
COMMESSARIO DEGNISSIMO.



Attuario Radice
Attuario successore di Russo.

1 1 2
Quanto magis noster Serenissimus (Reg. de Ponte conf. 155
tom. 2. in fin.) REX , & circumspcctissimi Judicantes de-
bent perpetuum silentium Fisci præensionibus imponere , si
Civitas hæc tam suo Regi Fidelissima ; & devotissima præmi-
tur hodie tam maximo ære alieno ex quibus Civitas
possit se sublevare ; & suis Creditoribus correspondere , ne
ipsa simul cum illis cadat in collapsum , & afflictio super-
addi non debet a SVO MUNIFICENTISSIMO REGE ,
MUNDI MONARCA , PATRE , ET DOMINO .

Non puto delinquere eum , qui in dubiis quæstionibus contra
Fiscum FACILE respondit l. 10. ff. de jur. Fisc.

J. M. J.

T Roppo le istorie ci fanno sapere lo stato del nostro Regno nel 1634., e nel 1635.

Continue, ed asprissime erano state, ed erano le guerre in cui si trovava immersa la Monarchia di Spagna, particolarmente nelle Fiandre, in Lombardia, ed in Italia.

Reca in vero stupore il leggerfi, che il Re Filippo II. per le sole guerre di Fiandra avesse consumato cinquecento trentacinque milioni (1).

Guerre in tempo de' Re Filippo II.

Si aumentarono i strepiti marziali sotto li due Regnanti Filippo III., e Filippo IV., e siccome per tal cagione il Regio Erario divenne assai eshausto, per le continue spedizioni di grandissimi armamenti per mare, e per terra, e rimesse di danaro, così altrettanto continue furono le richieste fatte dalla Corte di Spagna alla nostra Città per li pronti, e solleciti soccorsi.

Crescono le guerre sotto li Re Filippo III., e Filippo IV.

E questa fedelissima Città a compiacere, e servire i suoi Sovrani, ad altro non attese, che a contrarre debiti, indi ad imporre dazj, e gabelle, mancandole ogni altra maniera (2).

Soccorsi dati in danaro da questa Città.

Fedelescòntro di ciò ce ne da la carta regale de' 26. Luglio 1629. inviata dal Re Filippo IV. al Vicerè di questo Regno Duca di Alcalà, in cui e del precedente, e dell' attuale stato della Monarchia di Spagna, e del Regno di Napoli si fa parola (3), ed insieme l'Autore della Storia Civile nell' edizione del 1763. al tom. 4. pag. 354. e 355., e molto più nella pag. 356., delle di cui parole in altro luogo si farà uso.

Filippo IV. invia carta al Vicerè di questo Regno Duca d' Alcalà a 26 Luglio 1629, ut omnia bona regia per le guerre alienasse.

A 2

Le

(1) Giro Spontoni istoria di Transil.

(2) Francesco Carusi nel suo manoscritto.

(3) *Las guerras de Lombardia SE VAN CONTINUANDO, como teneis entendido con muchos fines, y pretextos, y go me hallo obligado a acudir con major esfuerso, que asta a qui a estas ocasiones para conservar la reputacion de mis armas, y procurar la paz, Y TRANQUILLIDAD UNIVERSAL DE ITALIA, y avunque de aer se banechos todos los esfuersos possibles, non ban sido suficientes las provisiones, que se han remitido, y remiten, y mediso de que se ha usado para mantener esta guerra Y assi*

Richiesta del donativo fatta in nome di Filippo IV. alla Città dal Vicerè Monterey.

Le circostanze, ed effetti della guerra giunsero al colmo nel 1634., cosicchè il Re Filippo IV., ancorchè conoscesse, e avesse scienza delle angustie della nostra Città, non potè trattenerfi di far sentire alla stessa per opera del Vicerè di allora Conte di Monterey il desiderio regale di altro ingente donativo.

La considerazione delle *grosse somme spremute in pochi anni dal Regno*, al dir dell' Autore della Storia Civile (1), diede causa, che vi seguissero delle difficoltà: così che ebbe bisogno il Vicerè dell' opere del Collaterale, il quale dispose, che

Y assi ha RESUELTO, que si no bastaran los medios, que se proponen por otros ordenes mias para la continuacion de los gastos de ella, SE EMPENNEN, ENAGENES, Y VENDAN RENTAS, FEUDOS, CIUDADES, LUGARES, O OTROS QUALESQUIERE EFFECTOS DE ESE MI PATRIMONIO, PARA CON MAYOR ESFUERSO, Y EFFICACIA SE ACCUDA A COSA, QUE TANTO IMPORTA SIN EMBARCO DE QUALESQUIERE CAPITULOS, ORDINES, Y DISPOSICIONES, QUE LO PROIBEN, pues el punto principal para la conserbacion de aquellos estados, y su quietud consiste en la reputacion de mis armas, Y ASSI HA ACCORDADO DE MAS DEL PODER GENERAL, QUE TENEIS MIO DAROS EL PARTICULAR PARA ENAGERAR, EMPENNAR, Y VENDER QUALESQUIER RENTAS, O EFFECTOS DE ESE MI PATRIMONIO. Portanto en virtud de la presente, o de su copia autentica, os doy, y conceda tan bastante poder y facultad como de derecho se requiere, y es necesario para empennar, vender, o enagennar qualesquier rentas, feudos, Ciudades, lugares, o otras efectos de ese mi Real Patrimonio, a fin de acudir con lo que se sacare de ellos a las dichas ocasiones de guerras, y no de otras, aunque sean muy precisas, y emportante, lo qual es mi voluntad podais hacer SIN EMBARCO DE QUALESQUIERE ORDENES, CAPITULOS, DISPOSICIONES, QUE ATA EN CONTRARIO, ASSI GENERALES, COMO PARTICULARES.

Di questa istessa regal carta fa memoria il Reggente Tappia nel suo libro de *prast. Reg. Cancell. tit. de potest. n. 61.*, cum necessitas subministrandi stipendia militibus existentibus in Statu Mediolani urgeret, Dominus Rex noster in mandatis dedisset *Encell. ALCALANORUM DUCI, UT OMNIA BONA REGIA PRO SUBSTENTATIONE EXERCITUS ALIENARE LICERET.*

(1) *Dict. tom. 4 pag. 156.*

che non si fosse per occasione di tale donativo unita alcuna delle Piazze senza l'intelligenza del Vicerè , e del Collaterale (1) .

Passarono più mesi , ne' quali nell' unione di ciascheduna Piazza fu il trattato col Vicerè , e Collaterale maneggiato .

Glià con tale preordinazione , e trattato , quattro delle dette Piazze conchiusero , senza però tralasciare di concorrere in appresso le altre , che si fossero eletti , siccome furono eletti tre Deputati per ciascuna Piazza : e che questi uniti preso avessero li espedienti per lo servizio desiderato dalla Maestà del Re , purchè ecceduto non avesse un milione : con che però nel tempo stesso per sollievo de' Cittadini , si facesse la grazia in beneficio di essa Città dell' Ufficj di Portolano , e di Giustiziere della *grassa* .

Eccone la conclusione della Illustre Piazza di Montagna , fatta sotto il dì 12. di Ottobre 1634 : *Et inteso per essa Piazza la necessità ec., si è concluso , che per li Signori sei se facciano Deputati , purchè non siano più di tre , alli quali se li dia tutta la potestà , che tiene la Piazza , che uniti colli Deputati delle altre Piazze stabiliscano il servizio per una volta solo , che non ecceda un milione , ET INSIEME la supplicano , che FACCI GRAZIA ALLA CITTA' PER SOLLEVAMENTO DE' CITTADINI DELLI UFFICJ DI GIUSTIZIERE , E PORTOLANO , dando anco a detti Deputati creandi da detti Signori sei potestà di mandar persona a rappresentare alla Maestà sua il detto servizio , e la prontezza con che si è fatto con cercarli ancora altre grazie per beneficio di questa fedelissima Città , e Regno fol.80. & fol.81 vol. 1.*

Conclusione de' 12 Ottobre 1634 della Piazza di Montagna, che delle altre Piazze fu uniforme .

Ecco l'effetto di quanto si trattò tra il Vicerè , Collaterale, e le Piazze sotto il dì 9. Dicembre dello stesso anno 1634; congregati i Deputati delle Piazze stabilirono il donativo di un milione, e la maniera di quello soddisfarsi; espressamente dichiarandosi, che un tal donativo erasi conchiuso *in mira , e considerazione della grazia , che si era accordata alla Città dell'Ufficio di Giustiziere , della Portolania , e della Gabbella delle Meretrici .*

Odasi di grazia il tenore di questa conclusione : *A' 9 di Dicembre 1634. Congregati l'infra scritti Deputati di questa fedelissima Città di Napoli in S. Lorenzo , more solito , per eseguir quello , che dalle loro Piazze l'è stato ordinato*

Conclusione de' Deputati delle Piazze tutte de' 9 Dicembre 1634

A 3

Di-

(1) Apparisce da' libri notament. del Collaterale dell' anno 1634.

Distinero quanto il Vicerè in nome del Sovrano aveva comunicato per le precise occasioni di Guerra . . . **E PER DIFESA DI QUESTO REGNO.**

Hanno uniformemente concluso , che si serva S. M. di un milione , e per esso di annui ducati 100 mila , e per tal causa si faccia imposizione a parte di un altro grano per rotolo , da esegersi separatamente nella forma , e modo , che si esigono le altre due grana per rotolo , nella quale nuova esazione di un grano per rotolo vi sia incluso l'oglio alla stessa ragione di un grano per rotolo , di modo che per ogni staro , che s'immetterà in questa fedelissima Città , borghi , distretto , e casali , si esiga un carlino , ancorchè lo staro sia di maggior peso di 10 rotola , eccettuandone però da detta esazione di un grano per rotolo le sarache , baccalà , e pesce fresco , **AVENDOSI AVUTO MIRA DI GRAVARE QUANTO MENO SIA POSSIBILE LI CITTADINI POVERI .**

Con dichiarazione , che **QUESTA IMPOSIZIONE SI POSSA VENDERE CON IL PATTO DE RETROVENDENDO** , (si nota , che il patto della retrovendita della gabella fu riservato da' Deputati illimitatamente a beneficio della Città , e non già col solo danaro del prodotto delli Ufficj di Portolano , e di Giustiziere) e **affittarsi unitamente , e separatamente , conforme parerà più UTILE , ed ESPEDIENTE ad ESERCITARE DETTO PATTO per qualsivoglia rata : e detta imposizione si debba ponere colle stesse preminenze , lucri , gaggi , ed emolumenti , conforme spettano alla gabella delle due grana per rotolo assegnata a' Creditori di questa fedelissima Città .**

E questo servizio fatto alla M. S. per la somma di un milione detti Signori Deputati l'hanno concluso ; **AVENDO AVUTO MIRA , E CONSIDERAZIONE ALLA GRAZIA** , che S. E. si è degnata concedere in nome di S. M. a questa fedelissima Città dell' Ufficio di Giustiziere , della Portolania , e della Gabella delle Merenici ; e questo per evitare le falsità , che si sogliono fare in pregiudizio dell' onestà di molti Cittadini onorati , con sue entrate , giurisdizioni , emolumenti in beneficio di questa fedelissima Città .

RESTANDO A PESO della Regia Corte di soddisfare di suoi propri denari tutti li pesi , che si ritrovino sopra detti Ufficj , e gabella , dimodoche RESTANO LIBERI a beneficio di questa fedelissima Città .

E per la conferma di questa concessione S. E. ne dovrà supplicare S. M. , acciò si degni concedere il suo beneplacito , e **ASSENSO PER MAGGIOR CAUTELA** (l' assenso per la concessione degli Ufficj fu ricercato a cautela maggiore , non già per necessità di contratto , e rimase a carico del

Vi-

Vicerè , non della Città) di questa Fedelissima Città:
 Ed affinché si possano scemare li pesi , che siene questa Fedelissima Città , ed in particolare questa nuova imposizione fatta per servizio di S. M. , detti Deputati hanno concluso (questo fu economico espediente , che non concerneva il Fisco , ma la Città stessa , onde è in un capitolo totalmente separato dalla ricompra riserbata di sopra) , che dal ritratto , che ogni anno si percepirà da detti Uffici , se ne debbano ricomprare ogni anno tante annue entrate , che si ritrovaranno vendute sopra detta nuova imposizione , affinché con il tempo detta fedelissima Città resti sgravata di questo peso , e non resti perpetua questa imposizione ; restando in piedi questa nostra Deputazione , e la potestà , che viene tanto per quello , che SI GIUDICARA' ESPEDIENTE , e necessario per la totale esecuzione della presente conclusione , quanto per il modo dell' amministrazione di detti Uffici , ed esazione di detta nuova imposizione fol. 86.

L' Ufficio dunque di Giustiziere , e la Portolania , apparisce troppo chiaro dalla riferita conclusione dell' illustre Piazza di Montagna , che si cercò di avere per sollevamento de' Cittadini ; e qual sollievo potevano costoro ricevere , se si fosse inteso col patto di ricompra in prò della Regia Corte , cosichè momentaneamente poteva ritenere e l' uno , e l' altra la Città?

La gabella delle Meretrici collo stesso fine cercò la Città di conseguirla , perchè si tenesse in salvo , e lontana da calunnie l' onestà di molti Cittadini onorati : questo fine , se il patto di ricomprare aveva luogo , non si conseguiva .

Molto meno se perpetuo , e libero l' acquisto della Portolania , e Giustizierato non si fosse cercato di fare , poteva caminare la risoluzione col ritratto in ogn' anno da questi due corpi sgravare la Città dalli suoi pesi , ed in particolare della gabella nuovamente imposta , poichè in una cosa , che a momenti poteva perdersi , farebbero stati castelli in aria il prender misure sopra di tali frutti .

PERchè tutto con fermezza il Vicerè , e 'l Collaterale insieme trattarono , si riscontra negl' additati notamenti del Collaterale del 1634.

Che a' 15 Dicembre dello stesso anno fu la riferita conclusione de' Deputati delle Piazze prodotta nel Collaterale , ed a relazione del gran Reggente Tappia fu riferita in quel supremo Senato , intieramente approvata , ed autorizzata .

Si legge nelli additati notamenti : Die 15. Decembris 1634. : Regens Tappia : Riferì la Conclusione fatta dalla Città fedelissima di Napoli di servire S. M. di un milione , e per esso de' 100 mila ducati DEL MODO , ut infra .

Affenso , ed autorità del Vicerè , e del Collaterale in data de 15 Dicembre 1634 sopra la conclusione de' Deputati.

S' inferisce per intiero la sopra additata conclusione: ed indi si nota: *Et vista, & letta detta Conclusione se disse:*

Visa conclusione facta &c. . Illustrissimus & Excellentissimus -- super predicta conclusione facta per predictos magnificos Deputatos super donativo ducatorum decies centena millium facto sue Catholice Majestati, AG SUPER OMNIBUS IN EA CONTENTIS, suum interponit decretum, ET AUCTORITATEM PRÆSTAT IN FORMA, fol. 88. lit. B. vol. 1.

Come affare trattato dal Vicerè nel Collaterale, ed ivi concluso, e stabilito, ecco, che non già dal Secretario del Vicerè, ma dal circospetto Secretario del Regno a' 31 Dicembre 1634 si spicò dispaccio alli Deputati del donativo; e questo n'è il tenore.

Dispaccio della Secretaria del Regno de' 31 Dicembre 1634

Haviendo S. E. vista la Conclusion de esta fidelissima Ciudad del servicio hecho a S. M. del millon, Y LO QUE EN ELLA SE LE HA SUPPLICADO, que se le den los Oficios de Justinziero major de la Grassa, del Portolano, y Gavela de las Mercerices, S. E. HA VENIDO EN LO QUE SE LE HA PEDIDO, Y ordena se le entreguen a esta fidelissima Ciudad los dichos Oficios, y Gavela, LIBRES DE QUALQUIER PESO, Y SIN PACTO DE RETROVENDENDO, conforme las Istruções, Y CON LAS CONDICIONES, QUE SE HAN AJUSTADO; y manda QUE DE TODO SE HAGAN LAS CAUTELAS NECESSARIAS CON EL REGIO FISCO, de que aviso a U.S. para que assi se execute = Palacio 31 Diciembre 1634. = El Duque de Caivano = Senores Diputados del donativo del millon, fol. 223.

Istrumento de' 5 Gennaro 1635

L' Esecuzione di tale ordine, che se hagan las cautelas necessarias con el Regio Fisco, ebbe effetto a' 5. Gennajo 1635, nel qual giorno fu stipulato istrumento per il Notaro della regia Corte *Massimino Passari* trà il Vicerè da una parte, ed i Deputati tutti del donativo dall' altra.

V' intervennero ancora col Vicerè per parte della Regia Corte in questo istrumento il Reggente Marchese di Campi *D. Giovanni Enriquez*, il Presidente della Camera *D. Antonio Carracciolo*, L' Avvocato Fiscale del Regal Patrimonio *D. Giancamillo Cacace*, (di cui è troppo illustre fino a' tempi nostri la dottrina) ed il Secretario del Regno *Duca di Caivano*.

Eccone dell' istrumento il tenore: *Constitutus in nostri presentia Illustrissimus, & Excellentissimus Dominus D. Emanuel Zunica y Fonseca Comes de Monterey, y de Fuentes, Vicerem, Locumtenens, & Capitaneus Generalis . . . ET EJUSDEM CATHOLICÆ MAJESTATIS LEGITIMUS PROCURATOR*

TOR AD INFRASCRIPTA, ET ALIA VIGORE REGII PRIVILEGII INFERIUS DESCRIBENDI.

Interveniens ad infrascripta omnia **PROCURATORIO NOMINE, ET PRO PARTE DICTÆ CATHOLICÆ MAJESTATIS, CURIÆ, ET FISCO HUIUS REGNI, & pro ejus felicibus heredibus, & successoribus &c.**

Sponte asseruit coram nobis, & illustri regio Consiliario Andrea de Januario Duce Cantalupi, Illustri Johanne Vincentio Macedonio Marchione Ruggiani &c. Deputatis bujus fidelissimæ Civitatis Neapolis &c., & infrascripta omnia una cum me prædicto regio Notario recipientibus nomine, & pro parte dictæ fidelissimæ Civitatis posteris, & successoribus quibuscumque in perpetuum.

Præfatus vero Excellentissimus Dominus Vicerex **DICTO NOMINE** sponte asseruit coram nobis mensibus præteritis vocasse Civitatem prædictam, eidemque representasse **MAXIMAS NECESSITATES** regie Curie &c., ut servire debuisset Majestati prædictæ, **PRO UT DE CÆTERA FECIT IN OMNIBUS NECESSITATIBUS**, alicujus notabilis pecuniæ quantitatis.

Et desiderans dicta fidelissima Civitas supradictæ Catholice Majestati servire usque ad summam ducatorum **UNIUS MILLIONIS**; Plateas prædictæ Civitatis constituisse nonnullos Deputatos pro effectu prædicto, qui in unum congregati fecerunt infrascriptam Conclusionem tenoris sequentis v3. . . .

Super qua fuit per Regium Collaterale Consilium interpositum decretum tenoris sequentis videlicet.

Quibus omnibus sic asseritis, præfatus Excellentissimus Dominus Vicerex dicto nomine **ATTENDENS SERVITIUM PRÆDICTUM** factum supradictæ Catholice Majestati donativi prædicti unius millionis ducatorum pro ut in dicta præinserta Conclusionem . . . **IDEO** sponte prædicto die coram nobis de **CERTA REGIA, ET SUA, QUO SUPRA NOMINE, SCIENTIA, AUCTORITATE DOMINICA EI ATTRIBUTA**, omnes, & singulas juris, & facti solemnitates **SUPPLENS**, Contentus extitit, & contentatur cedere & renunciare, pro ut ex nunc **IN PERPETUUM** dedit, tradidit, cessitque, & renunciavit dictæ fidelissimæ Civitati, & pro ea dictis Deputatis, & mihi &c. **OFFICIUM** nuncupatum del Giustiziere Maggiore cum omnibus ejus juribus &c.

Nec non similiter **IN PERPETUUM** dedit, tradidit, cessitque, & renunciavit nedum **OFFICIUM MAGISTRI PORTULANI**, verum etiam gabelam nuncupatam delle Meretrici cum omnibus ejus juribus &c.

FRANCA ET LIBERA dicta Officia ab omni **ONE-**

RE, VINCULO, DEBITO, ET CONDITIOE ALIQUA... *cu quo voluit dictus Excellentissimus Dominus DICTO NOMINE, quod OFFICIA PRÆDICTA &c. pervenire debeant, & habeant in beneficium, & posse prædicta Civitatis ABSQUE ONERE ALIQUO.*

Ita quod ex nunc in antea IN PERPETUUM dicta Officia... transeant in PLENO DOMINIO dictæ fidelissimæ Civitatis AD HABENDUM &c.

CEDENS OMNE JUS, *ponens, & constituens &c. NULLUM JUS REGIÆ CURIÆ RESERVANS &c., & constituit se dicto nomine, dictamque regiam Curiam per simplex constitutum &c. tenere &c. volens &c. lege, jure, usu, &c.*

Et promisit, & convenit præfatus Excellentissimus Vicerex dicto nomine solemnè stipulatione &c. cessionem, & renunciationem prædictas SEMPER HABERE RATAS.

Nec non dicta Officia, us supra cessa &c., & possessionem illorum in Judicio, & extra, ex nunc SEMPER, ET IN PERPETUUM eidem Civitati defendere, antestari, ac de evictione teneri.

Insuper promisit CURARE, quod supradicta Regia Majestas infra menses sex a presenti die presentem contractum ratificabit PER PRIVILEGIUM IN FORMA SOLITA.

Pro quibus omnibus observandis præfatus Excellentissimus Dominus DICTO NOMINE sponse obligavit supradictam Catholicam Majestatem, Curiam, ET FISCUM HUIUS REGNI, ejusdemque Catholica Majestatis felicissimos heredes, & successores, bona omnia etiam fiscalia, & demanialia, presentia, & futura &c., & renunciavit, & juravit &c. fol. 218., & seq. vol. 1.

Riflettano i miei Giudici, che quì contrae il Vicerè *nomine Regis, tamquam Regis Procurator, & cu regio privilegio, assistito da tre celebri Togati al solito de' contratti regali.*

Fa una concessione corrispettiva, ed onerosa ad un milione donato in forza dell'acquisto de' riferiti Ufficj, acquisto desiderato da questa Città per la perpetua pace, e bene del Pubblico.

Contrae nell'anzidetto modo il Vicerè, e concede gli riferiti Ufficj ad una Università, glie li concede *in perpetuum*, glie li concede franchi, e liberi *ab omni onere, vinculo, & conditione, absque onere aliquo*; vuole che passino *in pleno dominio della stessa ad habendum &c. in perpetuum.*

Promette, e convienè la cessione *semper habere ratas*, difenderla, ed antestarla *ex nunc semper, & in perpetuum.*

E chi mai non deve sentire, escluso ogni patto di ricomprare da tal contratto? Se le sole parole di concedere *semper, &*

in

in perpetuum, trattandosi con una Università, ed il Principe stesso contrattando, vagliono lo stesso, che *mundo durante*, e molto più accoppiandosi le altre parole *cedens omne jus &c. nullum jus regie Curie reservans &c. semper habere ratas &c.*

Era il Collaterale quello, che in unione col Vicerè aveva la conclusione de' Deputati autorizzata, in virtù della quale autorizzazione erasi spedito il dispaccio de' 31 Dicembre 1634. Erano tre illuminati Togati quelli, che l'interessi regali fiancheggiavano, non erano così scevri di legali notizie, sicchè contrattando il Principe con una Università, che chiedeva l'acquisto della Portolania, del Giustizierato, e della Gabella delle Meretrici per una perenne pace de' suoi Cittadini, non sapevano l'effetto legale di tali voci in un contratto corrispettivo, ed oneroso dello sborzo di un milione.

Risettano inoltre i miei Giudici, che nel contratto additato non si riserva l'assenso del Principe per patto, ed obbligo della fermezza dello stesso, ma il solo Vicerè si assume l'obbligazione di procurarne la ratifica: cosa per legge assai diversa.

DOpo ciò i Deputati del donativo per ordine del Vicerè, e del Collaterale fecero pubblicare i banni per l'affitto della gabella del terzo grano a rotolo, imposta per lo detto donativo sopra de' commestibili, e di un carlino a storo di oglio. Tra le molte offerte prodotte nel Collaterale fu accettata quella del Dottor D. Francesco Allegria per annui ducati 70 m. per lo spazio di anni quattro.

Affitto fatto a' 5 Marzo 1635 nel Collaterale delle due nuove imposizioni sopra de' commestibili, e dell' oglio.

Accesasi nel Collaterale la candela, rimase il detto affitto per annui ducati 70 m., e diece.

A 5. Marzo 1635 nacque decreto *Excell. Suae, & dicti Collateralis Consili, quod stipulentur minuta*.

MA questa stipola non ebbe il suo effetto, poichè frettoloso il Vicerè, senza aspettare, che la Città avesse al solito fatta vendita della gabella nuovamente imposta, ne richiese per l'urgenze dell'Erario, e per le premure del Monarca delle Spagne la dazione *in solutum* colla riserva della ricompra a beneficio della Città istessa.

Quindi a' 20 Marzo 1635 fù seguitò altro istrumento, che si stipulò per mano del Notajo Giovan Marino Stinca.

Istrumento de' 20 Marzo 1635

Intervengono in questo il Vicerè da una parte, e dall'altra l'istessi Deputati delle Piazze; che nel precedente istrumento de' 5. Gennajo 1635 erano intervenuti.

Afferisce il Vicerè, d'intervenire come Procuratore *Catholicae Majestatis in hoc Regno ad infra scripta &c. vigore privilegii inferius inserendi &c. fol. 78. vol. 1.*

Affa-

Afferisce parimente di aver comunicato alla Città, ed alle Piazze le premure, ch'egli teneva del Monarca Filippo IV, perchè nelle urgenze delle guerre fosse stato sovvenuto *alicujus notabilis pecunie quantitatis*.

Afferiscono all'incontro i Deputati delle Piazze le Conclusioni fatte dalle medesime per lo donativo di un milione, e per esso di annui ducati 100 m.

S' inferiscono le Conclusioni delle Piazze, dalle quali apparisce, che si voleva in tale occasione *dalla Città la grazia, PER SOLLEVAMENTO DE' CITTADINI, delli Uffici di Giustiziere, e Portolano fol. 80.*

S' inferisce successivamente la Conclusione fatta a 9. Dicembre 1634 da' riferiti Deputati, validata dall'autorità del Vicerè, e del Collaterale Consiglio, nella quale si legge conchiuso il servizio del milione, e la maniera di questo eseguirsi colla impositione del terzo grano a rotolo sopra de' commestibili, e del grano di più a rotolo sù l'olio, ed in questa espressamente si dichiara, che il donativo erasi conchiuso, **AVENDO AVUTO MIRA, E CONSIDERAZIONE ALLA GRAZIA, CHE S. E. SI E' DEGNATA CONCEDERE IN NOME DI S. M. A QUESTA FEDELISSIMA CITTA' dell' Ufficio di Giustiziere, della Portolania, e della Gabbella delle Meretrici, e questo per evitare le falsità, che si sogliono fare in pregiudizio dell'onestà di molti Cittadini onorati fol. 86 a r. lit. A vol. I.**

Indi si soggiunge, che a questa condizione coll'istrumento de' 5 di Gennajo dello stesso anno 1635 erasi adempito dal Vicerè colla precedente concessione già fatta de' mezionati Uffici, e Gabbella **IN PERPETUUM**, e senza patto di ricomprare.

Postmodum (sono le parole) dictum Excellentissimum Dominum Proregem ATTENTO DICTO SERVITIO millia millium ducatorum . . . facto per dictam fidelissimam Civitatem dictæ Catholicæ Majestati, ET PRO ADIMPLENDO CONDI-TIONES (sicchè fu condizione del donativo la cessione del Giustizierato, della Portolania, e della Gabbella) IN PRÆ-INSERTA CONCLUSIONE ADJECTAS, (parlasi della Conclusione de' Deputati) ET IN SPECIE CESSIONIS in-frascriptorum Officiorum, cessisse, & RENUNCIASSE dicta fidelissima Civitati IN PERPETUUM, ET ABSQUE PA-CTO REDIMENDI Officium Justitiarum Majoris annonæ, Of-ficium Magistri Portulani, & Gabbellam Meretricium PRO FRANCHIS, ET LIBERIS AB OMNI ONERE, ut ap-paret ex instrumento desuper celebrato sub die 5 Januari præ-sentis anni, fol. 88 a r. vol. I.

S' in-

S' inseriscono indi l' istrumento stipulato dal Vicerè con Cesare Lubrano, e fratelli d' Invidiato dell' affitto fatto per ordine dello stesso Vicerè nel Collaterale della detta gabella del terzo grano a rotolo sù de' commestibili, da esigerli in questa Città, suo distretto, e Casali, secondo si esigeva l'altra gabella delle grana due per rotolo *virtute earum impositionis, capitulorum, decretorum, ordinum, & bannorum.*

In sequito per parte de' Deputati si convenne colle seguenti espressioni .

His igitur assertis predicti Domini Deputati nomine dictæ fidelissimæ Civitatis in executionem PRAEINSERTARUM CONCLUSIONUM, AC STANTE ETIAM CESSIONE DICTORUM OFFICIORUM A DICTA CATHOLICA MAJESTATE, mediante Excellentia Sua, facta in beneficium dictæ fidelissimæ Civitatis, prout supra, in satisfactionem ducatorum septingentum mille, & centum, & pro eis annuorum ducatorum septuaginta mille, sub infrascripta CONDITIONE reemendi in BENEFICIUM dictæ fidelissimæ Civitatis, ut infra apponenda .

Ex nunc libere in solutum dederunt, cesserunt, & renunciaverunt DICTÆ CATHOLICÆ MAJESTATI stipulanti, acceptanti, ac recipienti PRO EA Excellentia Sua, supradictam Gabellam unius grani pro quolibet rotulo exigendi super illis rebus, a quibus exiguntur alia duo grana, nec non jus illam affictandi, NOVITER PER DICTAM FIDELISSIMAM CIVITATEM IMPOSITAM, & in extinctionem candela remansam Cesari Lubrano, & predictis fratribus de Invidiato .

Ac eo modo, & forma, prout per dictam fidelissimam Civitatem imposita fuit, FRANCHI LI FRANCHI &c. (parole, che han luogo nelle sole gabelle di pertinenza di un Comune) .

Ita tamen & taliter, quod remaneat cum dicta cessione SATISFACTUM, ET SOLUTUM CAPITALE DUCATORUM SEPTINGENTUM MILLE, ET CENTUM in partem dicti servitii, ET CONCLUSIONIS MILLIA MILLIUM, fol. 91. a r. lit. D. vol. I.

Ita quod ex nunc in antea, & in perpetuum dicta Gabella, ut supra, IN SOLUTUM data & cessa cum juribus &c., AC ONERE DICTI PACTI DE RETROVENDENDO IN BENEFICIUM DICTÆ CIVITATIS, ut infra, & non aliter, sit, & transeat IN PLENUM DOMINIUM, possessionem, perceptionem DICTÆ REGIÆ CURIÆ &c. . . . RESERVATO TAMEN PACTO REEMENDI IN BENEFICIUM DICTÆ CIVITATIS cedens omne jus &c.

Et c. . . . quoniam nullum jus Et c. dicta Civitati retinuerunt Et c. NISI JUS ILLAM REEMENDI, dict. fol. 93. Et seq.
 Il patto della ricompra di tal Gabella si convenne poterli esercitare dalla Città *quandocumque ei videbitur, Et placebit*, tanto dalle mani della stessa regia Corte, quanto a quibusvis aliis in quorum posse reperiretur vendita.

Et pro effectu dictarum redemptionum, ac premissorum observantia dicta gabella REMANEAT DICTÆ FIDELISSIMÆ CIVITATI IN SPECIE OBLIGATA Et c., pro ut dictus Excell. Dom. dicto nomine ILLAM DICTÆ CIVITATI IN SPECIE OBLIGAVIT Et c. CUM PRIVILEGIO PRÆLATIONIS in ampla forma: ita quod specialis obligatio predicta infra scripta generali non derogat, nec e contra.

Si dichiarò inoltre di dover rimanere a peso della Regia Corte di pagare i creditori assignatarj, che vi erano sopra il Giustizierato, Portolania, e Gabella delle Meretrici, fol. 93. lit. E. vol. I.

Ed ecco come il contenuto nell' istrumento de' 5. Gennaro 1635. a giorno rimane dichiarato, tanto dal precedente dispaccio spedito dal Vicerè, e dal Collaterale in data de' 31 Dicembre 1634, quanto da questo successivo istrumento de' 20 Marzo 1635, che il trattato, convenuto, conchiuso, e stipulato si fu, di trasferirsi a *Catholica Majestate* nella Città il Giustizierato, la Portolania, e la Gabella delle Meretrici, SEMPER, IN PERPETUUM, ABSQUE PACTO REDIMENDI, NULLUM JUS REGIÆ CURIÆ RESERVANS.

Lettera di Madrid de' 2 Marzo 1635 scritta dal Re Filippo IV. al Vicerè Monterey in risposta di una lettera del Monterey in data de' 9 Dicembre 1634.

VUole il Fisco dopo ciò esser capitata nel Regno lettera del Re Filippo IV., spedita in Madrid in data de' 2. Marzo 1635., responsiva ad una lettera scritta allo stesso Sovrano dal Vicerè Conte di Monterey: eccone l' intiero tenore.

El Rey -- Ilustre Conte de Monterey POR VUESTRA CARTE DE 9 DE DEZIEMBRE PROXIMO PASSADO he visto como queda concluydo el servizio que me haze de un millon, y que los Dipusados con la facultad, que les dieron para buscar medios de que sacar esta cantidad se juntaron, y resolvieron uniformemente, que se creciesse un grano mas en la Gabela, que llaman del grano a rotulo, y que esto se entendiesse tambien en la Gabela del azeyte, . . . cuya renta por el tanteo echo llegará a cien mil ducados, algo mas de los quales los ochenta mil se aplican en satisfaccion del millon, con que me sirven, que se ballará a vender a razon de ocho por ciento, y que los veynte mil restantes se han anadido paraque con lo que se sacare de ellos, vendiendolos, pueda

da yo bazer grazia a esta mi fidelissima Ciudad del oficio de Portulano , y del Justiciero , **QUE AL PRESENTE POSSEEN PARTICULARES**, y quitar la Gabela de las Meretrices , **POR REDIMIR LAS VEXACIONES, QUE REZIVE EL PUOBLO CON LA JURISDICCION DE ESTOS OFICIOS, Y EXERCIZIO DE LA DECHA GABELA**, diziendo las razones que tu visteis para hacerle esta gracia , y supplicandome tenga por bien de confirmarla , por la voluntad con que en este ocasion se ha monstrado , y que esperais se saldrá muy bien de este servizio , y reducir a dinero prompto la renta , para acudir a los socorros , que os he mandado .

Y he holgado mucho **DE ENTENDER TODO LO REFERIDO** , y lo que esta mi fidelissima Ciudad me representa , y que este donativo de un millon , que es el mayor que me ha becho , y donde mas se ha monstrado no solo por su fidelidad , y amor , y zelo a mi servizio , sino el desseo que en particular tiene de acudir al socorro de las necessidades presentes **PARA LA CONSERVACION DE MI MONARQUIA** , se haya dispuesto **DEL MODO QUE ME AVISAIS** , y con tan general contento , de que quedo con el agradecimiento que es justo ; Porque aunque siempre me prometo del animo de tan leales Vassallos las demonstraciones en todo lo que es de mi servizio , que me asegura la experiencia de lo que han becho por lo pasado .

Con todo esto , **COMO LOS APRIETOS PRESENTES SON TAN GRANDES, Y TAN PRECISO NO FALTAR A SU REPARO, COMO FORZOSO EL HAVER DE VALERME PARA EL DE TODOS LOS MEDIOS POSIBLES, POR OBLIGARME ESTOS ACCIDENTES A ESTAR CON EL CUYDADO QUE SABEIS** .

Estimo mucho la promptitud , y afecto , con esta ocasion han manifestado su amor , de que tendré muy particular memoria para honrarlos , y hacerles merced en lo que se les ofreciere de su bien , y aumento , **COMO SE LO PODREIS DEZIR EN MI NOMBRE** . . .

Y A VOS OS DOY MUCHAS GRACIAS por la prudencia , con que os haveis governado , y lo mucho que haveis travasado en encaminar , y concluir este servizio , superando con vuestra mana , y destreza las dificultades que pudieran embarazar el ajustarle , **Y DISPONIENDO QUE PARA SACAR LA CANTIDAD QUE EMPORTE ESTE DONATIVO**, eligiesen los Diputados el expediente mas suave , y menos danoso del Publico , por lo mucho que desseo el mayor alivio de estos Vassallos , y as os encargo .

Y man-

Y mando, que en la forma, QUE ME ESCRIVISTEIS, o en la que tuvieredes por mas acertada, PROCURAIS CUMPLIR LA VENTA DE LOS OCHENTA MIL DUCADOS de renta, aplicados a las satisfaccion del donativo, y que esto sea con el beneficio possible, y con la brevedad que es necessaria para acudir promptamente a los socorros que os tengo mandado, pues veis lo mucho que importa su puntual execucion.

Y quanto a las Gracias, QUE DEZIS, haveis concedido a essa mi fidelissima Ciudad de los Oficios de Portulano, y Justiziero, y quitar la Gabela de las Meretrices, ATENDIENDO A LO QUE ME REPRESENTAIS del contento general con que està de haverme hecho este servicio: lo que os ha instado por ellos non ballar inconveniente, pues los Oficios quedan con el pacto de retrovendendo, y solo mudan de personas que los exerzan, Y QUE CESSARAN LOS AGRAVIOS, Y EXTORSIONES, QUE, TENIENDOLOS PARTICULARES, REZIBE LA GENTE POBRE Y MISERABLE; pues exerciendolos la Ciudad, los Diputados que los sirvieren, no han de tener interes alguno, y la jurisdiccion la executarà el Regente, o Ministro que fuere Gracero

Y que el remedio de esto viene a encaminarse con util grande de mi real Hazienda, saliendo de la misma Ciudad el dinero que se ha de bolvèr a los que los poseen haviendose de pagar por el Oficio de Justiziero setenta y nueve mil ducados, y ocho mil quinientos y ochenta ducados de renda al anno, que se han de dar a los Assignatarios de la Portulania, y quatro mil para extinguir la Gabela de las Meretrices, que todo se podrà acer con diez y seis basta diez y siete mil ducados de renta; y que a los Assignatarios de la Portulania se les darà assignamiento en algun Arrendamiento de mi regia Corte, sinò es que tengan por mejor que se les de sobre la misma Gabela del grano a rotulo

Y que dandose les dichos Oficios a essa mi fidelissima Ciudad con el pacto de retrovendendo, como los tienen los que los exercian, no se altera la calidad; Y QUE SIEMPRE QUE SE HALLARE ALGUN INCONVENIENTE (EL QUAL NO PREVEEIS) con restituir el dinero, quedaràn los Oficios libres a mi disposicion: TENGO POR BIEN de confirmar, y aprobar la concession de estas gracias EN LA FORMA, Y CON LAS CALIDADAS QUE DEZIS HAVERSELAS HECHO.

DE QUE, EMBIANDO COPLA, SE DESPACHERA EL PRIVILEGIO.

Y de

Y de lo que en esto se fuere haciendo, y en la venta de la renta de los dichos ochenta mil ducados, Me DAREIS CUENTA, que espero de vuestro cuidado lo dispondreis con el acierto, brevedad, y puntualidad que conviene, y acostumbrais en todo lo que teneis a vuestre cargo. De Madrid a dos de Marzo de mil seiscientos treinta y cinco, fol 25. ad 27. 2. vol.

Questa è una lettera confidenziale di Filippo IV. al Vicerè, Riflessioni sopra la lettera de' 2. Marzo 1635.
 responsiva ad una lettera dello stesso Vicerè in data de' 9. Dicembre 1634.

Non è Diploma, non è Privilegio, non è Assenso, sicchè *faciat unum* cogli additati contratti, *o figat pedes* sù de' medesimi, come farebbe nel Diploma, Privilegio, ed Assenso, donde si ritrarrebbe la certa volontà del Principe limitativa del contratto, ma è una carta separata da' contratti medesimi.

In fatti nel fine della confidenziale lettera si dice = *de que embiando copia, se despachera el Privilegio.*

Questa è una confidenziale lettera non già estratta da regale, e pubblico Archivio della Cancellaria, ma da un registro, che si dice, di carte regali dirette a' Vicerè, che si son sempre conservate con riserba, e separate in tutto dell' Archivio pubblico, e regale della Cancellaria.

In fatti nel luogo ove si fatte carte son riposte, non è permesso l'adito a chi che sia, siccome non l'ha potuto ottenere la fedelissima Città in occasione della presente causa, non ostante ne avesse secondo il dettame delle leggi fatte le continove istanze, fol. 21. e 22. 23. 28. 31. e 32. 33. 34. 35. 37. 38., *o* 41. e 42. *o* 43. 46. 47. *o* 48. 50. 52. *o* 53. 54. 55. 56., e 57. vol. 2.

Che poi questa lettera sia confidenziale, e privata tra il Re, ed il Vicerè, niente operativa di regia, e pubblica autorità sopra li additati contratti, troppo il dinotano, non meno il riassunto della narrativa di quanto al Conte di Montreay nella di lui lettera de' 9. Dicembre 1634. era piaciuto di scrivere, che le seguenti espressioni: *T a vos os doy muchas gracias por la prudencia, con que os haveis governado, y lo mucho que haveis trabajado en encaminar, y concluir este servicio, superando con vuesta mena, y destreza las dificultades que pudieran embarazar el ajustarle.*

Ed il dinota ancora l'incarico, che il Re da allo stesso Conte Vicerè: *y mando, que en la forma, que me escrivisteis; o en la que tuvieredes por mas acertada, procurais cumplir la venta de los ochenta mil ducados de renta, aplicados a las satisfaccion del*

del Donativo , y que esto sea con el beneficio possible , y con la brevedad que es necessaria para acudir prontamente a los socorros que os tengo mandado , pues veis lo mucho que importa su puntual execucion .

Ed inoltre : *y de lo que en esto se fuere haciendo , y en la venta de la renta de los dichos ochenta mil ducados , me dareis cuenta , que espero de vuestro cuidado lo dispondreis con el acierto brevedad , y puntualidad que conviene , y acostumbrais en todo lo que teneis a vuestro cargo .*

L'esserfi poi il Re Filippo IV. in questa lettera spiegato diversamente col suo Vicerè da quello , che la natura delli contratti portava , non fu deliberazione del suo regal animo , che avesse voluto , che si convenisse la concessione delli Ufficj , e della Gabella col patto di ricomprare , sebbene ristretto , *siempre que se ballare algun inconveniente . (el qual no preveeis)* ma ne fu la cagione , perchè il Conte di Monterey così rappresentò a quel gran Monarca , come lo stesso Sovrano l'addiva : *Y quanto à las gracias , QUE DEZIS , haveis concedido a essa mi fidelissima Ciudad de los Oficios de Portulano y Justizero , y quitar la Gabela de las Meretrices , atendiendo à lo que me representais lo que os ha instado por ellos no ballar inconveniente , pues los Oficios quedan con el patto de retrovendendo , y solo mudan de personas que los exerzan .*

Questo passo del Conte di Monterey in aver scritto al Monarca Filippo IV. diversamente anzi tutto all'opposto di quello , che fu trattato , stipulato , e convenuto , due cagioni poteva avere .

La prima , che forse fu la più facile , ch'egli , per rendersi vieppiù benemerito col Sovrano , troppo preventivamente si sbilanciò a porgerli la compiacente notizia del donativo di un milione , immaginando le condizioni , e convenienze dello stesso a suo modo .

L'altra , che per rendersi sempre più grazioso al Principe , e dargli ad intendere di avere oprato in di lui vantaggio , si fosse trasportato a riferire un mendacio , ed a fare un'inganno al Sovrano .

A dire il vero il mio animo è persuaso nella prima cagione , che molto più dimostra tal lettera niente inficiare alli contratti , nè colli stessi poter avere correlazione alcuna .

Ed ecco il perchè : la lettera di Filippo IV. , in data de' 2. Marzo 1635. , fu responsiva alla lettera del Vicerè Conte di Monterey , scritta a 9. Dicembre 1634. : ivi , *por vuestra carta de 9. de Diciembre proximo pasado .*

Sicchè il Conte di Monterey scrisse a' 9. Dicembre 1634. : ed

in

in questo tempo del dì 9. Dicembre 1634. l'affare non si era col Vicerè nel Collaterale conchiuso, terminato, ed autorizzato; poichè questo non sortì prima de' 15. Dicembre 1734. a relazione del Reggente Tappia.

Fatta la proposizione in questo dì, e la conchiuisione del tutto dal Vicerè, e dal Collaterale, nacque il Dispaccio per Secretaria del Regno de' 31. Dicembre 1634.: *haviendo S. E. visto la Conclusion . . . ordena se le entreguen a esta fidelissima Ciudad los dichos Oficios, y Gaveta, LIBRES DE QUALQUIER PESO, Y SIN PACTO DE RETROVENDENDO, conforme las instrucciones, y con las condiciones, QUE SE HAN AJUSTADO; y manda QUE DE TODO SE HAGAN LAS CAUTELAS NECESSARIAS CON EL REGIO FISCO:* nacque parimente l'istrumento de' 5. Gennaio 1635. tra il Vicerè, Reggente Enriquez. Presidente Caracciolo, Avvocato Fiscale Cacace, e'l Secretario del Regno Duca di Caivano: e nacque finalmente l'istrumento de' 20. Marzo 1635.: scritture tutte di sopra riferite.

Se il Conte di Monterey avesse scritto al Sovrano dopo di questo tempo, certamente non avrebbe nell'anzidetta maniera dettagliate le cose, come le dettagliò scrivendo precipitosamente a' 9. Dicembre 1634.

Ed in fatti, capitata tale lettera nel Regno, il Conte di Monterey non ne fece alcuno uso: doveva secondo le leggi del Regno, qual si è la *pram. unic. de privileg. infra ann. exhibend.*, promulgata fin dall'anno 1518, prodursi nel Collaterale, ed il Vicerè insieme collo stesso ordinare *enquasur junta seriem, continentiam, & tenorem, & registratur*, ma nulla di ciò si fece, onde venne a cadere sotto la dichiarazione della stessa prammatica di rimanere nulla, ed inutile.

A Nzi il Vicerè stesso, ed il Collaterale in servizio del desiderio del Sovrano, che avea incaricato, che presto la rendita de' ducati 80 mila si fusse resa in contanti, a' 14. Settembre 1635. con pubblico istrumento rogato, senza che vi fosse l'intervento de' Deputati della Città, per mano di Notar Massimino Passari, dichiarando la Regia Corte cessionaria della fedelissima Città in forza del soprariferito istrumento de' 20. Marzo 1635., ove si erano conceduti gl' Ufficj *absque pacto redimendi*, alienarono la nuova imposizione tanto del terzo grano a rotolo sopra de' commestibili, quanto del nuovo grano sull'olio.

Ed in questo istrumento si rifletta, che nuovamente il Vicerè Conte di Monterey intervenne come *legisimus procurator ad in-*

Istrumento de' 14.
Settembre 1635.

infra scripta, & alia vigore regii privilegii.
 Dichiarò l'istesso Conte di Monterey, *vigore regiarum literarum ejusdem Catholicae Majestatis fuisse sibi commissum, UT PRO NECESSITATIBUS PRÆSENTIS BELLI MEDIOLANI, ET ALIARUM EXPENSARUM PRO HUIUS REGNI TUITIONE QUÆDAM EXPEDIENTIA CAPERET; causa habendi aliquas pecuniarum quantitates, & præsertim uti uni tertio omnium annuorum introituum debitorum per eandem regiam Curiam ipsius Consignatariis fol. 6. & a. atti della ricompra del mezzo grano a rotolo.*

Et discusso negotio CUM QUIBUSDAM MINISTRIS, ET ALIIS PERSONIS DE CONSILIO PRÆDICTÆ CATHOLICÆ MAJESTATIS IN HOC REGNO, (sempre operò il Vicerè col braccio del Collaterale) factaque maturâ consideratione hinc inde super eisdem expediendis, tandem fuisse conclusum, quod dicta Regia Majestas, & pro ea Regia Curia hujus Regni valeat, & possit uti de dicto tertio.

Quod tertium idem Vicerex voluit, che i Percettori, e Tesorieri delle Provincie, ed i Governatori delli Arrendamenti, e Gabelle l'avessero ritenuto.

E così il Vicerè, per soddisfare questo terzo de' Fiscali, ed Arrendamenti ritenuti, aliendò, e vendè alla ragione dell' 8. per 100. in beneficio di ciascheduno de' rispettivi Consegnatarj *tot annuos introitus pro summis, & raris ipsis rangelibus, de & super introitibus dictarum gabellarum unius grani pro quolibet rotulo, & caroleni unius pro quolibet staro olei, da esserli in hac Civitate, ejusque Suburbibus, Districtibus, & Casalibus noviter imposita per dictam fidelissimam Civitatem, ET DEINDE DONATAM, CESSAM, ET RENUNCIATAM PER DICTAM FIDELISSIMAM CIVITATEM SUPRADICTÆ CATHOLICÆ MAJESTATI, MEDIAN-TIBUS CAUTELIS ROGATIS MANU NOTARII HUIUS PRÆDICTÆ FIDELISSIMÆ CIVITATIS SUB DIE VIGESIMA MENSIS MARTII PROXIMI PRÆTERITI 1635., HISQUE TITULIS REGIA CURIA POSSIDET DICTAS GABELLAS UNIUS GRANI PRO QUOLIBET ROTULO, ET UNIUS CAROLENI PRO QUOLIBET STARO OLEI, fol. 7. dict. proc.*

Ed in esecuzione, e forza dello stesso istrumento de' 20. Marzo 1635. in tale alienazione, che faceva la Regia Corte, come in tutte le altre successive alienazioni, che se ne facessero da' Consignatarj per le rispettive rate, che ne acquistavano, il Vicerè, e l' Collaterale ne riserbarono il patto della ricompra alla Città.

Tali

Tali namque conditione, quod quaecumque in perpetuum dicta regia Majestas, suique heredes, & successores, Curia, & Fiscus hujus Regni, ac PRÆDICTA FIDELISSIMA CIVITAS VOLUERINT, NULLA DATA ETIAM LONGISSIMI TEMPORIS PRÆSCRIPTIONE, dicti Consignatarii pra dictis eorum ratis teneantur eis retrovendere, & alienare.

ET DONEC PER DICTAM FIDELISSIMAM CIVITATEM Neapolis dicti introitus **FUERINT REEMPTI**, voluit dictus Excellentissimus Dominus Vicerex **DICTO NOMINE**, quod dicta regia Curia teneatur cedere, & renunciare in beneficium quarumvis personarum ius luendi, & recendi dictos annuos introitus, quoties evenerit, fol. 10. dict. proc.

In conferma si dichiarò, che i Consignatarij le loro rispettive rate non avessero potuto in ogni futuro tempo venderle, ed alienarle, nisi cum onere illas retrovendendi praedictae regiae Curiae, **AC PRÆDICTÆ FIDELISSIMÆ CIVITATI** quaecumque in perpetuum, ut supra, & venditione, seu alienatione praedicta notificata in scriptis eidem regiae Curiae, ac praedictae fidelissimae Civitati, & non aliter, fol. 10. a ter. & 11.

Ed ecco, che tanto rimase nulla, ed inutile la lettera di Filippo IV. de' 2. Marzo 1635., scritta confidenzialmente al Conte di Monterey suo Vicerè, che l'istesso Vicerè, ed il Collaterale non ne fanno punto parola in questo istrumento, anzi in vigore, ed esecuzione dell'istrumento de' 20. Marzo 1635., in cui vi era l'espressa concessione delli Ufficj, e Gabella libera, & absque pacto redimendi, & costituirono con quest'altro pubblico istrumento d'esserne la Regia Corte donataria, e concessionaria di questa fedelissima Città. *hisque titulis Regia Curia possidet dictas gabellas unius grani pro quolibet rotulo, & unius carolens pro quolibet staro olei*; ed in esecuzione parimente dello stesso istrumento nell'alienazione, che ne fecero, riferbarono alla Città il patto di ricomprare.

MA il fatto si è, che coll'istrumento anzidetto de' 20. Marzo 1635. la Città aveva ceduto, e dato *in solutum* alla Regia Corte in soddisfazione di parte del milione donato la sola imposizione, o sia gabella del terzo grano a rotolo sopra de' commestibili; ma non già aveva lo stesso fatto sopra l'altra imposizione, o sia gabella dell'altro grano a rotolo, o sia carlino a staro d'olio; tuttavia per l'impegno del bisogno regio si trasportarono coll'anzidetto istrumento de' 14. Settembre 1635. il Vicerè, ed il Collaterale ad alienare.

L'istrumento de' 14. Settembre 1635. ebbe l'effetto suo per la sola imposizione del terzo grano su de' commestibili.

nare , e vendere anche quest' altra imposizione sopra l' olio .

Quindi è , che circa questa seconda imposizione restò l' effetto del riferito istrumento de' 14. Settembre incagliato .

Non pertanto coll'ingente danaro incassato per allora dalla sola alienazione della gabella del terzo grano sopra de' commestibili dalla Regia Corte fatta all' 8. per 100. , quandochè l' era stata ceduta tale gabella dalla Città alla ragione del 10. per cento , sono sorprendenti li vantaggi ritratti , li ripari dati , le gravi spese erogate , e li soccorsi ricevuti dal Monarca Filippo IV. con suo pieno contento nel 1635 .

Sentansi gl' Istoricì del Regno , come ce li additano .

Scrive l' Autore della Storia Civile al tom. 4. dell' edizione del 1763. pag. 354 .

Utili , e vantaggi grandissimi venuti al Re Filippo IV. dall' alienazione dell' imposizione del terzo grano sù de' commestibili , datagli in solutum dalla Città .

Ma non finirono què i soccorsi : altri maggiori se ne cercavano dal Regno per la custodia dello Stato di Milano , minacciato dall' arme del Re di Francia .

Bisognò prima , che il Vicerè provvedesse di dieci grossi Vascelli il Marchese di Santa Croce Luogotenente Generale del Mare , con 2200. Napoletani , e molte provvisioni , spediti sotto il comando dell' Ammiraglio D. Francesco Imperiale , e di diciotto Galee con duemila Spagnuoli , e mille , e trecento Napoletani , comandati da' Maestri di Campo Gaspare d' Azevedo , e D. Carlo della Gatta .

E NEL SEGUENTE ANNO 1635. PRIMA CHE IL RE FRANCESE ASSALISSE LO STATO DI MILANO, BISOGNO' AL VICERE' PROVVEDERE ALLA DIFESA, MANDANDO IN LOMBARDIA 2800. PEDONI, DIVISI IN DUE REGGIMENTI DE' MAESTRI DI CAMPO FILIPPO SPINOLA, E CARLO DELLA GATTA, E MILLE CAVALLI SOTTO IL COMMESSARIO GENERALE D. ALVARO DI QUINONES, COL DANARO NECESSARIO PER ASSOLDARE 4000. SVIZZERI NE' CANTONI COLLEGATI CON LA CASA D' AUSTRIA.

ED INTANTO FU DISPOSTA LA PARTENZA DELL' ARMATA NAVALE, COMPOSTA DI TRENTACINQUE GALEE, E DIECE GROSSI VASCELLI, SOPRA LA QUALE MONTARONO 7500. SOLDATI TRA SPAGNUOLI, E NAPOLETANI. GLI SPAGNUOLI ERANO 2900., DE' QUALI 2300. ERANO DEL REGGIMENTO DEL REGNO, COMANDATI DALL' AZEVEDO, E 600. DELL' ISOLA DI SICILIA SOTTO IL COMANDO DI D. MICHELE PEREZ D' EGEA. GLI AL-

ALTRI ERANO NAPOLETANI DISTRIBUITI IN TRE REGGIMENTI DE' MAESTRI DI CAMPO D. GIOVAN BATTISTA ORSINI , LUZIO BOCCAPIANOLA, E D. FERRANTE DELLI MONTI ; E FR. LELIO BRANCACCIO COMANDAVA A TUTTI CONTITULO DI MAESTRO DI CAMPO GENERALE.

PARTI' L' ARMATA DAL PORTO DI NAPOLI VERSO PONENTE A' 10. MAGGIO DI QUESTO ANNO 1635 MA EBBE INFELICE NAVIGAZIONE, SBATTUTA DA VENTI, E DA PROCELLOSE TEMPESTE; TANTO CHE IL MARCHESE DI S. CROCE, LASCIATA BUONA PARTE DELLE MILIZIE IN SAVONA PER ACCRESCERE L' ESERCITO DI LOMBARDIA ; DOVE I FRANCESI TENEVANO ASSEDIATA VALENZA, NON FECE ALTRA CONQUISTA, CHE QUELLA DELL' ISOLA DI S. MARGARITA.

Il Parrini tom. 2. fol. 162.: *Si fecero diverse affemlee per trovar espedienti di raccogliet danai, nelle quali intervenne un Deputato per Piazza.*

S' imposero molte gravexze, effendosi aggiunta alle Gabelle della farina, prima grana cinque, poi altre grana sette per moggio. UN GRANO A ROTOLO A QUELLA SOPRA LA CARNE, ED UN CARLINO SOPRA CIASCUNO STAJO D' OGLIO

Così pagaronsi i 600 mila ducati, che il Principe Cardinale (era costui il Cardinale Infante Ferdinando d' Austria Fratello del Re) domandò da Milano: COSI' SOSTENTARONSÌ LE SOLDATESCHE, CHE GUARDAVANO IL REGNO: così si unirono tante milizie, che accrebbero gli Eserciti, che in altri luoghi teneva in piedi la Spagna. Così si pose in mare l' Armata, che nelle viscere della Francia occupò l' Isole d' Eres, comunemente chiamate S. Margherita, e di S. Onorato.

REstò, come ho detto, incagliata l' esecuzione dell' istrumento de' 14. Settembre 1635. per l' imposizione, e gabella del carlino a stajo d' olio, e mi do a credere, d' esserne stata la cagione, d' essersi forse qualche cosa vociferata della lettera scritta dal Re Filippo IV. al Conte di Monterey; onde la Città fece alto all' adempimento della cessione, e dazione *in solutum* della imposizione sull' olio; costchè il Vicerè si vide tenuto di rescrivere, e sopravvennero carte regali, e non già altra consimile lettera confidenziale, approvative in tutto dell' istrumento de' 20. Maggio 1635, nel quale gl' Ufficj liberi, & *absque pacto redimendi* si erano conceduti.

In fatti passano i mesi di Settembre, Ottobre, e Novembre 1635, grande, e continova era l'urgenza, ed il bisogno della Corte, e di quest'altra cessione, e dazione *in solutum* di somma importanza, (giacchè ascendeva niente meno, che a 265. mila altri ducati, e ciò al 10. per 100.) non se ne fa parola, e si tace.

Istrumento de' 12. Dicembre 1635. E non prima de' 12 Dicembre 1635 si viene ad un tale atto.

In questo giorno appunto per mano dello stesso Notar Stinca si stipola nuovo istrumento tra il Vicerè da una parte, e li Deputati delle Piazze dall'altra.

Interviene il Vicerè, non solo come Vicerè, Luogotenente, e Capitan Generale del Regno, ma soggiunse ancora: *eiusdemque Majestatis legitimus Procurator, tam ad infra-scripta, & alia ut dixit, vigore privilegii inferius inferendi, interveniente ad infra-scripta omnia, & alia, ut dixit, vigore privilegii inferius inferendi, interveniente ad infra-scripta omnia Procuratorio nomine, & pro parte dictæ Majestatis, Curia, & Fiscus hujus Regni, & pro eadem Majestate, Curia, & Fisco, ejusque felicibus heredibus, & successoribus &c., fol. 165 vol. 1.*

La convenzione si fu *pro executione omnium & singulorum in infra-scripto instrumento assertorum, & declaratorum, AC STANTE CESSIONE INTROSCRIPTORUM OFFICIORUM, scilicet Justitiarum majoris annonæ, Magistri Portulani, & Gabella meretricium, FACTA PER S. EXCELL. NOMINE DICTÆ MAJESTATIS in beneficium dictæ fidelissimæ Civitatis PRO FRANCHIS, ET LIBERIS, UT IN EODEM INTROSCRIPTO INSTRUMENTO ROGATO MANU MEI PRÆDICTI NOTARII INTROSCRIPTO DIE 20. MARTII PROXIME PRÆTERITI LATIUS CONTINETUR, STANTEQUE ETIAM CONFIRMATIONE DICTÆ CESSIONIS FACTA PER EANDEM MAJESTATEM MEDIANTIBUS LITTERIS quarum tenor &c.... sponte... in satisfactionem aliorum ducatorum biscentum sexaginta quinque mille de summa introscriptorum millia millium ducatorum, ac annuorum ducatorum viginti sex mille & quingentorum de summa introscriptorum annuorum ducatorum centum mille sub infra-scripta conditione recemendi in beneficium dictæ Fidelissimæ Civitatis... Ex nunc libere in solutum dederunt, cesserunt, & renunciaverunt &c. dictæ MAJESTATI STIPULANTI, & acceptanti pro ea Excell. sua una cum me Notario publico &c. Gabellam grani unius pro quolibet rotulo olei, exigendam in hac Fidelissimæ Civitate Neapolis, ejusque suburbiis, districtibus, & Casalibus, fol. 166 & a r. vol. 1.*

Ita

Ita tamen, & taliter, quod remaneat cum dicta cessione SATISFACTUM, ET SOLUTUM CAPITALE *duc. 265. m. in partem introscripti servitii, & conclusionis millia millium, fol. 167 vol. I.*

Qui bisogna far alto per dimostrazione di quanto ho premesso: dichiarano il Vicerè, ed i Deputati delle Piazze di far la dazione *in solum*, e rinuncia della nuova imposizione del carlino a staro d'olio *Carbolicae Majestati, stante cessione infracriptorum Officiorum* fatta in beneficio della Città *pro franchis, & liberis*; cessione, che dissero, largamente contenuta *in introscripto instrumento diei 20 Martii proxime prateriti.*

Riflessioni sull'istrumento de' 17 Dicembre 1635.

Or la causa aggiunta in questo istrumento della dazione *in solum* fatta della imposizione sull'olio, *stante ETIAM confirmatione DICTÆ CESSIONIS facta per eandem Majestatem mediantibus litteris*, della conferma di qual cessione si può intendere, una volta che si dice *dicta cessionis*, se non se della cessione delli Uffici per franchi, e liberi, che nell'istesso periodo immediatamente erasi distinto largamente contenersi nell'istrumento de' 20. Marzo 1635., ch'era il *Marzo proxime prateritus.*

Dunque *mediantibus litteris* fu confermata la cessione del Giustiziere, della Portolania, e della gabella delle meretrici fatta dal Vicerè coll'istrumento de' 20. Marzo 1635. per liberi, *& absque pacto redimendi.*

La lettera, di cui si vale il Fisco, si è spedita in Madrid in data de' 2. Marzo 1635, preventiva ancor all'istrumento rogato non prima de' 20. Marzo 1635, sicchè altre furono queste lettere, colle quali il Vicerè dichiarò, d'aver il Monarca confermato la cessione da esso Vicerè fatta delli riferiti Uffici; *ut latius continetur* nell'istrumento de' 20. Marzo 1635.

Più colla lettera de' 2. Marzo 1635 niuna conferma si fosse realmente, ma si disse *tenge por bien* di consumare queste carte regali, che si additano nell'istrumento de' 12. Dicembre 1635, si dicono essere assolutamente confirmative.

Che se si fosse stimato accordare alla Città, dopo le tante rispettose ricerche fattene, di praticare le sue diligenze negli stessi Registri delle carte dirette al Vicerè Conte di Monterey, forse, e senza, quanto si dice, e riflette, si toccherebbe colle mani.

Non si fermò a questo l'ossequio, l'amore, e il rispetto di questo Pubblico verso il suo Monarca.

Nel 1637 ecco, che sorge pretesione fiscale: si disse, che il donativo era stato di un milione, e per esso annui *duc. 100 mila.*

Istrumento de' 21
Febrajo 1637

Che stante gli priami affetti fatti nel Collaterale delle due Gabelle del terzo grano a rotolo sù li commestibili, e del carlino a storo d'olio, non era giunta la rendita ad annui ducati 100 mila.

E perciò le anzidette due Imposizioni, o siano Gabelle, stabilite per sodisfazione del milione, venivano a rimaner cedute, e date *in solutum* alla regia Corte in sodisfazione di ducati 965 mila, e per essi annui ducati 96500.

Quantunque però una tale idea del Fisco avesse l'ostacolo, che la dazione *in solutum* delle dette Gabelle fu fatta alla regia Corte, alla ragione del 10 per 100, ed essa regia Corte poi le aliendò col grandissimo vantaggio della ragione dell' 8 per 100; onde lucrò 206200 sopra del milione.

Pur tuttavia la divozione, ed amore di questo Pubblico fece sì, che il Vicerè Conte di Monterey avesse a 21 Febrajo 1637 stipulato altro istrumento di convenzione colla Città.

In questo istrumento si enunciò la dazione *in solutum* delle due Imposizioni, e Gabelle in sodisfazione di ducati 965 mila, e per essi annui ducati 96500. per lo donativo di un milione, e per esso annui ducati 100 mila, come appare DALLE CAUTELE STIPULATE PER MANO DEL NOTARO DI QUESTA FEDELISSIMA CITTA' A 20 DI MARZO, e a' 12 Dicembre 1635, alle quali per maggior chiarezza del fatto SI ABBLIA RELAZIONE.

Si fermi un poco, e si noti, che sempre si ratifica, e conferma nettamente l'istrumento de' 20 Marzo 1635, senza aver l'occhio alla lettera confidenziale di Filippo IV. de' 3 Marzo 1635 scritta al Vicerè, perchè non esecutoriata, e con ciò nulla, ed invalida; anzi dalle nuove carte regali additate nell'istrumento de' 12 Dicembre 1635 contraddetta.

Ma si ripigli il filo di questo quinto istrumento: si descrisse la nuova pretensione fiscale, e che perciò erasi convenuto colli Deputati delle Piazze per final pagamento di ogni pretensione della regia Corte di pagarli altri ducati 50 mila, oltre di altri ducati 5000, che già si ritrovavano prima sodisfatti dalla Città.

Si dichiarò, che per adempirsi al pagamento di questi ducati 50 mila, dalli stessi Deputati delle Piazze, costituiti per lo donativo anzidetto, erasi a 12. Gennaro 1637 imposta nuova Gabella di un grano a tomolo di farina.

Che questa i Deputati per il capitale di ducati 50 mila avevano alienata, e data *in solutum* a Bartolomeo d'Aquino insieme coll'alaggio, e col dominio, ed amministrazione di essa Gabella, e parimente col patto de *retrovendenda* quandocumque in beneficio della detta Città, sol. 126 assi del mez. grano.

Che

Che per la validità , e sussistenza maggiore dell'atto erasi ricorso al Vicerè , e Collaterale : e che per il Vicerè , e Collaterale erasi a 11 Febraro 1637 prestato l'assenso , e tutta l'autorità .

Si passò dal Vicerè a dichiarare di aver ricevuto a detta Università , & hominibus hujus fidelissima Civitatis Neapolis , & pro ea ab ejus Deputatis per medium Banci Spiritus Sancti duc. 50. m. de carolenis de pecunia eidem Universitàti perventa , sive pervenienda a dicto Bartolomæo de Aquino .

Et sunt dicti duc. 50 m. , ut dictus Dominus Vicerem dixit, **AD COMPLEMENTUM SUPRADICTI MILIONIS** , & pro eo annuorum ducatorum centum mille donativi predicti , & de omni alia pretensione , quam regius Fiscus habebat contra supradictam fidelissimam Civitatem in causa dicti complementi , modo , & forma prout declaratum est in instrumento rogato inter dictam regiam Curiam , & predictam fidelissimam Civitatem manu Notarii Jo: Marini Stinca, fol. 136. a r. & 137. proc. della ricompra del mezz. gran.

Ed il Vicerè col detto istrumento ne fece la quietanza alla Città .

Et amplius dictus Vicerem dicto nomine quietavit &c. dictam fidelissimam Civitatem **DE DICTO INTEGRO MILIONE** , ut supra donato , & pro eo dictorum annuorum ducatorum centum mille faciens &c. finalem quietationem &c. , a fol. 135 ad 140 atti della ricompra del mezzo grano .

Cosichè per il donativo di un milione ne ritrasse la regia Corte non solo il detto milione , ma altri duecento sessantuno mila , e duecento ducati .

E Pure questo è poco : fan sapere i nostri Istoric per l'ap- punto nell'occasione di tali guerre , e bisogni del Regno in tempo dell' additato Vicerè molto di più .

Il Parrini al tom. 2 dal fol. 153 con i seqq. ed al fol. 162 scrive, che quei che fecero il conto di tanti soccorsi spinti dal Conte, non solo nel Milanese, ma anche in Catalogna, e nella Provenza , dicono, che montassero al numero di 5500 Cavalli, 48000 Pedoni , e tre milioni e mezzo di scudi , **OLTRE IL DANAJO CONSUMATO NELLE FORTIFICAZIONI DELLE PIAZZE DEL REGNO** , nel ruolo di questa gente, nella spedizione delle armate navali , nel mantenimento dell' Isola di S. Margarita , nella fabrica di sei Vascelli da Guerra , di alcune Galee per accrescere la Squadra al n. di 16 , e 208 pezzi di Cannoni , come anche nella compra di 70 m. archibugi, moschetti, e picche per la Fantaria , e delle pistole , e corazze per la Cavalleria .

Uscivano queste spese dalle sostanze de' sudditi , ch' erano coti-

Miserie della fedelissima Città , e del Regno per li soccorsi dati , e donativi fatti al Re Filippo IV

d'anamente costretti a somministrare nuove somme per la necessità delle Guerre, ed altri bisogni della Corona: DONDE ERASI CAGIONATA BUONA PARTE DEL DEBITO DI QUINDICI MILIONI, DAL QUALE SI RITROVAVA AGGRAVATO IL PATRIMONIO DELLA CITTA', CHE NE PAGAVA GL' INTERESSI A CREDITORI DAL FRUTTO, CHE PERVENIVA DALLE GABELLE

Accompagnava l' Autore della Storia Civile *loc. cit. pag. 356.* Non furono veduti ne' passati Governi degli altri Vicerè **SOC-CORSI SI' SPESSI, E SI' POTENTI CAVATI DAL REGNO**, quanto quelli, che si fecero in tempo del Conte di Monterey, non solo per lo Milanese, ma per la Catalogna, per la Provenza, ed altrove; e coloro, che si presero la brig-a di tenerne conto, calcolarono, che di gente, il numero arrivò a 5500 Cavallo, e 48 m. Pedoni; **E DI DANARO LA SOMMA ASCESE A TRE MILIONI, E MEZZO DI SCUDI; OLTRE AL DANARO CONSUMATO NELLE FORTIFICAZIONI DELLE PIAZZE DEL REGNO, NELL' ARROLLAMENTO DI TANTA GENTE**, nelle spedizioni delle Armate navali, nel mantenimento dell' Isola di S. Margarita, nella fabbrica di sei Vascelli da Guerra, e d' alcune Galee per accrescere la Squadra al numero di sedici, e di 208 pezzi di cannoni, come anche in quella di 70 m. archibugi, moschetti, e picche per la Fanteria, e delle pistole, e corazze per la Cavalleria.

COTANTE, E SI' INSOPPORTABILI SPESE TUTTE USCIVANO DALLE SOSTANZE DE' SUDDITI, E DALLI PATRIMONJ DELLA CITTA', e delle Communità del Regno, che continuamente eran costrette a somministrare nuove somme per la necessità di tante infelici, e mal fortunate guerre, e per li tanti, e continui bisogni della Corte di Spagna; **DONDE FU IN BUONA PARTE CAGIONATO IL DEBITO DI QUINDICI MILIONI, DEL QUALE SI TROVAVA AGGRAVATO IL PATRIMONIO DELLA CITTA', LA QUALE NE PAGAVA L' INTERESSE A CREDITORI DAL FRUTTO, CHE PERVENIVA DELLE SUE GABELLE.**

E ciò nè meno bastando, furono più volte a Forastieri tolte le loro entrate, e sovente anche quelle, che possedevano i Regnicoli sopra gli arrendamenti, e fiscali.

S' IMPOSERO PERCIO' MOLTE ALTRE GRAVEZZE, ESSENDOSI AGGIUNTO ALLA GABELLA DELLA FARINA, PRIMA CINQUE GRANA, POI ALTRE SETTE PER MOGGIO: UN GRANO PER ROTO-

LO

LO ALLA GABELLA DELLA CARNE, ED UN CARLINO SOPRA CIASCUNO STAJO D'OLIO, BISOGNO' PAGARE I SEICENTO MILA DUCATI, CHE IL CARDINAL INFANTE DIMANDO' DA MILANO; CONTINUARE A SOSTENER LE SOLDATESCHE, CHE GUARDAVANO IL REGNO: *unir nuove milizie per reclutare gli eserciti, che teneva sparsi la Spagna in più luoghi: fornir l'armate navali, e sostenere l'Isola di S. Margherita, e di S. Onorato, occupate in Francia, finchè di nuovo, nel mese di Maggio del 1637 costrette dalla fame, non cedessero all'armi di quel Re, e tornassero sotto il di lui dominio.*

IN questo anno 1637 però vi è una marca, che troppo conferma, e dichiara la concessione del Giustizierato, della Portolania, e della Gabella delle Meretrici essersi sempre più dalla regia Corte riconosciuta *semper, & in perpetuum libera della Città, & absque pacto recemendi*, e che la lettera confidenziale de' 2 Marzo 1635., che il Fisco mette in mezzo, non ebbe mai luogo, e che altre nuove carte Regali confermarono il contratto de' 20 Marzo 1635.

Litigio fatto nel 1637. tra la Città, ed il Fisco per impedire a questo la vendita delle Portulanie delli Casali di Napoli, perchè di pertinenza di questa fedelissima Città.

Durando tuttavia il bisogno delle stesse guerre, nel 1637. in forza delli stessi privilegj, e facoltà di sopra additate il Vicerè Conte di Monterey espone venali i Casali di questa Città, **INSIMUL CUM JURE PORTULANIE.**

Si oppose questa fedelissima Città.

Dubitandi ratio ex eo nata, quod jus Portulanie Principis beneficio fuit translatum in hanc Civitatem, & a se omne jus abdicavit, adeout nihil in Principe remanserit. Arias de Mesa lib. 2 variar. resol. cap. 17. n. 5.

Il Fisco, a cui premeva alienare i Casali di questa Città, li quali non li trovava a vendere *nisi cum jure Portulanie*, alle opposizioni della Città, rispondeva, che sebbene per legge la Città non poteva essere astretta a vendere la roba sua contro la di lei volontà per il testo nella *l. invitus D. de contrabend. empt.*, e della *l. nec emere Cod. de jur. delib.*

Tamen inter alias exceptiones, quas habet hac regula illa insignis est, ut non procedat in re communi inter Fiscum, & privatum.

Tunc enim ex peculiari privilegio, quod Fiscus habet, potest vendere rem, in qua habet aliquam portionem, etiam minimam, REFUSO PARTIS PRETIO cum Domino, aut Consorte, ut constat ex l. 2. C. commun. rer. alienat., l. unic. C. de vendit. rer. Fisc. lib. 10.

Tanto più, *quod vendita simul tota re majus pretium se ne ritrova: Arias de Mesa loc. cit. n. 1. & 2.*

Si

Si replicava per parte della Città .

Hinc Advocati Civitatis non temere contendebant , hodie Fiscum non posse quidquam habere ratione communionis cum hac Civitate , quoad jus illud Portulaniae : Arias de Mesa loc. citat. num. 6.

Tuttavia si ebbe per vero, che rispetto ciaschedun Casale *ius Portulaniae constituit partem corporis universalis Casalium , ubi exercetur : Arias de Mesa loc. cit. n. 8.*

Et ita dubitari non oportet , quod cum exercendae sint ambae jurisdictiones (cioè l' alta , e suprema , e la bassa della Portulania) in eodem loco , & respectu earundem Personarum sit inter eos communio : Arias de Mesa loc. cit. n. 10.

Aggiunse il de Mesa al n. 18.

Et pro parte Fisci illud consideratur , quod Rem in beneficio , quod fidelissima Civitati indulsit , territorium non divisit , quod remanet in eadem forma , quae antea erat , sed tantum permisit , quod pars Jurisdictionis , quae ad Officium Portulaniae pertinet , per alium Magistratum exerceretur in eisdem Casalibus , retinente Principe dominium , & integram jurisdictionem illorum , & ita communionem cum Civitate .

Si avvalse il Fisco per radicare questa comunione dell' esempio di due diversi Possessori , uno della giurisdizione civile, e l' altro criminale *in eodem Castro , & loco ;* e riflettè, che sebbene le giurisdizioni si fossero separate, i titoli divisi, tuttavia *inter eos* si considerava una comunione, sicchè nella vendita di alcuna di queste giurisdizioni era preferito il Possessore dell' altra. *Arias de Mesa loc. cit. n. 19.* L' istessa comunione riflettè tra il Possessore delle prime, ed il Possessore delle seconde cause.

In conferma della comunione *Arias de Mesa loc. cit. n. 27.* riferisce, *in hac specie , in qua territorium non est divisum , & per consequens , neque jurisdictio divisa est , sed solum ejus exercitium , quod attinet ad Officium Portulaniae , Civitati Neapolitanae ex Regia indulgentia permissum est . Hac autem jurisdictio non exercetur in diverso loco post REGIAM CONCESSIONEM , sed intra eorundem Casalium Cancellos .*

S' inoltrò la Città avverso l' allegato privilegio Fiscale a dire : *Privilegium Fiscale , de quo agimus , tantum Fisco competere in rebus privatorum , non vero in his , in quibus communionem cum personis publicis , & privilegiariis . . . Praesertim , quia Privilegiatus contra pariter Privilegiarium non utitur privilegio suo . . .*

Sed respondebatur , habita relatione ad Fiscum , & comparatione ipsius omnes dici privatos Arias de Mesa loc. cit. num. 31 e 32.

Op-

Oppose dippiù la Città : *gravissimum esse, & iniquissimum rem, quam REGIA MAJESTAS semel vendidit, aut donavit Civitati evincere. Arias de Mesa loc. cit. n. 33.*

Si rispose per parte del Fisco. *Privilegium datum Fisco, quod rem communem possit vendere, non continet iniquitatem, nec indecentiam, ma essor giusto, e favorevole. Arias de Mesa loc. cit. n. 34.*

Aggiunse il Fisco, non esser questo caso di evizione: *in re proposita FISCUS AGNOSCIT, OFFICIUM PORTULANIE AD CIVITATEM PERTINERE: in evitione intenditur possessorem a re deturbari, sine refusione congrue recompensationis. At in nostro casu, etsi Fiscus vellet uti privilegio suo, PARATUS TAMEN EST JUSTUM PORTULANIE PRÆTIUM CIVITATI EXOLVERE Arias de Mesa loc. cit. n. 34. e 35.*

Arrivò il Fisco, per potere servirsi di un tale privilegio, a dire: *Cum Fiscus vendere intendat Casalia INTUITU DEFENDENDI REGNUM, exploratum est, quod si poterat juxta pretio bona subditorum auferre, non vero libere de eis disporre majori cum ratione poterit distrahere Casalia cum jure Portulanie cujus dominium conservat, REFUSQ CIVITATI PRETIQ præcipue habita communiione cum Civitate, Arias de Mesa loc. cit. n. 38.*

L'Avvocato Fiscale in questa causa fu il dotto Fabio Capece Galeota, il quale vi compose il responso Fiscale 28 : e dal n. 9 ad 19 pone tutte le ragioni della Città : indi dal n. 19 fino alla fine impegna le ragioni del Fisco, e riferisce, come pure Arias de Mesa, di avero a 18 Settembre 1637 guadagnato il Fisco.

Sobbene il de Mesa loc. cit. n. 39. porta di più, che ad alcuni de' Voranti facendo peso le ragioni della Città, opinarono, *faciendam esse diligentiam, ut si ipsa (parla della Città) mallet Casalia emere minori, aut equali pretio, ipsi addicerentur. Aut quod ipsa crearet, quod ipsamet Casalia se emerent, aut cum Fisco se componerent. Quod si Casalia extraneis fuissent distracta, Civitati REFUNDERETUR PRETIUM IN PECUNIA NUMERATA, quod ex officio Portulanie procederet.*

Or io dico così, se avesse avuto luogo la confidenziale lettera, scritta in Madrid a 2 Marzo 1635 su di un falso rapporto del Conte di Monterey al Re Filippo IV, a che potre tanto a tortura il suo ingegno, e la sua dottrina il Fiscale Galeota; a che tanto interessarsi nella decisione tra l'altri il Regg. Tappia, il quale fu uno de' Voranti? Questo Mini-

stro

stro era Reggente fin da Dicembre 1634, ed interpose l'autorità, ed approvazione in nome del Vicerè, e del Collaterale a 15 Dicembre sulla conclusione de' Deputati del donativo de' 9 Dicembre 1634.

Poteva il *Galeota*, Potevano il *Tappia*, e gli altri Reggenti del Collaterale uscirne in poco in questa causa, poichè potean ricorrere alla lettera di Madrid de' 2 Marzo 1635, ed il Fisco difendere, ed i Votanti decidere, che essendo in quella contenuto il patto di ricomprare, sebbene nel solo caso di abuso, poteva molto più di questo patto servirsi il Fisco, ed esercitarlo per quei Casali di questa Città, che vendeva; poichè la vendita la faceva *intuitu defendendi Regnum*, onde *refuso Civitatis pretio*, con giusta ragione poteris *distrabere Casalia cum jure Portulania*, senza la quale non trovava a vendere i Casali.

Ma non si vede questo dotto Fiscale, quantunque avesse scritto due anni dopo la data di quella lettera, aver stimato giusto di farne uso, o parola.

L Siccome questa fedelissima Città liberi, e senza patto di ricomprare acquistò; e possedè il Giustizierato, e la Portulania, senza circostanza alcuna del contenuto nella soprariferita privata lettera de' 2. Marzo 1635, così pure fu rispetto la Gabella delle Meretrici,

Giacchè in forza dello stabilito nel Collaterale a 15 Dicembre 1634, e del prescritto nel dispaccio de' 31. Dicembre dello stesso anno, come del convenuto ne' contratti de' 5 Gennaio, 20. Marzo, e 12 Dicembre 1635, e finalmente nel contratto de' 12. Febraro 1637 libera *de quelquier peso, y sin pacto de retrovendendo* fu ceduta, ed acquistata da questa fedelissima Città; e non già con la legge, e condizione *y quitar la Gaveta de las meretrices*, come diceis il Conte di *Monterey* al Re *Filippo IV.*, secondo si avvisa nella confidentiale lettera de' 2. Marzo 1635.

Che però questa fedelissima Città dopo l'acquisto fattone nel 1635, non già immediatamente l'abbattè, ed estinse, ma se ne mantenne nel possesso colla sua particolar giurisdizione: *giurisdizione*, che fin da suoi tempi ce ne fa memoria il Presidente *de Franchis decis. 68.*, e vi è la *pramm. 6 de meretric.*

Mentre avendo sperimentato coll'andar del tempo, e dopo più anni ch' essa Città teneva una tal gabella in mano, che neppure si andavano ad evitare que' scandali, e quei pregiudizj all'onestà di molti Cittadini: risolsero nel 1640 gli Eletti di quel tempo di dismetterla,

E perchè non vi era nella Città un tale obbligo, ma nasceva da

da una mira di buon governo, non poteva una tal dismissione farsi di proprio moto di essi Eletti; e perciò ebbero bisogno di ricorrere per rendere un tale atto legale, e legittimo alla giudiziaria autorità del Regente Grassiere, che allora era il meritevolissimo Regente Casanatte.

Quindi fattane atto stesso gli Eletti la giudiziaria istanza, con decreto di questo degno Ministro nel mese di Agosto dell'anno 1640 fu una tal Gabella dismessa, e non già nell'atto stesso, che fu alla Città la Gabella conceduta, siccome avria avuto a succedere, eziandio senza autorità giudiziaria, ma *de facto*, se per patto espresso nella concessione, secondo il falso enunciato nella lettera di Madrid de' 2. Marzo 1635, si fosse apposto.

Eccone la fedel testimonianza del *Toro in supplem. compon. verb. gabella imponi.*

Riferisce questo Scrittore, che ricevuta la Città la concessione di tal Gabella IN EXCAMBIUM del donativo, ET VISO INCONVENIENTI, QUOD EX HAC GABELLA IN DIES ORIEBANTUR SCANDALA, QUIA OB MALEVOLENTIAM ALIQUÆ PERSONÆ HONESTÆ AB EMULIS, ET INIMICIS INCUSABANTUR, ESSE MERETRICES; UNDE MULTA SCANDALA ET INIMICITIÆ, RIXÆ, ET DELICTA ORIEBANTUR.

Fuit tamen AD INSTANTIAM ELECTORUM (si noti essere stata risoluzione degli Eletti, e non già forza di condizione insita in concessione) *eiusdem fidelissimæ Civitatis INTERPOSITUM DECRETUM per Spectabilem Regentem Reg. Cancell. D. Mattheum Casanatte, Grassierum, sive Præfectum Annona...*, *ut sub poena Ministri, & ceteri Officialis dictæ Gabelle desistere debeant a tali exactione, & consignare debeant libros, acta, & scripturas Secretario Annona, UT DISMITTERETUR GABELLA PRÆDICTA IN FUTURUM. CUJUS DECRETI VIGORE FUIT EMANATUM BANNUM PER CIVITATEM, ET AFFIXÆ COPIÆ PER LOCA SOLITA ILLIUS. AD INSTANTIAM PRÆDICTORUM ELECTORUM.*

HÆC POSUERUNT IN OBSERVANTIA DE ANNO 1640, ET MENSE AUGUSTI.

IN conferma del libero acquisto senza obbligo di retrovendere fatto dalla fedelissima Città del Giustizierato, e della Portolania, sentasi ciò, che occorre nel 1646

In ossequio dello stesso Monarca Filippo IV. fece questa fedelissima Città altro donativo di un milione per lo bisogno delle guerre, che tuttavia continuavano.

Per mandare in effetto il donativo anzidetto, conchiusero i Depu-

Gli Eletti della Città dopo aver posseduta per più anni la gabella delle Meretrici, sperimentando che neppure s'evitavano li scandali, nel 1640 l'abatterono coll' autorità del Reggente Grassiere Casanatte.

putati delle Piazze , d' imponersi quattro Gabelle ; e della rendita di queste farfene vendita col patto di retrovendere in beneficio della Città fino al pieno di un milione : Staiban. tom. 2. resol. 200. n. 71.

Più mesi decorsero : più diligenze si praticarono così da' Deputati delle Piazze , come da' Regj Ministri per l' anzidetta vendita stabilita : ma pure la regia Corte non potè soddisfarsi di altra somma , se non se di circa ducati 500 mila .

Il Vicerè , che teneva tutta la premura di ammassare danaro , ed inviarlo , *postulavit a Deputatis predictis* , (delle Piazze) *quod pro nunc pro minori damno Civitatis ei consignare* (si noti una semplice consegna) *deberent Officia Justitiarum , & Portulania . . . , ac partem Gabelle Tabacchi . . . ad finem UT ILLA VENDI POSSENT , ETIAM CUM PACTO DE RETROVENDENDO IN BENEFICIUM CIVITATIS , & prætium ex eis perveniendum solvi deberet regie Curia in partem quantitatis ei debita per Civitatem .*

Li Deputati delle Piazze ricordevoli molto bene , che di tali Ufficj se n' era domandata la concessione *per sollevamento de' Cittadini* , e *por redimir las venaciones , que rezive el Pueblo con la jurisdicion de estos officios* , (come spiega la lettera esibita dal Fisco) non vollero consentire all' espediente proposto , e per sfuggirlo esposero , che se ne dovessero avvisare , e cerziorare tutte le Piazze .

Or se il Vicerè nel 1646 voleva per pagamento di quel donativo il Giustizierato , e la Portolania , per venderli col patto di retrovendere a favore della Città : egli è troppo evidente , che la regia Corte non teneva per la lettera di Madrid de' 2 Marzo 1635 patto di retrovendere a favor suo : giacchè in quelle urgenze avria potuto il Vicerè stesso vendere il Giustizierato , e la Portolania senza ricercarne la Città , ma esercitando il proprio suo patto di retrovendere .

Grazia dell' Imperador Carlo VI nel 1714

Questo legittimo ed oneroso acquisto , libero , e senza patto di retrovendere , fatto da questa fedelissima Città del Giustizierato , e della Portolania , si vede vieppiù stabilito , e radicato con regale atto nell' anno 1714

Ricorse la Città in questo anno alla Maestà dell' Imperatore Carlo VI. , allora quì Regnante . Espose il possesso , che aveva degli Ufficj di Giustiziere , e di Portulano per titolo oneroso , e corrispettivo di donativi fatti . Domandò per tanto non solo la conferma di una tal concessione nella maniera , come più pienamente , ed ampiamente questi Ufficj erano stati posseduti dalla Regia Corte , ma *ex gratia speciali , & ad uberius gratia cumulum* ne domandò nuova special concessione .

Non

Non terminarono neppure quì le suppliche della Città. Volle chiaramente, che sebbene l'attuale possesso, in cui si ritrovava, non venisse giustificato da titolo, e fosse *ultra & præter del titolo, O PURE AVESSO ESPRESSA RIPUGNANZA DI TITOLO*: e per qualunque litigio o risulta fiscale non solo introdotto, ma che in avvenire potesse nascere sopra de' suddetti officj.

A questa divota supplica assolutamente quel Monarca annuì. Niuna riserva. Niuna condizione vi appose, se non se la solita inveterata clausola della Cancelleria, cioè, purchè la Città fedelissima ne fosse stata, e ne fosse nel possesso.

Clausola adattata, ed usata per impedire qualunque pregiudizio, che si volesse cagionare al terzo, coll' esporli al Principe, la roba come propria.

Eccone le parole: **ITEM PERCHE' TIENE QUESTA FEDELISSIMA CITTA' PER TITOLO ONEROSO, E CORRESPETTIVO DI DONATIVI FATTI CON CONCESSIONI REGALI l' Ufficio di regio Giustiziere, e di Regio Portulano: perciò si supplica V. M. NON SOLO A CONFERMARGLI LE CONCESSIONI SUDETTE, con tutte le preeminenze, giurisdizioni, prerogative &c., come più ampiamente, e pienamente furono posseduti dalla regia Corte MA ANCORA EX GRATIA SPECIALI, ET AD UBERIORIS GRATIÆ CUMULUM, E PER TITOLO DI NUOVA, E SPECIAL CONCESSIONE ESPRESSAMENTE CONFIRMARGLI, E RESPETTIVAMENTE CONCEDERGLI con tutte le prerogative, giurisdizioni, preeminenze &c. colle quali al presente le possiede, ANCORCHE' LA POSSESSIONE ATTUALE NON VENISSE GIUSTIFICATA DA TITOLO, E FOSSE ULTRA, ET PRÆTER DEL TITOLO, O PURE AVESSO ESPRESSA RIPUGNANZA DI TITOLO (veggasi ora quanto inutilmente il Fisco si appigli alla *pramm. 4. de feud.*, ed alle parole del riferito dal Conte di Monterey, espresso nella lettera di Madrid de' 2 Marzo 1635, non se altera la *calidad*), di sorta che non solo QUALUNQUE RISULTA, O LITIGIO finora INTRODOTTO ad istanza del Regio Fisco sopra gli Uffici sudetti, s' insendano aboliti, ed estinti; ma anche PER QUALUNQUE RISULTA, E LITIGIO FISCALE, CHE IN AVVENIRE POTESSE SOPRA DI QUELLI NASCERE, BASTI PER TITOLO (si noti di bel nuovo) DIVALIDA CONCESSIONE DEGLI OFFICJ SUDETTI mentre giusta lo stato presente se gli dovranno avere non solamente per CONFIRMATI, ma per CONCEDUTI DI NUOVO.**

Non una, ma più concessioni regali si additano.

Su

Su di che vi cadde il Regio **PLACET QUATENUS TAMEN IN POSSESSIONE EXTITERUNT, ET EXISTUNT.**

Grazie di questa Città confermate, e giurate dal Monarca Cattolico Padre del nostro Re.

Questa grazia con tutte le altre, le quali dalla Maestà dell' Imperatore si ottennero dalla Città, e Baronaggio, furono follennemente giurate dall' Augustissimo Re Cattolico, Padre del Nostro Amabilissimo Monarca, nell'ingresso delle sue gloriose Armi in questo Regno. La grazia in fatti della centenaria, e le altre tutte sono state contro il Fisco in varj rincontri costantemente osservate.

ED ecco, che il gloriosissimo Re Cattolico, sempre saldo nelle sue promesse, e giuramenti, riconobbe, e confermò nella Città sua fedelissima il giusto titolo, e possesso della non mai contrastata Portolania.

In punto nel 1754 il Cattolico Monarca volle provvedere, e riordinare la politezza della Città, che trovavasi al maggior segno ingombrata dalle occupazioni seguite de' Venditori, ed Artefici con gravissimo disturbo del Pubblico, che restava quasi privo del comodo delle vie.

Ordinò in prima il Sovrano alla Deputazione della Portolania, che di concerto col Portolano, avessero procurato di dar sesto a tutt' i venditori de' commestibili, in modo che però non producessero quell' angustia, che allora scorgevasi nelle pubbliche piazze, con formare una pianta discreta insieme, e inalterabile di quello spazio, e di que' limiti, che assegnavansi a ciascuno.

Fu adempita tal' opera con fatica, e diligenza, e ne fu riscontrata la M. S., cui si umiliò altresì distinto, ed esatto ragguaglio del piano formato, che meritò puranche la Sovrana approvazione.

Ma siccome credettero in quel rincontro i Deputati di poter estendere la loro facoltà oltre l'economico, anche rispetto all' esercizio della giurisdizione, assumendosi eglino il carico d'invigilare per l' osservanza, e di procedere contro i trasgressori.

Il Re Cattolico ha per Ufficio della Città quello della Portolania, e ne distingue i carichi e le incombenze tra 'l Portolano attuale, ed i Deputati.

Quindi fu, che distinguendo il Re le diverse ispezioni, dichiarò, ed ordinò l' esercizio dell' Ufficio, che per quanto riferavasi o all' osservanza del piano stabilito, o all' esazione delle pene, o alle controversie particolari, che sorgessero, avesse dovuto procedere il Portolano, al cui carico si apparteneva di dare le provvidenze opportune secondo il bisogno, lasciando bensì l'arbitrio alle parti, di potersi gravare della sua giurisdicatura.

Ma quando accadeva di doverli o innovare il sistema ordinato, o ampliare nuove concessioni, allora il Portolano avesse do-

dovuto comunicarlo alla Deputazione, per risolvere unitamente gli espedienti più acconci.

Ecco il tenore della Sovrana dichiarazione responsiva alla rappresentanza de' Deputati, fol. 108 a r. e 109. Atti presso l'Attuario Pagano.

Su Magestad assi como benignamente se sirve declarar se satisfecho de la conducta de los mismos, assi abora, para la extable subsistencia de tal obra; teniendo presente que la Deputacion no tenia facultad de formar la Conclusion riferida, y quitar jurisdicciones, MANDA QUE SE CONSIGNE AL PORTULANO DE ESTA CAPITAL COPIA DE LAS PLANTAS DE LA SITUACION DADA A TODOS LOS VENDEDORES DE LAS PLAZAS REFERIDAS *ya desembarazadas de salidas, o sean Cacciate, de Pennatas, y de qualquier otro, afinque, el mismo assi lo haga inviolablemente executar y observar;* PROCEDIENDO EL PORTULANO, EN CASO DE INOBSERVANCIA A LAS EXSTABLEGIDAS PENAS, Y DANDO LUGAR AL PREFECTO DE LA ANONA, EN CASO DE GRAVAMEN.

QUE DEVIENDOSE EN ALGUNA PARTE MUDAR, O ALTERAR, O HAZER NUEVAS CONCESSIONES EN LAS PLAZAS RIFERIDAS, *no pueda esto executar se por el solo Portulano* PERO' POR EL MISMO UNIDAMENTE CON LA DIPUTAZION DE LA PORTOLANIA, CUYA CONCLUSION SAYA DE HER CORROBORADA DE LA INTERPOSICION DEL BRAZO DEL PREFECTO DE LA ANONA

Que en las riferidas Plazas accomodadas baviendo cessato qualquier facultad, que per esto solo fin se comunicò a los Diputados Comisarios, EL SOLO PORTULANO CONTINUE A PROCEDER EN LOS CASOS DE CONTROVERSIAS, CON EL GRAVAMEN AL PREFECTO DE LA ANONA.

MI si dica di grazia dopo la serie di fatti così classici si può dare acquisto più legittimo, e solenne di questo fatto dalla fedelissima Città del Giustizierato, della Portolania, e della Gabella delle Meretrici liberi, e senza patto di ricompra? Si può dare acquisto più solenne, più di buona fede, corrispettivo al servizio d' un milione fatto dopo altri ingenti soccorsi al proprio Sovrano? Si può immaginare distrazione più propria, e corrispondente riguardo a sudditi così fedeli, e grati verso il Sovrano istesso?

Ma che sto a dire, si può supporre munificenza, e contratto più utile ad un Sovrano in ricevere una ricompensa in niente proporzionata a quello, che dà, e così ingentemente più vantaggiosa?

C

E

Giudizio introdotto dal Fisco nel 1760 per la ricompra della Portolania, e Giustizierato.

E Pure dopo cento venticinque anni, partito il Monarca Catolico da questa Dominante, ecco che la Città si vide sorpresa, con comune ammirazione dal Procurator fiscale colla scorta di un tal Denunciante *Bernardo del Giudice*; ed a 23 Luglio 1760 appoggiato a quella confidenziale lettera del Re Filippo IV in data de' 2 Marzo 1635 pretese dalla Città ricomprare il Giustizierato, e la Portolania, *fol. 11 e 13 atti della Portolania vol. 1.*

Con regal Dispaccio in data de' 13 Luglio 1760 fu ordinato alla Regia Camera, *d'informare con suo parere, individuando le circostanze di una tal denuncia.*

In esecuzione di questo regale ordine il Commessario di allora fu Presidente di *Ferdinando*, precedente istanza fiscale, con suo decreto delli 11. Agosto 1760. commise del tutto una relazione al Razionale del Cedolario.

Questa, ognuno ben vede, di essere un'azione intentata dal Fisco quasi contraddittoria de' contratti, e di quanto erasi trattato tra il Vicerè, il Collaterale, e questa fedelissima Città.

Giudizio intentato nel 1761 dal Procuratore fiscale per la ricompra dell'Arrendamento del mezzo grano a rotolo.

Ma ecco immediatamente, e nello stesso tempo il Fisco addosso di questa fedelissima Città, accompagnato da altro Denunciante *Dottor Francesco Conti* con altra azione opposta alla prima, pretendendo con sua istanza in data de' 18 Settembre 1761, appoggiato alli riferiti contratti, fatti dal Vicerè Monterey, la ricompra del mezzo grano a rotolo sopra de' commestibili, cercando in forza delli medesimi contratti sopra l'imposizioni nelli stessi contenute, di fare altrettanto vantaggio sopra di quelle al simile del milione, e di altri duecento sessantuno mila, e duecento ducati di più, che guadagnò la regia Corte in tempo, che le fu dato *in solutum* la detta imposizione colli riferiti contratti de' 5 Gennaro, e 20 Marzo 1635, nell'atto stesso che stava questi nell'altro promosso giudizio attaccando.

Nulla sgomentò l'intrigo di simili controposte azioni, e finalmente per parte del Fisco si andò avanti in amendue.

E siccome nella prima azione erasi ordinata la relazione al Razionale del Cedolario; così pure per questa seconda se ne commise con decreto de' 17 Dicembre 1761 *per Regiam Cameraam* altra relazione al Razionale Amatruda *fol. 108 atti del mez. grano.*

Relazione del Razionale del Cedolario.

Ecco in Aprile, ed in Giugno 1762 fuori l'una, e l'altra relazione: la prima riguardante la causa del Giustizierato, e della Portolania *fol. 250 vol. 1. atti della Portolania*: la seconda l'imposizione del mezzo grano a rotolo su de' commestibili *fol. 182 ad 184 atti del mez. grano.*

Il contenuto nella prima dal §. *Conclusione* fino al vers. *Avendo*

viendo comunicato , non consiste in altro , che in cercare di contraddire (sebbene contro il giusto , e contro il vero) i contratti passati tra il Vicerè Monterey , il Collaterale , ed i Deputati delle Piazze , e di snervarne la forza , ed il potere. Indi riferisce il Razionale del Cedolario , non esser utile , nè spedito alla regia Corte lo sperimentare il patto della ricompra per l'Ufficio del Giustizierato , sul motivo , che ne sia maggiore l'esito dell'introito per i gravissimi pesi , che vi sono annessi .

Propone come utile , e vantaggiosa al regio Erario la ricompra della Portolania .

Sul piede della non vera rendita della stessa in annui ducati 12366 26 , dedotti li pesi intrinseci a suo modo , dandovi egli il Capitale al 4 per 100 , e deducendone la somma di doc. 107250 , capital prezzo , ch'egli imagina , doverli soltanto alla Città dalla regia Corte restituire , dice , che sarebbe in lucro la regia Corte in ducati 200256 .

Ma qualora dovesse anche ricomprare il Giustizierato , e restituire per ciò i ducati 79 mila , che il Razionale a suo capriccio figura essere il capital prezzo del medesimo : in questo caso dice , che sarebbe in lucro di soli ducati 123156. 50 .

Il contenuto poi nella seconda relazione , e nelle istanze del buon Denunciante , tutto si aggira nella forza de' contratti fatti dal Vicerè Monterey , e nell' avere la regia Corte per la *datio in solutum* fattale dalli Deputati delle Piazze sempre accordato nelle contrattazioni il *ius luendi* , e così si divaga la Relazione nel fare una capricciosa idea del convenuto nelli stessi contratti , cioè di averli la Città soltanto riserbata la facoltà di ricomprare l'imposizione del mezzo grano co' frutti del Giustizierato , e della Portolania .

Relazione del Razionale Amatruda .

A' 16 Gennajo 1763 il regio Fisco spiegò la seguente istanza .

Istanza fiscale del 1763 per la sola ricompra della Portolania .

Fiscus visa relatione (che appunto si è la soprariferita relazione del Razionale del Cedolario) *dicit velle pro nunc exercere pactum reemendi Officium Magistri Portulani ; ac proinde instat proponi ad finem faciendi consultationem S. R. M.*

Successivamente il Fisco sollecita in Agosto , Settembre , ed Ottobre 1764 la spedizione della causa della ricompra del mezzo grano , fol. 220 224 230 atti del mezzo grano a rotolo .

Decreto per Regiam
Cameram del 1768
con cui s' accorda
al regio Fisco la ri-
compra dell' Arren-
damento del mezzo
grano a rotolo .

E Finalmente a' 17 Marzo 1768 dopo le più insuperabili strette, che ricevette la Città, nacque decreto .

Regia Camera declarat licere regie Curie recomere arrendamentum anniis grani pro quolibet rotulo comestibilium a Catu Consignationiorum ejusdem : salvis juribus huic Illustri , & Fidelissima Civitati recomendi prædictum arrendamentum pro extinguenda Gabella tantum , in qua recomprione SINT ETIAM SALVA JURA REGIO FISCO PRO OBSERVANTIA CONTRACTUS DE DIE 20 MENSIS MARTII 1635 , fol. 242. atti del mezzo gran.

OH Dio il Fisco vuole l' osservanza del contratto fatto dal Vicerè Conte di Monterey colli Deputati delle Piazze a' 20 Marzo 1635, per quello, che crede di giovarli contro la Città, e se ne riferba giudiziariamente le ragioni .
E poi come Domine non vuol stare all' osservanza dello stesso contratto, in cui si conviene espressamente .

Postmodum dictum Excellentissimum Dominum Proregem attento dicto servitio millia millium ducatorum , & pro eis dictorum annuorum ducatorum centum mille facto per dictam fidelissimam Civitatem dicta Catholica Majestati , & pro adimplendo conditiones in præmissis conclusione adiectas , & in specie cessionis infrascriptorum Officiorum , cessione , & renunciassse dicta, fidelissima Civitati IN PERPETUUM , ET ABSQUE PACTO REEMENDI Officium Justiciarum Majoris Annonæ , Officium Magistri Portulani , & Gabellam meretricium pro franchis , & liberis ab omni onere , ut apparet ex instrumento desuper celebrato sub die 5 Januarii præsentis anni 1635 manu magnifici Massimini Passari Regie Curie Notarii in quo etiam est insertus tenor , tam conclusionis dictorum Dominorum Deputatorum , quam dicti decreti Collateralis Consilii .

Vuole il Fisco per quello , che imagina a suo favore , l' osservanza del più volte detto Contratto de' 20. Marzo 1635.

E poi non vuol curare il Dispaccio del Vicerè Monterey per Collaterale de' 31 Dicembre 1634 , che fa causa del detto contratto , anzi allo stesso diede unicamente , ed assolutamente moto ?

Y ordena se le entreguen a esta fedelissima Ciudad los dichos Oficios , y Gavela , LIBRES DE QUALQUIER PESO , Y SIN PACTO DE RETROVENDENDO , conforme las instrucciones Y CON LAS CONDICIONES , QUE SE HAN AJUSTADO ; y manda QUE DE TODO SE HAGAN LAS CAUTELAS NECESSARIAS CON EL REGIO FISCO .

MA che: sotto il dì 23 Marzo, tanto per parte della fedelissima Città, quanto per parte de' Conseggnatarj se ne produsse il rimedio della restituzione *in integrum* avverso il decreto mentovato, *fol. 245, e 246 atti del mezzo grano.* Restituzione *in integrum* avverso del Decreto prodotta dalla Città.

Ed è notevole, che nel gravame de' Conseggnatarj per l'appunto si dice: *grava i suoi Principali . . . poichè si accorda al regio Fisco il dritto di ricomprare in forza de' contratti dell'anno 1635, d. fol. 246 a r. atti suddetti.*

E questi contratti oggi si vogliono inficiare, e diminuirne la forza?

MA avanti: stimarono a' 23 Aprile 1768 i Conseggnatarj del mezzo grano, per togliersi dalle angustie del litigio di offerire transazione.

Fu una tale offerta con regal Dispaccio rimessa al Tribunale della regia Camera, *a fol. 254 ad 258 atti sudetti.*

Non dissimile passo si vidde obbligata di dare questa Fedelissima Città, e con regal Dispaccio de' 25 Aprile 1768, fu parimente rimesso al Tribunale della Camera, affinchè nel tempo d'informare su l'offerta de' Conseggnatarj, informasse, e dicesse il suo parere su l'esposto della Città, *a fol. 259 ad fol. 261 atti del mezzo grano.* La Città offerisce transazione nella causa della ricompra del mezzo grano.

Fece la Camera la sua Consulta sopra amendue le richieste.

E con regal Dispaccio de' 27 Luglio 1768 venne definito. Dispaccio del Re de' 27 Luglio 1768

Il Re veduto tutto, VUOLE LA PURA, E SOLA GIUSTIZIA, non credendo di poter con altro, che con essa dar conto a Dio della sua amministrazione dello Stato, e del bene, e salute de' Popoli, che Dio ha imposto alla M. S., e che deve preferirsi a qualunque interesse privato, fol. 268. a r., e 269. atti sudetti. in risposta della Consulta.

Non ostante tal dichiarazione regale, crederono i Conseggnatarj presentare nuova istanza sotto il dì 7. Agosto 1768, migliorando la prima offerta transazione, *fol. 273 e 274 atti sudetti.*

Si oppose con ragione la fedelissima Città con istanza de' 9 Agosto 1768, *fol. 275 d. proc.*

E Finalmente a' 18 Agosto 1768 propostisi nella regia Camera i due rimedj della Città, e de' Conseggnatarj: per parte di questa fedelissima Città si produsse *in Aula* nuova istanza, in cui dolendosi ossequiosamente, che per parte del degnissimo Avvocato Fiscale pareva, che si piegasse piuttosto alle domande de' Conseggnatarj, volendo, che su di quelle si fosse fatta Consulta al Sovrano, trascurando in tutto le domande di essa Città, che si era intieramente posta nelle mani della clemenza, e della pietà del Principe, e soggiacere a qualunque regale determinazione, quandochè

il disparere nato tra i Giudici nel decidersi la causa, era unicamente stato per le ragioni della Città, niuno di essi avendo affatto in considerazione i Consegnatarj: che però rinnovando la stessa remissione al Principe, fece istanza, che la Consulta, che si richiede dal regio Fisco, debba cadere non già sopra l'istanza delli Governatori dell'Arrendamento suddetto, ma sopra la presente istanza di essa fedelissima Città, fol. 279 *o a r. atti sudetti.*

In vista si definì nello stesso momento la causa: e fu deciso.

Decreto della regia Camera del 1768 alorchè si proposero le due restituzioni *in integrum.*

Non esse deferendum petita in integrum restitutioni pro parte Consignatariorum Arrendamenti unius grani pro quolibet rotulo comestibilium, fol. 246.

ET VISA INSTANTIA PRÆSENTATA PRO PARTE ILLUSTRIS, ET FIDELISSIMÆ CIVITATIS IN AULA FIAT CONSULTATIO S. M. JUXTA APPUNTAMENTUM, fol. 281. atti del mezzo grano.

Dalla lettera del quale decreto ognun ben vede, che siccome fu rigettata la restituzione *in integrum* prodotta per parte de' Consegnatarj; così rimase indecisa, e pendente, siccome tuttavia pende la restituzione *in integrum* prodotta per parte della fedelissima Città.

IN esecuzione del deciso, ed appuntato, si fece la Consulta al Re in data de' 27 Agosto 1768 ed il Re diede fuori il seguente regal ordine a' 17 Settembre 1768, fol. 283 *a r.*, e 284 *atti del mezz. grano.*

Dispaccio del Re de' 17 settembre 1768 con cui si ordina, che insistendo la Città per la ricompra del mezzo grano, si facesse congiuntamente la causa sulla Portolania, e Giustizierato.

Mi comanda S. M. dire a V. S. Illustrissima . . . , che per esecuzione de' due decreti uniformi della Camera, vuol ricomprare a danaro contante:

E inerendo a suoi antecedenti ordini, non vuol nè pure colla Città transazione: BENE INTESO, CHE INSISTENDO LA CITTA' SI PACCIA GIUSTIZIA sentito il Fisco, e facendosi la Camera carico dell'istanza fiscale, DI FARE CONGIUNTAMENTE LA CAUSA PENDENTE SU LA PORTULANIA, E GIUSTIZIERATO.

Troppo sonoro, e chiaro è un tale ordine, che la giustizia, e clemenza del Re diede fuori; ordine più pio, che se avesse ammessa la transazione istessa, che insistendo la Città, si facesse giustizia, che insistendo la Città, nel farsi giustizia, si facesse congiuntamente la causa pendente su la Portolania, e Giustizierato.

In piedi del regal ordine si legge istanza fiscale: *Fiscus ob so decreto regia Camera diei 18 Mensis Augusti, ET PRÆSENTI REGALI RESCRIPTO DIEI 17 CURRENTIS MENSIS, ET ANNI INSTAT PRO EXECUTIONE EJUSDEM.*

E

E perciò domandò l' intestazione dell' arrendamento , fol. 283.
atti del mez. grano .

E Ra , siccome è questo regal ordine alligato presso gli atti del mezzo grano : credette il Denunciante del Giudice nel 1774 , che per essere tali ordini regali in altro processo , ed essere elassi più anni , potesse darsi il coraggio di spingere avanti la causa della ricompra della Portolania .

Ed ecco , che non ostante il detto paterno regal Ordine fervorosamente fece sì , che si trattasse una tal causa nella regia Camera .

Ma sotto il dì 1 Marzo 1774 sottò decreto , *quod infra quatuor dies audiantur Fiscus , & partes fol. 7 vol. 2 della Portolania* .

Notificato tal decreto ad istanza del Fiscoa' 12 Aprile 1774 la Città , e la Deputazione della Portolania più cose con due istanze dedussero .

Primo , che il Fisco dichiarasse la sua intenzione circa l' Ufficio di Giustiziere .

Secondo *gradatim* , che se mai potesse aver luogo il patto di ricomprare , dovesse il Fisco restituire non già l'importo del prezzo della Portolania , e del Giustizierato , secondo che allora si trovavano dalla regia Corte impegnati , ma l'intera somma del milione , e duecento settemila duecento cinquanta ducati , quanto il Fisco ritrasse dalla vendita delle imposizioni ceduteli .

E gl' altri cinquantacinque mila ducati nel 1637 pagati per transazione : Ma dippiù dovesse pagare la quantità soddisfatta alli Affegnatarj della regia Corte sopra della Portolania , e del Giustizierato , le quali secondo il contratto doveansi pagare dal regio Fisco , per dare liberi , e netti tali corpi alla Città , e senza patto di ricomprare .

Si dedusse nelle stesse istanze ancora in forza del regal Dispaccio de' 17 Settembre 1768 , che unitamente doveva trattarsi , e giudicarsi della ragione della Città sopra l' arrendamento del mezzo grano a rotolo , anco per l' esistenza tuttavia del rimedio avverso il Decreto della regia Camera del 1768

Domandarono finalmente la produzione dell' original carta del Re Filippo IV , o pure potere adire la secreta Custodia , dov' è registrata , per poter fare la propria difesa , a fol. 16 a 20 , & 21 a 22 vol. 2.

In vista delle dette istanze a 18 Aprile 1774 l' Avvocato del Fisco fece la seguente istanza : *Fiscus visa presenti comparitione declarat , velle uti pacto recemendi pro uno , altero* Filco .

Decreto della Camera sopra le rispettive Istanze .

resque officio, ac provide stante presertim declaratione infra procedi ad ulteriora pro compilatione terminum, fol. 20. a r. vol. 2. Dopo di che a 6 Maggio 1774, senza sentirsi la Città, s'interpone decreto per regiam Corteram, quod terminus datus curat etiam super reemptione Officii Iustitiaribus, & exhibita copia in forma valide regalis Cedula (si caratterizza per Cedula la lettera confidenziale di Filippo IV. scritta in Madrid a 2 Marzo 1635 al Conte di Monterey) procedente ad ea, que incumbunt pro compilationi terminum, fol. 23. vol. 2.

IL Procuratore della Città nel vederli notificare tal decreto, si dolse di due cose : primo, che il termine non poteva correre, perchè l'originale non si era esibito della detta lettera, nè aveva la Città potuto fare le sue legali diligenze nel luogo ove si conservava : secondo, che il termine non si era dichiarato di correre su le cose dedotte per parte di essa fedelissima Città, fol. 24. vol. 2.

Decreto di termine sulle cose dedotte dalla Città nelle di lei istanze .

Circa questa seconda eccezione prodotta, audito Fisco, a 16 Maggio 1774 fu interposto decreto, in cui nel visis si disse *comparitionibus presentatis pro parte Illustris Fidelissima Civitatis Neapolis fol. 16, & 21 ad 22, ... fuit provisum, & decretum, quod terminus, alias ordinario datus nigora licitatorum decessorum, curat, etiam super deductis in citatis comparitionibus presentatis pro parte supradicta Illustris Civitatis Neapolis, fol. 28. a r. vol. 2.*

E fu notificato il Procurator Fiscale, fol. 29 d. proc.

Non si tralasciò per parte della Città di fare le continue reiterate istanze non meno per l'esibizione dell'originale, che almeno per l'osservazione del registro additato nell'estratta del magnifico D. Antonio Galilei, a fol. 31. ad 35 ifol. 37. e 38. & d r. fol. 41. e 42 fol. 46 fol. 48 fol. 50. fol. 52 e 53 54 fol. 55. ucha

Ma che fu sempre esclusa.

La Città guidò la sua domanda su la determinazione dell'Imperatori Diocleziano, e Massimiliano, contenuta nella *Ca. de divors. rescriptis. de divors. c. 1. §. 1. ubi dicitur Sacimus, ut authentica ipsa, etque originalia Rescripta, & non fira, non exempla eorum insinuentur.*

La Glossa ubi insinuentur, spiega, *id est in iudicio attendantur ad aliquam probationem faciendam.*

Ed in altro luogo la stessa Glossa, *sic ergo, authentica, & originalia Rescripta Iudicii presentanda, non autem exempla.*

Eta forma del testo restringe così per originalia, non per exempla fir probatio Rescriptorum.

Pro-

Prove della Città.

Produffa la Città i fuoi articoli dal fol. 104 a 148 vol. 2) Il contenuto di questi si è: nel primo, e secondo si deducono le gravezze, che riceveva questo Pubblico prima del 1634 dalli Ufficiali del Giustiziere della grassa: lo che viene anche giustificato dalla *pramm. 6. de officialibus*, e *O. del bis qua eis prohibentur*, e dal tom. 1. delli capit. e gravie pag. 116.

Nel terzo si portano le gravezze, che prima del 1634 inferivano a' poveri Napoletani gli Ufficiali della Portolanità: et lo comprova l'arresto 602 presso il Regg. de Marina. Cos e

Nel quarto l'abusi scandalosi della Corte della gabella delle meretrici: e lo comprova la *pramm. 6. e 7. de meretricibus*.

I testimonj vi depongono fol. 144 e 145 fol. 155 e 156 fol. 161 O. a. r. fol. 196 e 197 fol. 231 fol. 251 fol. 260 O. a. r. fol. 262 O. a. r. vol. 2.

Nel quinto si dice che lo stesso Tribunale della regia Camera a 31 Ottobre 1601 consultò il Monarca delle Spagne, che si fosse fatta vendita della giuridizione de' pesi, e misure, che si amministrava per il Tribunale della Zecca, per alleviare i Naturali tutti del Regno dalle vessazioni, molestie, ed estorsioni, che ricevevano da' Commissarj di quel Tribunale.

E che precedente parere del Collaterale fu promulgata la *pramm. 2. de ponderibus*, e *O. mensuris*, colla quale il Monarca dichiarò, che tal giuridizione la potessero comprare le stesse Università, *farà mas conveniente en vendersele a ella, pagando de que fue justo*, e si dichiarò similmente, che se la Città stessa di Napoli facesse a' comprarla, se la padria darà.

Nel sesto, che nel 1610 il Tribunale della regia Camera presentò, esser molto profittevole alla regia Corte, e alle Università del Regno, per evitare le vessazioni de' Popoli, che s' inferivano da' Conduccioni delle Portolanità, ed accordarsi le Portolanità tutte alle dette Università, e perciò imponersi dodici grana per ciaschedun faoco, e così fu eseguito con arresto generale: il conferma il Regente Galeota in addiz. ad controcl. 53 art. 3. 1639.

Nel settimo per tutto il vigesimo articolo si deducono i fatti di sopra esposti.

Nelli 21. 22. e 26. art. si fa parola della vigilanza di essa Fedelissima Città nell'esercizio della Portolanità, per cui con approvazione del Collateral Consiglio nel 1672 se ne sospesero gli affari, e si stabilì doverli per *turnum* amministrare dalle Piazze: e non mai essere succedati aggravj, ed inconvenienti, e le pene ancorchè giuste, e legittime essersi fem-

Gli Articoli da qui fino al 40 riguardano l'elazione della sola Portolanità.

sempre rimesse, o al più esatte in somma tenuissima, e dal 1751 per tutto li.1760, non esservi stata esazione di pena alcuna: e chiunque avesse creduto, e credesse esser gravato dalli ordini, e decreti del Portolano, avere il richiamo al Prefetto, dell' Annona, e da questo in passato al Collateral Consiglio, oggi alla real Camera di S. Chiara.

Depongono i testimonj fol.146 O a r. 147 e 148 fol.154 a r. fol. 157 158 O a r. fol. 167 e 168 fol. 175 e 176 a r. fol. 182 e 183 fol. 189 e 191 fol. 198 e 199 a r. fol. 206 e 208 fol. 215 a r. fol. 222 ad 230 fol. 231 e 234 fol. 235 a r. e 236 O a r. fol. 244 a r. e 245 O a r. fol. 252, e 253 O a r. vol. 2.

Nelli arr. 23, 24, e 25 si distingue l' antichità della esazione, e la forma, e maniera della stessa, ed i suoi diversi rami, e ragioni per molto tempo prima, che l' acquistasse la fedelissima Città.

Contestano le pruove fol. 146 a r. e 147 fol. 157 a r. O 158 fol. 167 O a r. e 168. fol. 175 a r. e 176 fol. 183 O a r. fol. 189 e 190 fol. 198 O a r. e 199 fol. 207 O a r. e 208 fol. 216 O a r. e 217 fol. 223 O a r. e 224 fol. 236 O a r. e 237 fol. 245 O a r. e 246 fol. 252 O a r. e 253 O a r. vol. 2.

Si deduce nelli arr. 27, 28, 29, 30, 31, 32, e 33, come dopo essersi dalla Città acquittati il Giustizierato, e la Portolania, aver molto minorate l' esazioni da quello, che prima s' esigeva in tempo della regia Corte, ed anco più agevolate nel modo del pagamento; ed essersi l' esazioni suddette regolate non già indistintamente, e senza eccezione, come si faceva dalla regia Corte, ma secondo la qualità, e luoghi più o meno principali, e frequentati di questa Dominante.

Comprovano i testimonj fol. 143 O a r. fol. 148 a 149 fol. 159 a 160 fol. 169 a 170 fol. 177 fol. 183 a 184 fol. 209 a 201 fol. 216 a r. e 217 fol. 223 a r. e 224 fol. 232 a r. e 233 fol. 236 a r. e 237 fol. 245 a r. O 246 O a r. fol. 253 a r. O 254 O a r. vol. 2.

Nelli arr. 34, e 35 si porta, come per coloro, che con sporte, o con sedie avanti botteghe, per cafe, o altro, discretamente è stato solito esiggersi soltanto un grano, o un torrese al giorno proporzionatamente al luogo, e se gli Elettori hanno oltrepassato, sono stati severamente castigati.

Contestano i testimonj fol. 149 O a r. fol. 160, O a r. fol. 169 O a r. e 170 fol. 177 O a r. fol. 184 fol. 191 O a r. fol. 201 O a r. fol. 208 O a r. e 209 fol. 218 O a r. fol. 227

227 a r. e 228 fol. 239 O a r. fol. 248 O a r. fol. 257 O a r. e 258 vol. 2.

Nell' art. 36 si prova l' esazione per gl' animali , che van pascendo nelli distretti di questa Città , e Casali , e che per gli animali così grandi , come piccioli , che s' introducono , o rimangono per macellarsi , non si esigge cosa alcuna .

Sono le deposizioni fol. 261 O a r. fol. 263 O a r.

Nelli art. 37 , 38 , e 39 si distingue , che que' tenui diritti di pochi carlini , che per una volta si pagano al Tribunale di S. Lorenzo , a quello della Fortificazione , ed alla Deputazione della Portolanìa , sono per la matricola , che si concede a poter vendere commestibili , e per la designazione , e misura del luogo , che si destina al venditore , a tenore della Tariffa approvata dal Collateral Consiglio nel 1724 ; nella quale tariffa ancora si comprendono gli accessi , decreti , concessioni , e licenze per nuove fabbriche , o rifazioni , o accomodazioni di case .

Il confermano i testimonj fol. 149. O a r. e 150. fol. 160 , O a r. e 161 fol. 170 O a r. e 171 fol. 177 O a r. e 178 fol. 184 O a r. e 185 fol. 192 O a r. fol. 201 O a r. e 202 fol. 209 O a r. fol. 219 O a r. fol. 220 fol. 228 O a r. e 229 fol. 241 O a r. fol. 242 fol. 248 a r. e 249 O a r. fol. 257 O a r. e 258.

Nel 40 art. si prova , che per l' Ufficio del Giustizierato , non solo la Città non ha ritratto utile alcuno , ma ogni anno vi ha rimesso di proprio per mantenere un tale Ufficio ducati 1974. 29: fatto giustificato anche nella relazione del Razionale del Cedolario , per cui il Fisco dichiarò su le prime , di pretendere di ricomprare la sola Portolanìa .

Riguarda il solo Giustizierato.

Nell' art. 41 si prova , che tra ereditoti assignatarj , ed altre annue spese l' esito della Portolanìa è arrivato a giungere sino ad annui ducati 11951.

Pesi della Portolanìa , e non comprendersi in essa l' esazione della fetta del mellone , per cui non v' è avanzo .

Nell' art. 43 si giustifica , che intanto dal Razionale Niccolò de Curtis si riferisce avanzare ogni anno dalla Portolanìa ducati 4396 3 5 , e quelli pagarsi al Tribunale della Fortificazione per l' accomodo delle pubbliche strade , in quanto che per errore il detto de Curtis calcolò tra le rendite della Portolanìa l' esazione dell' melloni ; e quella del js. marittimo , e pezzo di creta , che oggi non si esigge : onde purgato un tale errore nell' esazione della Portolanìa si rileva non solo non esservi avanzo , ma perdita .

Nelli art. 41 , 44 , 45 , e 46 si deduce il separato acquisto dalla concessione ottenuta da questa fedelissima Città nel 1635 della Portolanìa , fatto dalla stessa Città dell' esazione sopra i me-

Particolare acquisto fatto nel 1698 dalla Città della esazione sopra i melloni.

i melloni di pane, e di acqua, e del jus marittimo, e pezzo di creta, quali due del *jus*, e *pezzo* oggi non si esigono. E si giustifica, come le dette tre esazioni erano con giusto titolo in proprietà de' Monasteri di S. Gregorio Armeno (detto volgarmente S. Liguoro), dell' altro della Sapienza di questa Città, del Monistero di S. Girolamo di Averfa; e che con pubblico istrumento stipulato per Notar Nicola Antonio di Monte a 12 Maggio 1698, in cui si distingue il titolo con documenti estratti dal grande Archivio della regia Camera, furono le dette esazioni date *in solutum* a questa fedelissima Città.

Che l' esazione de' melloni (detta volgarmente *ferra di mellone*) si esigge nella introduzione de' melloni in questa Città, suoi borghi, e ristretto alla ragione di grana cinque per ogni salma, grana trenta per ogni carro, grana quindici per ogni carretta, e grana quaranta per ogni barca. L' assodano i testimonj fol. 150 *o a r.* fol. 161 *o a r.* fol. 162 fol. 171 *a r.* e 172 fol. 178 *a r.* e 179 fol. 185 *o a r.* e 186 fol. 192 *a r.* e 193 fol. 202 *o a r.* e 203 fol. 210 *o a r.* fol. 220 *a r.* e 221 fol. 228 *o a r.* e 229 fol. 242 *a r.* e 243 fol. 249 *o a r.* fol. 258. vol. 2.

Il litigio ultimamente fatto svegliare con inganno a nome di alcune arti nella regia Camera contro l' esazioni della Portolania, fu ad arte procurato per pregiudicare la Città e l' esito l' ha fatto toccar con mani.

Nelli *art.* 47, 48, 49, 50, e 51 si comprova, che il litigio introdotto negli anni passati sotto la maschera di alcuni Consoli di arti nella regia Camera, dolendosi contro la Deputazione della Portolania, come se esigesse senza norma, e tariffa, fu affettatamente procurato da un tal Stefano Cinque, coll' opra di Gennaro Scarpa, che subornò due altri suoi Compagni. Si deduce ancora il decreto favorevole alla Deputazione fatto dalla regia Camera, e confermato in grado di nullità, prodotte da quelli stessi Consoli subornati.

E parimente, che formatafi ad istanza de' medesimi solenne giuridica tariffa dalla regia Camera, e quella pubblicata, perchè era riuscita maggiore della precedente esazione, che stava facendo la Deputazione secondo l' antico solito introdotto dopo l' acquisto del 1635 della Portolania, volle il Sovrano con regal dispaccio, che non si dovesse praticare alcuna innovazione a quello, ch' era stato solito farsi per lo passato, e che secondo il sistema in cui si rattrova prima dell' ultimo regolamento si poteva far continuare l' esazione: lo che si giustifica ancora dallo stesso regal dispaccio in data de' 29 Maggio 1774, fol. 94. vol. 2.

Lo dimostrano anco i testimonj fol. 151 fol. 162 fol. 172 fol. 179 fol. 185 *a r.* e 186 fol. 193 *o a r.* fol. 203 *o a r.* fol. 210. *o a r.* e 211 fol. 219 *o a r.* fol. 230 e 231 fol. 234 *o a r.* fol. 243 *o a r.* fol. 250 *o a r.* fol. 259 *o a r.*

Dall'

Dall' *artic. 52.* fino al *64.* si deduce l' *attinenza alla causa dell'* arrendamento del mezzo grano a rotolo cumulata colla presente , in esecuzione del *Regal Dispaccio* in data de' *17. Settembre 1768.* , *fol. 283. a r. O' 284. atti del mez. grano.*

Questo articolo tocca la ricompra del mezzo grano.

E particolarmente nell' *artic. 55.* si deduce aver domandato il regio Fisco l' *osservanza dell' istrumento de' 20. Marzo 1635.* ch' è in punto quell' *istrumento* , in cui si concede la *Portolania* , ed il *Giustizierato alla Città in perpetuum* , *O' absque pacto redimendi.*

Nell' *art. 57.* poi si comprova , di non avere la regia Corte pagato i suoi *creditori assignatarj* sopra la *Portolania* , e sopra la *Gabella delle Meretrici* , ed in particolare il *Principe di S. Agata* , e *D. Virginia Spinelli* .

Che la regia Corte non pagò secondo il convenuto li suoi creditori sopra la Portolonia , e gabella delle Meretrici .

E nell' *art. 63.* , che dalle *rendite della Portolania* , e *Giustizierato* , per le *spese sofferte del risacimento* , e *mantenimento delle pubbliche strade* , *aquedotti* , e *fonti* , e *politure de' pozzi negri* , niuno *avanzo* vi sia mai stato .

Qual uso siasi fatto delle rendite della Portolonia , e del Giustizierato ; e quali fossero state le continuate angustie della fedelissima Città , contengono li sequenti articoli .

Non si fan *mentire i testimonj* , sebbene la *cosa sia notoria* , *fol. 152 fol. 163 fol. 173 fol. 179 v r. fol. 186 fol. 194 O' e r. fol. 204 fol. 211. O' a r. fol. 220. fol. 228. a r. e 229 fol. 243. O' a r. fol. 250 fol. 260 a r. vol. 2.*

Finalmente nell' *art. 64.* si deduce , come dopo *eseguito nel 1635.* il detto *donativo del milione* , dove la *Città fare nel 1639* , e *1641 un segnalato donativo non meno di undeci milioni* , come si ha dalli *Capitoli grazie del Re Filippo IV pag. 156. tom. 2. delle grazie , e Capitoli* ; e che perciò sempre rimase *inabilitata per li maggiori pesi* che si dovette *addossare in servizio del Monarca* , a poter *adattare rendita alcuna in ricompra della imposizione del terzo grano a rotolo.*

Nell' *art. 66* maggiormente un tal fatto si comprova , atteso le *penurie* , in cui si ritrova la *fedelissima Città* per aver *supplito a pubblici bisogni nell' anno 1764.*

I *testimonj colle lacrime più* , che colle *voci* il *rammemorano* .

Queste oltre alle *scritture* , che a suo luogo si diranno , sono parte delle *prove fatte per parte della fedelissima Città.*

A Ll' incontro spiritosamente il *Procurator Fiscale* non ha *stimato darsi la pena di far prova alcuna* , nè per via di *scritture* , nè per altro *mezzo legale.*

Crede , che la *sola lettera confidenziale di Madrid* in data de' *2. Marzo 1635* , tale quale ella sia , basti per suo *Achille.*

Hoc ista sibi tempus miracula poscit.

Così

Così che a' 22 Marzo 1775 si è chiuso il termine: e si diede fuori il decreto di pubblicazione, fol 264 vol. 2

Punti, che si esaminano per la difesa della Città.

Dunque si accorra alla difesa della fedelissima Città.

- I. Che l'azione intentata di poter ricomprare il Giustizierato, e la Portolania dal regio Fisco non abbia sussistenza nè di fatto nè di legge.
- II. Che le conclusioni delle Piazze, la conclusione de' Deputati del donativo, il disposto dal Vicerè, e Collaterale contenuto nel dispaccio de' 31 Dicembre 1634, l'istrumento de' 5 Gennaro, e quello de' 20 Marzo 1635 apertamente fan conoscere, che la richiesta del Giustizierato, della Portolania, e della Gabella delle Merebrici, la di loro concessione, e l'acquisto fattone dalla Città, fu tutto libero *semper. & in perpetuum*, e senza patto di ricomprare, e non già temporaneo, in tenuta, ed amministrazione.
- III. Che la concessione senza patto di ricomprare della Portolania, e del Giustizierato fatta alla Città, non aveva bisogno di privilegio, ratifica, o assenso del Monarca: o si consideri fatta dal solo Vicerè: molto più se si rifletta fatta dal Vicerè regolatamente col Collaterale: o si riguarda come fatta in utile grande del Sovrano, in di lui servizio, e vantaggio nelle urgenze delle guerre, e per difesa del Regno: e finalmente perchè co' pubblici giurati istrumenti dichiarò il Vicerè tenerne piena facoltà.
- IV. Che i contratti de' 5. Gennaro, 20 Marzo, 12 Dicembre 1635, e 21 Febraro 1637 furono corrispettivi, ed onerosi, e siccome la Città li mantenne, ed eseguì per parte sua, così per legge civile per dritto delle genti, e ragione pubblica si deve mantenere, ed osservare per parte della regia Corte il convenuto da essa in forza de' detti contratti.
- V. Se di ratifica, beneplacito, ed assenso vi fosse stato bisogno, v'intervennero col fatto, vi furono coll'istrumento de' 14. Settembre 1635, in cui la regia Corte si costituì, ed accettò di possedere la gabella del terzo grano a rotolo in vigore dell'istrumento de' 20 Marzo 1635., col quale concedette il Giustizierato, e Portolania alla Città senza patto di ricomprare.
- VI. La lettera confidenziale, che il Fisco produce scritta in Madrid a 2 Marzo 1635 dal Re Filippo IV. al Vicerè Conte di Monterey, niente influisce a' riferiti contratti, perchè non scritta relativa alli stessi contratti di volontà del Re, ma appoggiata sopra una erronea, e mendace

ce

- ce lettera scrittali dal Vicerè in data de' 9 Dicembre 1635, e perciò niun uso se ne fece mai dal Vicerè, e dal Collaterale.
- VII. Per la lettera di Filippo IV de' 2 Marzo 1635, quando mai potesse aver luogo il preteso patto della ricompra, non militerebbe se non nel caso di qualche inconveniente, che non vi è stato giammai, nè vi è.
- VIII. Non volendosi mantenere il contenuto ne' contratti del 1635, e del 1637, il Fisco deve restituire tutto ciò, che per effetto di quelli contratti conseguì, o pure l'*id quod interest* alla Città, con rimanere a beneficio della stessa l'esazione della *fetta* del *mellone*: e non già deve soltanto pagare ducati 186250, come malamente crede il Razionale del Cedolario nella sua relazione.
- IX. Che la grazia onerosa ottenuta dalla Città nel 1714 dall'Imperator Carlo VI, e la ricompra del mezzo grano a rotolo fatta nel 1768 dal nostro Amabilissimo Sovrano per effetto de' contratti de' 20 Marzo, e 14 Settembre 1635, e l'osservanza del contratto de' 20 Marzo 1635 domandata dal Fisco, e prescritta dalla regia Camera col decreto de' 17 Marzo 1768, distruggono ogni idea fiscale.
- X. Che dovendosi in esecuzione del Dispaccio de' 17 Settembre 1768, ed in forza del termine compilato, far congiuntamente la causa della ricompra del mezzo grano per parte della Città, avverso il decreto della regia Camera de' 17 Marzo 1768; la fedelissima Città in vigore del litteral patto contenuto nell'istrumento de' 20 Marzo 1635 abbia il dritto della ricompra della imposizione del terzo grano a rotolo, ridotta poi a metà sopra de' commestibili,
- XI. Che la Città non sia abilitata soltanto a far la ricompra della imposizione del mezzo grano a rotolo colli frutti della Portolania, e del Giustizierato a fine di estinguere la detta imposizione, ma che le appartenga la facoltà di ricomprare liberamente con qualche danaro a suo utile, e vantaggio, essendo il comodo della mensa della Città il sollievo de' Cittadini ne' comuni bisogni della Patria.

C A P O I.

Che l'azione intentata, di potersi ricomprare il Giustizierato, e la Portolania dal regio Fisco, non abbia sussistenza nè di fatto, nè di legge.

L' Azione del Regio Fisco è di ricompra.

Dunque non può distruggere i contratti, perchè chi vuol ricomprare dà per vero il contratto dell'alienazione, e se i contratti han luogo, siccome lo debbono avere, dove in questi si contiene patto di dovere la Città concessionaria del Giustizierato, e della Portolania tali Uffici retrovendere *quandocumque* alla regia Corte?

Niente di ciò ne' contratti si contiene; anzi l'opposto si conviene, che la regia Corte cede liberi, *semper in perpetuum, nullum jus sibi reservans, & absque pacto redimendi* il Giustizierato, e la Portolania alla Città.

Ripiglia il Fisco, che nella lettera, scritta da Madrid a 2 Marzo 1635 dal Re Filippo IV al Vicerè Conte di Monterey, spiega il Re *pues los oficios quedan con el pacto de retrovendendo, y solo mudan de personas que los exerzan tengo por bien de confirmar, y aprobar la concession . . .*

La lettera di secreta confidenza scritta da Filippo IV al Vicerè a' 2 Marzo 1635 non fa parte ne' contratti, nè su degli stessi **FIGIT PEDES.**

Ma questa lettera del carteggio di particolar confidenza, fatta in risposta dal Re al suo Ministro sù di un secreto rapporto fattoli dallo stesso con lettera de' 9 Dicembre 1634, nulla influisce alli contratti, nulla ha colli stessi di comune, non è parte de' medesimi, non *figit pedes* su l'istessi.

Questa lettera non è il privilegio *in forma solita*, che *promisit curare* il Vicerè coll'istrumento de' 5 Gennaro 1635, *quod supradicta regia Majestas infra sen menses a presenti die presentem contractum ratificabit per privilegium in forma solita*, poichè quando scrisse il Vicerè a' 9 Dicembre 1634, i contratti non erano ancora formati; ed inoltre il dichiarò lo stesso Re Filippo IV, *tengo por bien de confirmar, y aprobar la concession de estas gracias en la forma, y con las calidades, que dezis haverse las becho, DE QUE EMBIANDO COPIA, SE DESPACHERA EL PRIVILEGIO.*

Intanto l'assenso, il privilegio, quando in essi si limita; o altera il contratto, limitano, e alterano, e si fanno parte del

del contratto istesso, perchè l'interposizione dell'assenso si mette per condizione del contratto *salvo assensu impetrando*, che contiene implicita la clausola irritante: ed i contraenti in esecuzione di ciò poi debbono ricorrere per ottenerlo a fine di convalidare il contratto, ed ottenendosi, o *in forma comuni ad tollendum obstaculum*, o dispensativa per lo contratto non coerente alle leggi, o limitativa dell'espresso, o alterativa per gl'interessi del Sovrano, il contratto coll'assenso, e col privilegio si uniforma, e da quelli riceve la sua interpretazione..

Non è così nel caso presente: il beneplacito, ed assenso del Sovrano non fu condizione del trattato, e convenuto col Vicerè, e col Collaterale; ma il Vicerè si assunse l'obbligazione di ottenerlo, *et per la confermazione, di questa concessione S. E. NE DOVRA supplicare S. M., acciò si degni concedere il suo beneplacito, et assenso*, e per parte della Città per non pregiudicarsi si disse, e spiegò a *maggior cautela*: tantovero, che illico si stabilì l'esecuzione del convenuto, *la E. S. ne la ponerà (parla della Città) in possessione, seu tenuta de' detti Uffici, et Gabella, li quali SE DOVRANNO esercitare per questa fidelissima Città*: ed a' 5 Gennaro ed a' 20 Marzo 1635 si diede *in solutum* dalla Città l'imposizione del terzo grano a rotolo sopra de' commestibili, e si trasferirono gli Uffici del Giustizierato, e della Portolania *semper, in perpetuum, absque pacto redimendi*, senza aspettarli punto il beneplacito, e l'assenso, come in simili contratti non necessario.

L'ottenere il beneplacito del Re fu assunto preso dal Vicerè; e si richiese a *maggior cautela*.

In queste circostanze, in cui il regal beneplacito, ed assenso si distinse *per una MAGGIOR CAUTELA*, e restò interamente a carico del Vicerè d'impetrarlo, con eseguirsi intanto il contratto, come si eseguì; a nulla osta la ratifica, ed il beneplacito, che assunse il carico, e promise il Vicerè di ottenere. *Reservatio beneplaciti Apostolici* (avvertì a proposito il Cardinal de Luca de feud. disc. 10 n. 7), *facta erat cum clausula, QUATENUS OPUS; ideoque necessaria non erat ejus impetratio, ubi jure cautum non sit*.

Anzi laddove per legge non sia necessaria la ratifica, e l'assenso, siccome è certo per l'ampia facoltà, che avevano i Vicerè di questo Regno, non pregiudica neppure, se non si trovi apposta la clausola *a maggior cautela*, e *quatenus opus*:

Quod procedit (prosegue lo stesso Cardinal de Luca nel luogo dinanzi citato) *etiamsi dicta clausula non esset adjecta, cum de jure ita reservata intelligatur, Gabriel conf. 92 n. 7 lib. 1, Seraphin. decis. 1027 n. 7, e 1309 n. 2, Bu-*

rat decis. 110 n. 23, Addent. ad Greg. decis. 192 lit. A. in fin., & passim in aliis, QUIA EST RECEPTESSIMA, ET QUOTIDIANA PROPOSITIO.

Sentasi al proposito il *Regense Capeclatr. consul. 108 n. 22* **TER-
TIA NULLITAS RESULTANS, EX QUA PRINCIPA-
LES CONTRACTUM RATIFICARE NOLUERUNT,
QUAMVIS PROCURATOR RATIFICATIONEM IPSO-
RUM PROMISSISSET, NON MERUIT A PARTE
ALLEGARI, CUM RATIFICATIO ERAT FACIENDA
AD MAJOREM CAUTELAM STANTE CONTRACTUS
VALIDITATE, ET NON AD ACTUM PERFICIEN-
DUM.**

Niun consenso con-
corre della Città cir-
ca il contenuto nella
controscritta lettera.

ED invero cosa mai con tale lettera di confidenza, scrit-
ta dal Re Filippo IV da Madrid in data de' 2 Marzo
1635 al suo Ministro in risposta di lettera da questo scrit-
tagli da Napoli a' 9 Dicembre 1634, entra la Città.

Si definisce il contratto per legge, che sia *duorum in idem
placitum consensus.*

Il consenso della Città in che concorre circa tal lettera?
In nulla.

Quindi ne viene, che anche per questo verso non può te-
nerfi conto del preteso patto di ricomprare, che si vuole
contenuto nella riferita lettera di Filippo IV.; poichè con
questo si distruggono interamente li contratti del 1635,
colli quali corresponsivamente al milione donato si conce-
derono *in perpetuum*, & *asque pacto redimendi* i due Ufficj
alla Città.

Contratti stabiliti, e celebrati con tanta buona fede, non
poteansi certamente senza lo scambievole consenso di
ambe le parti alterare, *Jas. in l. 1. n. 4. D. de pact.,
Peregrin. de jur. Fisc. lib. 2 tit. 3 n. 19, Rocc. respons.
49 lib. 1, Altimar. de nullit. contr. rubr. 1 quest. 1. tom.
3 n. 737.*

Una pretesa riserva di ricomprare alienissima, anzi destrut-
tiva delli contratti, non poteva mettersi in campo senza
l'espreso consenso, e positiva intelligenza della Città, che
conchiuse, e pattuì la concessione *in perpetuum*, e senza pat-
to di ricomprare degli Ufficj di Giustiziere e di Portolano.

I Sovrani *de ratione justitiae*, dice il Cardinal *de Luca*, sono
tenuti alla osservanza delle concessioni, che derivano da cau-
sa, o titolo oneroso; *de feud. disc. 4 n. 9.*

E lo stesso diritto, e la stessa forza sortiscono le concessio-
ni *remuneratorie*, come quelle, che passano in contratto,
de *Luc. loc. cit.*, *Felin. in cap. novis de judic.*, *Afflict.
decis.*

decif. 128 n. 10 , Capyc. decif. 121. n. 16 , Rovit. sup. pragm. Rubr. de revoc. gratiar. n. 9. O' seq., Capyc. Latr. decif. 199, O' consult. 38 n. 2 e 3.

Ed i Rescritti de' Principi, che ledono la ragione del terzo, prescrivono le leggi, che non si attendano, nè si esegua- no, l. 3, O' l. 7 C. de pracib. Imper. offerend., l. 6 C. si contra ius vel utilit. publ., Brunneinan. in l. quacumque C. de jur. Fisc., Heinnecc. elem. jur. lib. 1 tit. 1. §. 56.

NE dal ritrovarsi questa lettera stampata, ed inferita nel tomo de' Capitoli, e grazie potrà dedursene, che la Città sia nella stessa concorsia.

Niente obbliga la Città il ritrovarsi la lettera de' 2 Marzo 1635 stampata ne volume de' capitoli e grazie.

Non è noto per opera di chi si fosse una tale stampa nel 1720 formata: non vi è conclusione, o appuntamento di Città, perchè una tale stampa si formasse: non vi è regio imprimatur: e neppure si osserva fatta in Napoli, ma in Milano: nè vi è ordine regio, o commissione per tal compilazione, e stampa: nè il Fisco ha fatto prova nel termine.

La scienza nell' Università non si presume, se non quando ella è congregata in pubblico parlamento, Surd. conf. 323. num. 11 e 12, conf. 325 n. 63, Mantie. decif. 259 num. 6, Burat. decif. 285 num. 4 & ibi Ferentill. lit. A., Post. obser- vat. 36. n. 20.

Un semplice atto, che non si sa come, e per ordine di chi fatto, non può dare ad una scrittura quella forza, che la legge le toglie: e molto meno può indurre argomento di pregiudizio, o di accettazione contro un Pubblico, e contro una Università, la quale non s'intende mai pregiudicata, nè per legge potrà mai dirsi validamente obbligata, se non se nelle forme dalle leggi stabilite: Grazian. discept. forens. cap. 601 n. 39, Cagnol. in l. 2 n. 145 D. de orig. jur., Ferret. conf. 41 n. 4, Corn. conf. 46 col. 3 e 4. lib. 3, Bart. Ang. Gastr., O' alii communiter in l. sicut §. si quid Universitati D. quod cuiusque Univers. nom., Alciat. conf. 7 n. 14 lib. 3, Decian. conf. 437 n. 3.

A che però tanto discorrerla, se nell' istesso volume de' Capitoli, e Grazie, che si legge stampato in Milano nel 1720, siccome vi si legge stampata la lettera di Filippo IV de' 2 Marzo 1635, così nello stesso atto, e nello stesso volume si legge stampata la grazia dell' Imperatore Carlo VI del 1714 di sopra trascritta: onde qual concorso, quale accettazione di questa fedelissima Città si può indurre circa la detta lettera?

Il Vicerè non fece una concessione gratis, una mera grazia, ma fece una concessione attento il servizio d' un milione.

SCappa fuori il Signor Avvocato fiscale, che la concessione per l'appunto del Giustizierato, e della Portolania fu una

D z

gra-

grazia, che fece il Vicerè Monterey alla fedelissima Città .
Che con tai termini fu richiesta nelle Conclusioni delle Piazze -- ed insieme la supplicano , che facci grazia alla Città per sollevamento de' Cittadini degli Ufficj di Giustiziero , e di Portolano .

Che così si descrive nella conclusione de' Deputati delle Piazze -- avendo avuto mira , e considerazione alla grazia , che S. E. si è degnata concedere in nome di S. M. a questa fedelissima Città dell' Ufficio di Giustiziere , della Portolania &c.

Che altrettanto si caratterizza nella soprariferita lettera di Madrid de' 2 Marzo 1635. , en quanto a las gracias , que DICEIS , haver concedido a esta mi fidelissima Ciudad de los Oficios de Portolano , y de Justiciero .

Altro è però concedere il Vicerè gratis , nullo soluto pratio privilegium mere gratiosum nulla exigente causa , ch' è il caso del P. Affitto nella controu. 33. n. 33 , & 34 , citato dal Signor Avvocato fiscale .

Altro è a titolo oneroso di donativo richiedersi una grazia , ed accordarsi dal Vicerè .

La voci ossequiose ben dovute da fedelissimi sudditi a' loro Sovrani di *servizj* , di *donativi* , e di *grazie* , non alterano la natura intrinseca della cosa .

Sono stati in queste occasioni contratti reciproci di donazioni , contratti onerosi , e corrispettivi : la Città ha fatto i donativi straordinarij , vi ha posta la sua particolare richiesta ; ed il Sovrano per mezzo de' suoi Vicerè ha corrispettivamente donato in compenso le sue grazie ; sicchè deve mantenersi l' esecuzione di ciò , che si è convenuto , e donato .

E' punto questo esaminato prima nel Tribunale della regia Camera , e poi nel Collateral Consiglio presso il Reggen. Salernitano nella decis. 39 , in occasione del ripartimento del donativo di un milione , e duc. 20 mila , fatto nell' anno 1569 al Re Filippo II. ; quod approbaram , (così al n. 9.) quia sic videbatur expresse cautum in oblatione facta per Regnum & cum in donando potuerunt apponere LEGEM , quam VOLUERUNT , l. quoties C. de donationib. que sub modo istud Regnum , dum donavit , noluit simpliciter donare , ita quod Regnum simpliciter se solurum obtulisset , SED QUALIFICATE DONAVIT .

Il Regg. Sanfelice nella decis. 135 n. 30 : dico , quod nec Rex poterat privilegium revocare : privilegia enim hanc Civitatis concessa sunt propter servitia , & donationes , QUO CASU CONCESSIONES PRÆDICTÆ TRANSEUNT IN VIM CONTRACTUS , ET DICUNTUR LEGES

PA.

PACTIONATÆ, QUÆ EFFICIUNTUR IRREVOCABILES ETIAM PER PRINCIPEM , ET SUCCESSORES OBLIGANTUR PRO OBSERVANTIA , late Belluga in spec. Princip. . . .

Et licet Princeps sit legibus solutus , ligatur tamen dictamine rationis , qua obligatur ad observantiam pacti , & contractus , etiamsi essent contractus initi ab eius Prædecessore : ET NON POTEST REVOCARE PRIVILEGIUM CONCESSUM MEDIANTE PECUNIA , ex quo privilegium transivit in contractum & hoc casu etiamsi sit expresse revocatum privilegium cum clausula generali , vel particulari , non tolluntur pacta jurata .

Tanto più , che questa fedelissima Città per reiterate grazie de' Serenissimi Regnanti è stata esentata dall' obbligazione di donativo alcuno , ma tutto è rimasto effetto di mera volontà , e amore de' Sudditi .

Si desume con chiarezza dal volume de' *Capitoli , e Grazie* , e principalmente dalle grazie concesse dal Re Ferdinando I. nel 1459 , e nel 1486 . *cap. 15 pag. 26 tom. I* , e dalle grazie accordate nel 1503 , *cap. 17 pag. 56 tom. I* , *di non poter per qualsivoglia causa essere astretti a pagamento alcuno d' imposizione nuova , d' impronta , DONATIVO , o pagamento s' imponesse per detta Cattolica Majestà , Vicerè , Luogotenenti , Capitanei , seu Officiali EX QUACUMQUE CAUSA URGENTE , URGENTISSIMA , ETIAMSI FOSSE PRO STATU REIPUBLICÆ , ET TOTIUS REGNI , ET CONSERVATIONE IPSIUS , ATTEUTA LA LORO GRANDE INOPIA , E POVERTA' .- PLACET .*

Grazie tutte confermate nel 1505 *cap. 32 pag. 69 tom. I* . E da tempo in tempo giurate , confermate , e conservate alla Città da' Sovrani , come dal presente , che gloriosamente ci comanda .

MA quale azione mai si può credere da qualsivoglia Prudente del Regno , che il Fisco possa rilevare dalla responsiva al Vicerè fatta dal Re Filippo IV. a 2 Marzo 1635 ? Questa è estratta , come ho detto nel fatto , da un registro della separata Custodia delle carte pervenute da Madrid a' Vicerè del Regno da' Sovrani .

Documento della lettera del Re Filippo IV de' 2 Marzo 1635 di niun vigore .

Antonio Perez , pieno di spirito del dritto , nel *tit. Cod. 23 lib. 1 n. 9* ammonisce , che li Rescritti *neque alia præter ipsa authentica , atque originalia Principis MANU SUBSCRIPTA in judicio licet proferre , l. 3 hoc tit.*

Questa per esser legale , ed efficace , di fede , e credito nel Regno , si dovea tra l' anno esecutoriare , ed esecutoriata re-

gistrarsi per ordine del Collaterale nell' Archivio della regal Cancelleria.

Dunque il Fisco vuol agire con una carta non legale?

Dunque al Fisco manca la valida scrittura per piantare la sua azione.

Nota è nel Regno la *pramm. unic. de privileg. infra ann. exhibend.* dell' Imperatore Carlo V.

In questa si prescrive, *litteras, & scripturas de negotiis, & rebus ad dictum Regnum, & singulas personas ejusdem, quomodocumque, & qualitercumque spectantibus, tangentibus, & pertinentibus*, si dovessero eseguirsi dal Collaterale tra un' anno dal giorno della loro formazione, altrimenti si dichiarano nulle, ed inutili.

Il *Reg. de Filippis dissert.* 27 al num. 82, *dictio enim illa QUASCUNQUE scripturis addita, universalis est, omnia integre capiens . . . , tantaque virtutis, ut quae alias non includerentur, complectatur.*

Molte sono le decisioni del Collaterale, e del S. C., che han dichiarate nulle le lettere, privilegj, grazie, e concessioni regali non eseguite tra l' anno.

Leggasi il *Consiglier Giorgio* nell' *allegaz.* 3, il *Presidente Amato* nel *conf.* 33 n. 12, il *Consiglier de Rosa* nella *consult.* 49 al n. 17, *est autem haec pragmatica in viridi observantia, & procedis in omnibus privilegiis. assensibus, CONFIRMATIONIBUS, vel ALIIS QUIBUSCUMQUE REGIIS RESCRIPTIS.*

Ed in fatti nell' istesso volume de' *Capitoli e grazie* si osserva lettera regale dell' anno 1713, diretta al Vicerè Conte Daun circa le imposizioni prescritte dalle Illustri Piazze per la rifazione della Cassa Militare colla condizione di sospenderfi la decima degli arrendamenti, delle adoe, e de' fiscali.

Ed ecco, che si legge esibita tra l' anno nel Regno, e dal Collaterale si ordinò l' *exequatur juxta seriem, continentiam, & tenorem, & registretur tom. 2 pag. 247.*

E come le lettere regali circa la natura degli Ufficj, contenute nella *pramm. 3. de offic. ad Regiae Majestatis collationem spectantibus*, non si produssero tra l' anno nel Collaterale per l' esegutoriazione?

Non ripardò il Collaterale sulle prime tal' esegutoriazione, sul dubbio degli Ufficj conceduti a titolo oneroso?

Risoluto un tal dubbio colle altre regali lettere del Re Carlo II., e queste esibite tra l' anno nel Collaterale, si diede l' esegutoriazione tanto all' une, che all' altre.

Solo la presente lettera del Re Filippo IV. de' 2 Marzo 1635 non

non si sottometta ad esecutoriazione. E si vuole, che si abbia per reale, per valida, e che possa per quella il Fisco agire, o privare la fedelissima Città della Portolania, e del Giustizierato?

Quando se si fosse tra l'anno prodotta nel Collaterale, senza meno, come quelle degli Ufficj, avrebbe questa riparata il Collaterale, che aveva in unione col Vicerè in nome, ed unite del Sovrano trattato, e convenuto colla Città.

MA di più: tanto è vero, che questa lettera per se stessa non si può a' contratti, e simile nulla, ed invalida secondo il disposto nella *pramm. unic. de privileg. infra ann. exhiben.*

Che appunto il Re. Filippo IV a 24 Aprile 1634 diede fuori gli ordini contenuti nella *pramm. 75 de offic. Proc. Caesar.*, detta volgarmente *de capitoli della riforma.*

Prammatica esecutoriata nello stesso anno nel Regno dal Vicerè Conte di Monterey, e dal Collaterale.

Nel §. 31 della stessa pramm. si prescrive di doverci essere particolar libro nella regia Camera, in cui si fossero scritte, e notate tutte le alienazioni già fatte, e che si farebbero fatte in appresso dalla regia Corte col patto di ricomprare: e che si dovesse dar carico all' Avvocato, e Procurator Fiscale, acciò a suo tempo pensassero al dispegno di tali robe in simil modo vendute.

Sono le parole = *Item otro libro, donde se escrivan, y noxen todas las ventos bechas, y que se hizieren por nostra regia Corte cum pacto de retrovendendo: del qual dareis cargo, all' Avocado, y Procurator Fiscale, paraque a su tiempo acuerde el desempennio, que se haviere de hazer de ellos.*

Esibisca il Procurator Fiscale un tal libro? Faccia conoscere ch' essendosi in forza dell' additata lettera approvati li contratti, si registrò nel riferito libro ordinato farsi al Vicerè, ed al Collaterale nell' anno precedente 1634 la concessione del Giustizierato, della Portolania, e della Gabella delle meretrici: ed allora sarà compatibile se faccia uso di tale lettera.

Egli però nel termine non ha fatto prova alcuna, sicchè a che sta col Denunciante ad insistere contro la Città, che possiede tanto legitimamente, e con titolo oneroso gli anzi-detti Ufficj?

ED ecco, che niuna azione di ricomprare, che per se stessa fa dà per vera la fermezza de' contratti, può il Signor Avvocato fiscale far forgere dalla lettera di Filippo IV, da Madrid in data de' 2 Marzo 1635 scritta al Vicerè Conte di Monterey in risposta della secreta narrativa fat-

Se la lettera de' 2 Marzo 1635 avesse avuto il suo vigore, si doveva notare nel libro della regia Camera la concessione del Giustizierato, e della Portolania come fatta col patto di ricomprare.

tali con lettera de' 9 Dicembre 1634, perchè una tal lettera, estratta dal registro della secreta Custodia delle carte pervenute al Monterey, nulla ha di comune con i contratti, nè fa parte ne' contratti stessi, *nec figit pedes*: sù de' contratti mentre i contratti per se stessi non avevano bisogno di approvazione, ratifica, ed assenso, che si enunciò per una *maggior cautela*, e perciò non si appose per condizione, ma se ne affunse il Vicerè il carico: Onde il Signor Avvocato Fiscale neppure ha avuto il coraggio di nominare, *o gradatim, conditionaliter, o successive* intentare in un termine compilato invalidità, e nullità de' contratti, non meno conoscendone il lor valore anco senza l'approvazione, ed attenta la Grazia del 1714; ma dippiù perchè co' suoi belli lumi ha ben penetrato il malaano, che gli può venir sopra dal promuovere una tale azione; che l'uno, e l'altro sarà della ispezione de' posteriori Capi.

C A P. II.

Che le conclusioni delle Piazze, la Conclusione de' Deputati del Donativo, il disposto dal Vicerè, e dal Collaterale contenuto nel dispaccio de' 31. Dicembre 1634, l'istrumento de' 5 Gennaro, e quello de' 20 Marzo 1635 apertamente fanno conoscere, che la richiesta del Giustizierato, della Portolania, e della Gabella delle meretrici, la di loro concessione, e l'acquisto fattone dalla Città fu tutto libero, in pleno dominio, semper, in perpetuum, e senza patto di ricomprare, e non già temporaneo, in tenuta, ed amministrazione.

IL Fisco scorgendo molto bene, che l'additata lettera di Filippo IV. non gli dà ragione alcuna contro de' contratti mentovati, e che esso non possa da' contratti uscire, ed a quelli per legge, per giustizia, e per buona fede deve stare. S'industria di attaccare, che la volontà delle Piazze, la
idea

idea de' Deputati delle stesse Piazze , non fu mai di acquistare se non se in *tenuta*, ed *amministracione*, vale a dire *ad tempus* il Giustizierato, la Portolania, e la Gabella delle meretrici, e non *in perpetuum*, in pieno dominio, e senza patto di ricomprare; e perciò dice, che nell' istrumento de' 5 Gennaro 1635 non si legge *absque pacto redimendi*, e che fu un errore apporsi in forza di tale istrumento nel seguente contratto de' 20 Marzo 1635.

LA Città si ritrovava nella necessità di *redimir las venaciones*, *que reziue el Pueblo con la jurisdicción* (parole della lettera esibita dal Fisco) *de estos Oficios, y exercicio de la dicha Gabela*.

La Città era nelle angustie di *evitare* (parole della conclusione de' Deputati de' 9. Dicembre 1634) *le falsità, che se fogliono fare in pregiudizio dell' onestà di molte Cittadine onorate*.

Conosceva, *que cessaran los agravios, y extorsiones, que teniendolos Particulares, reziue la Gente pobre, y miserable*.

Chiese nel dare il donativo di un milione *insieme*, *che facci grazia alla Città PER SOLLEVAMENTO DE' CITTADINI delli Ufficj di Giustiziere, e Portolano*.

E si dichiarò = *E questo servizio fatto alla M. S. per la somma di un milione ... l' hanno concluso, avendo avuta mira e considerazione alla grazia, che S. E. si è degnata concedere in nome di S. M. a questa fedelissima Città dell' Ufficio di Giustiziere, della Portolania, e della Gabella delle meretrici*.

Posto ciò, come vi può essere spirito ragionato, che pensi, di avere la Città cercato li detti Ufficj, e gabella, colla legge di potere il giorno seguente tutto perdere, e di botto andare in fumo lo sborso di un milione, il sollievo della Cittadinanza, e nuovamente forgere le *veffazioni*, le *falsità*, li *aggravj*, l' *estorsioni* sopra la *gente povera, e miserabile*?

Anzi la sollecita esecuzione della concessione degl' Ufficj, e della gabella apposta nella conclusione, conferma vieppiù tal verità; mentre prima che il Vicerè eseguisse esso la supplica (e non già la Città) al Re Cattolico *per lo beneplacito, ed assenso per maggior, cautela*, se ne stabilì con parole dispositive la traslazione de' detti Ufficj nelle mani della Città, **LA E. S. NE LA PONERA' in possessione seu tenuta**.

E pure sopra questa sì religiosa convenzione il Procurator fiscale ci porta alle puerilità di espunzione di parole.

Sorge in prima : si disse *tenuta*, dunque non fu pien dominio.

Ma

Si risponde alla Ma. il Procurator fiscale dovrebbe sapere , che per idioma la-
parola possessione , e tenuta .

Ma il Procurator fiscale dovrebbe sapere , che per idioma la-
tino , e per voce legale *tenuta* , e *posseſſo* vagliono lo ſteſſo
*Cic. 2. offic. iam longo ſpatio multa hereditatibus , multa em-
ptionibus , multa dotibus tenebantur .* Ed il *Facciolat. verb.
tenuta* , cioè *poſſeſſo* , *poſſeſſio* .

E così ſi ſpiegarono i Deputati nella *Concluſione poſſeſſione ,
ſeu tenuta* .

E ſi ſpiegarono così dopo aver dichiarato , che il milione ſi
era dato , avendo in mira , e *conſiderazione alla grazia , che
S. E. ſi è degna CONCEDERE in nome di S. M. a que-
ſta fedeliſſima Città dell' Ufficio di Giuſtiziera , della Portola-
nia , e della Gabella delle Meretrici* .

E che direbbe il Procurator del Fiſco , ſe trattandoſi di ro-
ba incorporata ſi ſoſſe ſpiegato , com' era proprio , *quasi
poſſeſſo , ſeu tenuta* ; avrebbe formato più caſtelli in aria ?

I Noltre ſi ſpiegarono colle voci di *poſſeſſione* , e *tenuta* i De-
putati nell' atto , che diſpoſero aſſolutamente del ritratto
de' detti Uffici , come di roba propria , ed aſſoluta della
Città , e per ſcemare l' immenſi peſi , che ſoffriva .

Diſpoſero ſimilmente , che la Deputazione rimanefſe anco in
appreſſo in piedi tanto per quella , che ſe giudicard eſpediar-
e , & neceſſaria per la totale eſecuzione della preſente con-
cluſione , quanto per il modo dell' amminiſtrazione de' detti
Uffici .

Sicchè non ſognarono di dire , di tenera l' Uffici in ammini-
ſtrazione , ma che la Deputazione rimanefſe in piedi fra l'al-
tro per il modo dell' amminiſtrazione degli Uffici ; acciò ret-
tamente ſi foſſero ſempre , & in futurum eſercitati in ſalva-
mento del Popolo .

Il riſoluto dal Vi-
cerè , e dal Collate-
rale diſſipa qualunque
interpretazione di pa-
role , che ſi affottiglia
di fare il Procurator
fiſcale .

A Che però immergerci in queſte bagattelle di diſtingere le
voci *poſſeſſione ſeu tenuta* , quando ſi ha il riſoluto dal Vi-
cerè , e dal Collaterale ſopra delle additate concluſioni , riſtretto
nel biglietto de' 31 Dicembre 1634 , ſpiccato a Depu-
tati mentovati in eſecuzione del trattato , riſoluto , e con-
venuto ?

Bisogna ripeterne le parole . \equiv *Haviendo S. E. VISTA LA
CONCLUSION (nel modo qui riſtretto inteſero il Vice-
rè , ed il Collaterale le parole poſſeſſione ſeu tenuta , e non
già come ora ſi compiace d' intenderle il Procurator fi-
ſcale) de eſta fideliffima Ciudad del ſervicio becho a S. M.
del millon , Y LO QUE EN ELLA SE LE HA SUPPLI-
CADO , que ſe le den los Oficios de Juſtiziera Mayor de la
Graſſa , del Portolano , y Gavala de las meretrices , S. E.
HA VENIDO EN LO QUE SE LE HA PEDIDO , Y
ordena ſe le entreguen a eſta fideliffima Ciudad los dichos
Ofi.*

Oficios , y Gavela ; LIBRES DE QUALQUIER PESO ; Y SIN PACTO DE RETROVENDENDO , conforme las instrucciones Y CON LAS CONDICIONES , QUE SE HAN AJUSTADO ; y manda QUE DE TODO SE HAGAN LAS CAUTELAS NECESSARIAS CON EL REGIO FISCO , de que aviso a V. S. para que assi se euecuse .

Ed ecco , che questo dispaccio istesso dichiara il convenuto nell' istrumento de' 5 Gennaro 1635 , che furono le cautele ordinate di farsi tra il Fisco , e Deputati , e sbanda tutt' i contorcimenti di parole di tale istrumento , che si cercano di fare dal Sign. Procuratore fiscale .

Oltre di che il convenuto in queste cautele in esecuzione dell' anzi riferito dispaccio , che si è appunto l' istrumento de' 5 Gennaro 1635 , sbanda ogni tristo senso , che si vuol dare alle parole *possessione , amministrazione , tenuta .*

Il Vicerè coll' assistenza del Regente Enriquez , Presidente Caracciolo , Fiscale Giancamillo Cacace , e Secretario del Regno , *AUCTORITATE DOMINICA , de certa REGIA , & sua quo supra nomine scientia IN PERPETUUM dedit , tradidit , cessitque , & RENUNCIAVIT &c. . . . OFFICIUM nuncupatum del Giustiziere Maggiore &c.*

Nec non similiter IN PERPETUUM dedit , tradidit , cessitque , & RENUNCIAVIT nedum OFFICIUM MAGISTRI PORTU- LANI , verum etiam Gabellam nuncupatam delle meretrici . . . FRANGA , ET LIBERA dicta Officia . . . AB OMNI ONERE , VINCULO , debito , ET CONDITIONE ALIQUA EX QUO VOLUIT quod Officia predicta . . . pervenire debeant , & habeant in beneficium , & POSSE predicta Civitatis absque ONERE ALIQUO .

Ita quod ex nunc in antea in PERPETUUM dicta Officia . . . transeant IN PLENO DOMINIO dicta fidelissima Civitatis AD HABENDUM &c.

CEDENS OMNE JUS , ponens , & constituens &c. NUL- LUM IUS REGIÆ CURIÆ RESERVANS &c.

Et promisit , & convenit . . . cessionem , & renunciaciones pre- dictas SEMPER habere ratas .

Nec non dicta Officia . . . & POSSESSIONEM ILLORUM . . . SEMPER , ET IN PERPETUUM eidem Civitati , defendere , antestari , ac de evictione teneri , fol. 218 a r. & 219 vol. I.

In una concessione , che fa un Sovrano , o un suo Vicario , o Procuratore Generale ad una sua Università , chi può lusingarsi , che simile convenzione non tolga affatto la speranza di riavere ciò , che una volta si è concesso ?

La sola dizione *in perpetuum* tanto opera , *Barbos. de dictionib. diction. 163 n. I denotat hac dictio perpetuum tempus , & pe- rin-*

L' istrumento de' 5 Gennaro 1635. ributta ogni interpretazione fiscale circa la parola tenuta .

rinde est, ac si semper dixisset, l. apud Celsum §. in hac exceptione d. de doli exceptione; or quanto più nelle cautele, ed istrumento presente, che si congiungono insieme le dizioni in perpetuum, & semper?

Lo stesso *Barbosa* seguita ad avvertire, che la sola dizione *in perpetuum* tolga ogni speranza di più riavere ciò, che si è concesso; *hac dictio importat, ut illa nunquam sit reversura.* E prima di tale Autore lo scrisse *Soccin. conf. 266 n. 37 vol. 2, Gabriel conf. 76 n. 7 e 8 vol. 2*: e può vedersi la *decis. 10 n. 5.* della Rota presso *Farinac. par. 1 recentior.*

E per non mancare di puntuale autorità ne' termini di *Ufficij*, sentasi *Montano* nella *l. Imperialem §. praterca ducatus n. 34 cum PERPETUUS USUS, ET FRUCTUS bujus. Officii spectent ad alium concessionarium, scilicet, & ejus heredes IN INFINITUM; dominium seu illa NUDA PROPRIETAS PŒNES REGEM ESSET INUTILIS, l. 3 §. ne tamen D. de usufruct., ET IDEO PER SE NON CENSETUR INUTILITER, seu cedit ei, QUI HABET PERPETUUM USUM, ET SIC PROPRIETAS ABSORBITUR AB USU PERPETUO, singularis text. in l. donationes §. species, ibi, NEC AB USU PROPRIETAS SEPARETUR: ff. de donat. l. id quod §. 1. de peric., & comm. rei vendit., Bald. in l. riparum n. 1. circa medium ff. de rer. divis., Capyc. decis. 188. Conferat quoque, QUOD PERCIPERE FRUCTUS EX RE, DIRECTO, ET PERPETUO ARGUIT DOMINIUM.*

Che si dirà poi delle parole *libera, franca ab omni onere, vinculo, & conditione?* Che si dirà di quell' *IN PERPETUUM transeat IN PLENO DOMINIO?* Che si dirà di quel *cedens OMNE JUS &c. NULLUM JUS REGIÆ CURIÆ reservans?*

Non sono queste al certo convenzioni compatibili colla *tenuta, e coll' amministrazione*; anzi dall' essersi ceduto ogni dritto, e niuno alla regia Corte riservato, è cosa strana il supporre, che vi si possa adattare patto di retrovendere.

E siccome alla perpetuità del pieno dominio trasferito si oppone totalmente il preteso esercizio della ricompra; così egualmente si oppone ancora al convenuto di cederli *omne jus &c. nullum jus regie Curie reservans &c.*

Della forza di queste espressioni sarà da vedersi *Capicio* nella sua investitura feudale *vers. feudorum clausula §. transferentes, Montano* nel suo trattato *de Regalibus in prelud. quest. 7 n. 42, il Cardin. di Luca de Regal. disc. 5. n. 19, e 'l celebratissimo Francesco di Andrea* nella sua alle-

gazione fiscale per la Zecca di Averfa *concluf. 9 n. 156 panes Ages. ad Moles tom. 2.*

Tanto più, che qui non si trattò di un contratto di compra, e vendita, ma bensì di una concessione onerosa, e corrispettiva al milione donato, sà di cui la regia Corte fece tanto vantaggio, e di una concessione con buona fede richiesta dalla Città per dar *sollievo* a Cittadini, che il peso della imposizione per sodisfarli il milione assumevano, a fine di liberarli dalle *veffazioni*, che ricevevano, per far cessare li *aggravi*, ed *estorsioni* della povera gente, e *miserabile*, onde incompatibile, incongruo, improprio, ed alieno era dall' indole del convenuto il peso di retrovenderli.

R Agion volle dunque, che in forza del Dispaccio de' 31 Dicembre 1634, e del convenuto nel testè mentovato istrumento de' 5 Gennaio 1635, il Vicerè Conte di Monterey col susseguente istrumento de' 20 Marzo 1635 disse:

Postmodum dictum Excellentissimum Dominum Protegerem ATTENTO DICTO SERVITIO millia millium ducatorum, & pro eis dictorum ducatorum centum mille, ET PRO ADIMPLENDO CONDITIONES in præinserta CONCLUSIONE ADJECTAS, & in specie CESSIONIS INFRASCRIPTORUM OFFICIORUM, cessisse, & renunciasse dicta fidelissima Civitati IN PERPETUUM, ET ABSQUE PACTO REDIMENDI, Officium Justitiarum Majoris Annona, Officium Magistri Portulani, & Gabellam meretricium PRO FRANCHIS, ET LIBERIS AB OMNI ONERE, ut apparet ex istrumento desuper celebrato manu magnifici Maximini Passari Regie Curie Notarii &c., fol. 88 n. s. lit. C. vol. 1.

E la Città all' incontro diede *in solutum* alla regia Corte l'imposizione del terzo grano a rotolo sopra de' commestibili, in soddisfazione di ducati settecentomila, e cento, e per essi anqui ducati settantamila, e dieci *in executionem præinsertarum conclusionum*, *AC STANTE ETIAM CESSIONE DICTORUM OFFICIORUM. . . FACTA . . . PRO UT SUPRA.*

Ed ecco come gli atti antecedenti, e susseguenti mettono vieppiù a chiaro giorno il convenuto a 3. Gennaio 1635, quando ve ne fosse di bisogno. *Menoch. de præsumpt. lib. 3 præf. 30 n. 54, Urceolo de transact. quest. 27 n. 7.*

Nè il Fisco nel termine compilato ha per sè fatta prova alcuna.

C A P. III.

Che la concessione senza patto di ricomprare della Portolania, e del Giustizierato fatta alla Città, non aveva bisogno di privilegio, ratifica, o Assenso del Monarca; o si consideri fatta dal solo Vicerè: molto più se si risletta fatta dal Vicerè regolatamente col Collaterale: o si riguarda come fatta in utile grande del Sovrano, in di lui servizio, e vantaggio nelle urgenze delle guerre, e per difesa del Regno: e finalmente perchè in que' pubblici giurati istrumenti dichiarò il Vicerè tenerne piena facoltà.

Il Vicerè, il Luogotenente, il Capitan generale del Regno, il Vicario, e Procuratore del Monarca Cattolico Filippo IV chiede a nome del medesimo soccorso negli urgentissimi bisogni, per le strette delle guerre, che lo stringevano da tutti i lati, ad un Popolo suddito, ma che e per le sue miserie attuali, e per aver sborsato quindici milioni in di lui servizio, e per le grazie concesse al Regno giurate, e riconfermate, era dissobbligato dal contribuire a soccorso, e donativo alcuno, ancorchè per causa urgentissima, e per la difesa del Regno.

Il Popolo divoto accorre alle richieste del Sovrano, dona un milione, con che però per lo sollievo de' Cittadini, per toglier dalle vessazioni, angustie, estorsioni, e falsità, che soffriva in particolare la gente povera, e miserabile, si fossero alla Città conceduti li Ufficj di Giustiziere della grassa, di Portolano, e la gabella delle meretrici, restando a peso della Corte il soddisfarne gli Assegnatarj.

Il Vicerè acconsente, il Vicerè a nome del Re accetta il donativo, e la richiesta.

Il Popolo in considerazione, e mira della richiesta accettata, dona un milione.

Così con pubblico giurato istrumento si dichiara, e conviene, da una parte donarsi, dall'altra concedersi, il tutto corrispettivamente.

Così con più istrumenti dall'una, e dall'altra parte con buona fede

fede si esegue : il Vicerè si riceve la dazione *in solutum* delle imposizioni di un' altro grano a rotolo sopra de' commestibili , e dell' olio : si vende le imposizioni con lucro eccedente : il danaro si eroga ne' bisogni , ed utili regj : la Città si riceve dal Vicerè *Auctoritate Regia , & Dominica , de Regia scientia , & nomine Regia , & Catholica Majestatis* la concessione delli detti Ufficj , e Gabella .

Oggi dopo 125 anni , da che a 23. Luglio 1760. ne fu promossa la lite , si sente , che a simili contratti vi voglia assenso , beneplacito , e conferma regia : *ob mirum!*

Questo non è della gloria del Sovrano , non è del dritto pubblico , e delle genti , non è dell' utile dello Stato , non è della buona fede , e della giustizia .

Vaglia il vero però , il Fisco ha lampeggiato soltanto tal assenso , beneplacito , e conferma , ma nulla nel termine compilato ne da dedotto di esser perciò insufficienti , nulli , ed invalidi i contratti : niente dimanco importa alla Città il togliere ogni nebbia .

I Contratti , che si celebrano da sudditi con Sovrani hanno forza di legge , e nasce tra loro ogni più efficace azione , ed obbligazione , *l. Caesar. de publican. & vectigal , l. 1 §. fin. de offic. proc. Caesar. , Alber. in l. 2 de offic. proc. Caesar. , Theodosian. de republ. lib. 7. cap. 20. n. 29 , Games variar. resal. tom. 2 cap. 1 de personis qua poss. contrab.*

E tutto ciò si considera per beneficio dello stesso Fisco , poichè il Principe , siccome tra i nostri avvertì il Regg. Capocelatro *lib. 2. decis. 188. n. 7 , si ad contractus a se gesti observantiam non teneretur , esset peioris conditionis , quam quilibet privatus , quia esset extra omne commercium . Et num. 10 non solum ipse Princeps non potest a contractu recedere , sed neque etiam ejus successor.* Il che prima di lui scrisse Baldo nella *l. Princeps de legib.* , e tutti li Autori , che del dritto pubblico hanno trattato .

E siccome i privati contrattano per mezzo de' loro Procuratori , così ben'anche i Sovrani per mezzo de' Rappresentanti .

Ed il fatto di costoro si ha come fatto da Sovrani stessi : *Quae acta , gesta que sunt a Procuratore Caesaris , SIC AB EO comprobantur , ATQUE SI A CAESARE GESTA SUNT , l. 1 de offic. proc. Caesar.*

Ed il dotto *Samuele Strykio* rapportando la massima comune de' Dottori , dice : *FACTUM MINISTRI PRINCIPIS CENSERI FACTUM IPSIUS PRINCIPIS -- usus Pandect. lib. 1 tit. 19 de offic. proc. Caesar. §. 2. -- Ansaldo. nella decis. 97 n. 24. FACTUM A PERSONA REPRESENTANTE*

I contratti del Vicerè di questo Regno per la sola qualità , e potestà Viceregia vagliono senza assenso , o conferma Regia , ancorchè di alienazioni di effetti dell' Erario .

TE CENSETUR FACTUM A PERSONA REPRÆSENTATA.

I Vicerè di questo Regno, come coloro i quali rappresentavano la propria persona del Re, ed erano costituiti coll' *Alter ego*, per legge s' intendevano di avere il mandato *cum libera*; onde potevano fare tutto ciò, che poteva lo stesso Re.

Questa è stata la concorde sentenza di tutt' i Periti del nostro Regno. Marino Freccia nello suo trattato *de subfeudis lib. 2 num. 33* *Locumtenens Regis videtur posse EA, quæ DOMINUS POTEST, ut dicit Lucas de Penna in l. in officio C. de Castrens. lib. 12. . . . Et censetur esse corpus illius, cujus locum tenet, ut in cap. significasti extrav. de election., Barbar. in conf. 26 vol. 2.*

Il Regg. Revertera nella sua decis. 215: *Constitutus Prorex, & Regni Procurator HABET A LEGE MANDATUM CUM LIBERA.*

Il Presid. de Franchis nella decisione 165 n. 2. *stante potestate Viceregis in hoc Regno, POTEST OMNIA, quæ POTEST IPSE REX, Andr. in cap. Imperialem col. 4 in fin. de prohib. alien. feud. per Feder.*

Il Regg. di Ponte nel suo trattato *de potestate Proregis de provision. fieri solitis tit. 1 n. 1* **NULLI DUBIUM EST Regni Proregem representare propriam Regis Personam, tum quia Vicarius, & Locumtenens, quo casu POTEST OMNIA, quæ IPSEMET REX, secundum notata per Paul. de Castr. Alexandr. & Moder. in l. 2 de offic. ejus cui mand. est jurisd., cum aliis latissime ad propositum cumulatis per D. Frecc. in 2 lib. in tit. quis dicatur Dum n. 33, post Andr. in Cap. Imperialem n. 12 de probib. feud. alien. per Feder.** **TUM ETIAM VIGORE AMPLISSIMORUM TITULORUM, SEU COMMISSIONUM QUAS TENET, in quibus, constituitur, ALTER EGO.**

E lo stesso Autore *de Assensibus Regis tit. 7 §. 6 n. 3.* *Et in Vicerege, proprie constituto a Rege UT POSSET OMNIA QUÆ REX, & ipsius Personam representes, tradit Alex. in rubr. ff. de offic. ejus, cui mand. est jurisd.*

Il Regg. Capecelatro nella sua consolazione 47 n. 36: *Et de Prorege, quod habeat a S. M. in hoc Regno potestatis plenitudinem supremam.*

QUindi è massima incontrovertibile, che potevano i Vicerè in questo Regno procedere alle alienazioni de' beni demaniali.

Il Regg. Carlo Tappia nel suo trattato *de jure Regni lib. 6*
de

de jure Fisci tit. 1 rapporta la *Carta Regale* segnata dal Monarca delle Spagne sotto il dì 8 di Gennajo 1613, dalla quale si rileva la situazione della dote per lo mantenimento di questo Regno, nella somma di un milione seicencinquantamila ottocento cinquantaquattro ducati, che si appellò *casta militare*.

Ed eccettuati gli effetti stabiliti, ed assegnati per questa dote, restò libera, ed accordata a' Vicerè l' indefinita, ed illimitata facoltà di vendere, ed alienare tutti gli altri beni demaniali: Siccome fuori della detta dote sono gl' effetti, per cui si contende.

Il *Configlier Rocco respons. 49 a n. 1 ad 10 tom. 1. contractus celebratus cum Domino Duce Medinæ, TUNC REGNI PROREGE, NOMINE SUÆ CATHOLICÆ MAJESTATIS, juramento vallatus est, inviolabiliter observandus, NEC EMPTORES, QUI FIDEM REGIAM SEQUUTI FUERUNT, DECIPI POSSUNT quia Princeps in contractibus privati jure utitur, nulloque nititur privilegio, adeoque observare promissa tenetur . . .*

Nec etiam Princeps de plenitudine potestatis a contractu recedere valet; dicta enim plenitudo non extenditur ad jus naturale, ut late probat Ramirez de potest. Princip. §. 30 n. 35, ubi in specie, quod Princeps non potest frangere fidem, & violare contractum; quia jus naturale repugnat, l. 1 ff. de pact., l. 1. C. de constitut. pecun., sequitur Lelius Zecchi de Principe lib. 1 cap. 6 n. 13.

Et Principi quantumvis supremo, adhuc de plenitudine potestatis contravenire fidei a se præstita, conventionique cum subdito inita, minime permittitur, Bald., & Castr. in l. digna von C. de legibus Suar. alleg. 9, Peregr. de jur. fisc. lib. 6 tit. 1 n. 10, Gramm. decis. 65 n. 26, e 27.

Soggiunge al n. 5, (e non si perda di mira, che parla di contratto fatto dal Vicerè da osservarsi dal Sovrano) che se l' uguaglianza ne' contratti non si osservasse, *haud inveniretur, qui cum Principe contrahere vellet, hominumque consortio Princeps privaretur, & esset tamquam eul.*

Ed al n. 6. *esset fraudare, circumvenire, quod non permittitur in Principe præsertim, qui dicitur justitia animata & lex viva in terris & per consequens fraudum, & circumventionum auctor esse non debet & damna, injuriæque veniunt, unde auxilia sperantur, quando sub Principis fide, & auctoritate subditi deciperentur*

Passa al n. 9, e conchiude: *præterea contractus fides absque peccato non frangitur.*

Finalmente al n. 12 stabilisce per assioma, **PRÆTEREA
E TAN-**

TANTA EST PROREGIS POTESTAS, QUANDO CONTRAHIT NOMINE CATHOLICÆ MAJESTATIS (come appunto in tutti gl' istrumenti contrasse il Vicerè Conte di Monterey) QUOD ETIAMSI ALIQUID FECE-
RIT CONTRA REGIAS INSTRUCTIONES, ET ORDINES, LICET REPREHENDI POSSIT A REGE, TAMEN FACTUM TENET, *ut fundat, & decisum refert Ramirez, §. II n. 7.*

Non istia dunque più il Signor Avvocato fiscale senza fondamento di ragione, e senza prova ad esaggarere, che il Conte di Monterey oprò contro la Regie istruzioni.

Giambattista Toro nel *compend. part. 3 section. 3* porta per l' appunto con decisione del Collaterale in unione della regia Camera a' 23 Marzo, e 29 Agosto 1641 sostenuto contro il regio Fisco il contratto fatto dal Vicerè, ancorchè si opponesse difetta di potestà, e lesione fatta al regio Erario.

Ecco al luogo *cit. pag. 429 col. 1. : Fiscus non restituitur ad-
versus contractum, Castrens. . . . Peregr. . . . & efficaciter
obligatus, prout quilibet privatus, l. de contractu C. de re-
spond. vend. . . . , ET DUM S. MAJESTATIS NOMINE
EXCELL. PROREX INTERVENIT IN CONTRACTU,
UTTUR JURE PRIVATI, & non sua potestate, vel pri-
vilegio, prout quando contrahit Princeps, Decius Bald.
. . . . quor sequitur Reg. Constan. sup. Cod. tit. pen. fisc.
cred. praf. n. 93 TENETUR ENIM PRINCEPS AD
OBSERVANTIAM CONTRACTUS. . . . hinc Princeps
feudum semel concessum non potest revocare, cap. 1. de natur.
feud., cap. 1. de feud. sine culpa non amitt. . . .*

Maxime in casu nostro fecit transitum in contractum EX RE-
CEPTO PRETIO ducatorum prius 3000 per Carolum V,
irrevocabilmente ducatorum 10000 per Excell. bodiernum Proregem
(il denaro delle imposizioni sù de' commestibili, e dell'
olio lo ricevè il Re), & sic debet esse irrevocabile
& facetur Spect. Regens Dominus meus in tract. de Princip.
potest. circa revocationem privilegiorum n. 52 quodcumque
enim privilegium in contractum transactum a Rege, & eius
successoribus revocari non potest.

E nella pag. 432 col. 1: *ita positis DILUUNTUR defectus po-
testatis Excell. Proregis ULTRA QUOD DISPUTA-
RE DE POTESTATE PROREGIS VANUM EST, ut de
Ponte de potest. Proreg. . . .*
Presso il Regente Reverter, *decis. 215* fu lo stesso dal Col-
la-

laterale, e dalla Regia Camera esaminato.

Sette furono i Ministri, che votarono, tre cioè il Reggente Revertera, il Reggente Albertino, e l' Consigliere allora Francesco Costanzo giudicarono assolutamente *pro validitate contractus* contro del Fisco, *moti . . quia eo venditionis tempore regia Curia maxima opprimebatur necessitate: sicque causam fuisse iustissimam vendendi pro illius necessitatibus subveniendis: quo casu dicebatur mandatarium multa facere posse etiam contra mandantem, ad notata in l. si hominem . . .*

Altri quattro giudicarono *nullam venditionem*.

Non impugnarono la massima fondata dalli riferiti tre Compagni; ed il dichiararono francamente: *nec in aliquo dicebatur abstinere, QUOD D. PROREX AMPLISSIMAM HABEBAT POTESTATEM REGNI GUBERNANDI: SIQUE HABUISSE MANDATUM GENERALE CUM LIBERA ad text. in l. I . . . ET SUCCESSIVE POTUISSE ILLUM OMNIA FACERE, AC SI SPECIALE HABUISSET MANDATUM, ad text. in l. contra §. fin. d. de pact., & in l. filius famil. d. de donat.*

Ma credertero non aver luogo tali sodi principj, e certe massime, poichè il Vicerè non era intervenuto assolutamente al contratto coll' autorità viceregia, ma aveva fatto uso di certo mandato, il quale aveva nell' istrumento inserito, mandato, che conteneva la facoltà di vendere altri beni, ma non già il Casale della Fragola, che nell' istrumento si era venduto, e così *consideraverunt defectum mandati*, e che il Vicerè *excesserat consequenter fines mandati*, del quale esso si aveva voluto unicamente investire per contrarre.

I Vicerè facevano le vendite senza la subastazione.

Che però per le vendite, che da' Vicerè si facevano, non era necessaria la subastazione, a differenza di quelle, che si fanno dal Procuratore del Fisco. E tutto ciò per la ragione, che nelle distrazioni de' Vicerè si aveva, come se il Sovrano stesso vendesse, e i loro atti si riputavano, come se dal Re fossero stati celebrati.

Il sopracitato Reggente de Ponte nella sua *lettura feudale* 8. n. 14 dinota principalmente, che i Vicerè *soliti sunt vendere absque subbastationibus, QUIA REPUTANTUR, AC SI REGES IPSI VENDITIONES CELEBRARENT, dicit text. in l. I ff. de offic. Proc. Cæsar.*

E questa ancora fu la dottrina di Giacob. nella sua *investitura*, verbo *Princeps limit.* 7, di Matteo degli *Afflitti* sua Costituzione del Regno *Dobanæ Secret. notabil.* 7, e di Mimadoo nella sua repetizione sulla Costituzione *In aliquibus not.* 5 n. 7, di Rocco nel suo trattato *de officiis*

sotto il titolo *de offic. Proreg. n. 206*, dove scrisse: *Vendere potest Prorex bona demanialia Regis absque subbationibus, QUIA REPUTATUR AC SI REX IPSE VENDITIONES CELEBRARET.*

E tanto il Reggente di *Ponte*, quanto lo stesso *Rocco* ne' luoghi dianzi citati ne fanno sicura testimonianza, che così fosse stato deciso dalla regia Camera, fattane relazione nel Collateral Consiglio, per la causa dell' Ufficio del suggello della Regal. Cancelleria tra gli eredi di *Franco Larcari* e' l' Regio Fisco: *Et ita fuit decisum*, sono le parole, *in regia Camera, facta relatione in Collaterali Consilio, inter heredes Franchi, Larcarii, & Regium Fiscum.*

Si risponde alla dottrina del P. Afflitto allegata dal Signor Avvocato fiscale.

Piate al Signor Avvocato fiscale di dimenticarsi delle riferite certe, e sode massime, e si trasporta a credere di poter tutto rovesciare con un detto del solo P. Afflitto nella *contrav. 33. n. 41*, che in tutte le procure de' Vicerè vi era la clausola, che di tutti i privilegi, che da' medesimi si ottenevano, e capitoli, e le convenzioni, che si effettuavano, *intra sex mensium spatium a die dictorum privilegiorum, & instrumentorum in antea computandorum, ipsorum confirmationes, & approbationes a Rege obtinere debent.*

In prima l'autorità di questo Scrittore nell'impegno della sua causa, che difendeva pel Duca d'Ostuni è molto sospetta: essendo solita nel carattere di Avvocato d'inoltrarsi a riferire fatti, che poi non si leggono appoggiati, nè confermati, anzi contraddetti dagli Autori contemporanei.

Scrisse nella *contrav. 40*, che la grazia per gli assenti intorno l'ipoteca de' feudi titolati, fu domandata nel parlamento del 1580, e conceduta dal Monarca a' 30 Ottobre 1581, ed esserne pervenute le lettere al Vicerè in Febbrajo 1582, ed averle esso osservate: quando tutti i Scrittori, ed i più vicini a que' tempi, ed i Tribunali colle loro decisioni ci fan sapere, che una tal grazia fu richiesta, ed accordata nel 1586, quando il Volume *de capit. e grazie* nella stessa epoca del 1586 la rapporta domandata, ed accordata.

In secondo luogo, quando fosse vero il detto dell' *Afflitto*, egli parla di que' privilegi dati dal Vicerè ultroneamente, *gratis*, e senza causa alcuna: così al n. 33 della detta *contrav. 33, demanii promissionem* (parla della Città di Ostuni) **NULLO SOLUTO PRETIO a Regni Prorege. GRATIS ipsa obrinuit, ut demonstravit D. Regens Galeota d. respons. fiscal. 25 n. 28 vers. tertio, proinde tamquam privilegium mere gratiosum, ETIAM NULLA EXIGENTE CAUSA revocari potuisset.**

Va

Va molto lontano dal fatto presente il Signor Avvocato fiscale coll'autorità del R. Affisso. Il Vicerè, ed il Collaterale concederono il Giustizierato della grassa, la Portolania, e la Gabella delle meretrici, perchè la fedelissima Città servì il Monarca di un milione, avendo avuto mira, e considerazione alla grazia, che si è degnata concedere in nome di S.M. a questa fedelissima Città dell'Ufficio di Giustiziere, della Portolania, e della Gabella delle meretrici.

Il Vicerè coll'istrumento de' 5 Gennaro, assistito dalli soprari-feriti cinque Ministri, *attendens servitium predictum . . . donationem predicti unius millionis ducatorum . . . in perpetuum dedit, tradidit, cessisque . . . Officium nuncupatum del Giustiziere maggiore . . . Officium Magistri Portulani . . . Gabel- lam nuncupatam delle meretrici.*

Lo stesso si dichiarò nell'istrumenti de' 20 Marzo, e de' 12 Dicembre 1635.

Ripiglia il Fisco, senza mai farsi carico delle circostanze del fatto, in cui il Vicerè, ed il Collaterale così oprarono, che non poteva il Vicerè fare la translazione de' detti Uffici, perchè per la *pramm. 4 de feudis §. 1*, detta de' 9 capi, fu proibito alli Vicerè di dare l'assenso alle alienazioni de' feudi fatte in beneficio di Università, di Chiese, o di altri luoghi pii.

Si rigetta la *pram.*
4 § 1 *de feud. alle-*
gata dal regio Fisco.

Ma nulla ha che fare il disposto di tal *pramm.* nel presente rincontro.

La Città non ha fatto acquisto di qualche feudo da persona privata, sicchè si trattasse della sussistenza, o insuffistenza di assenso dato dal Vicerè Monterey sopra simile contratto, e si avesse a riflettere a tenore della *pramm.* suddetta per l'insufficienza dell'assenso, di essere rimasta la regia Corte pregiudicata circa la devoluzione, perchè le Università, le Chiese, e i luoghi pii non mancano, e si chiamano perciò *mani morte*.

I contratti, de' quali al presente si tratta, non sono stati celebrati tra le persone de' privati sudditti: han contrattato il Vicerè stesso, ed il Collaterale, han contrattato *auctoritate Dominica*, han contrattato *nomine Catholicae Majestatis*, han contrattato come Rappresentanti il Monarca istesso.

Nè han fatto una vendita di Uffici secondo il valore, e prezzo delle correnti allora contrattazioni, ma fu una concessione, e tradizione della Portolania, e del Giustizierato della grassa *pro adimplendo conditiones adjectas* nella conclusione del donativo di un milione.

All'incontro il riputarfi gli Uffici della stessa qualità, e na-

Prima del 1664
prevaleva la massima
di non essere gli Uf-
fici di natura feuda-
le.

turalenza de' feudi, non surse prima delle Carte Regali del 1664. Prima di tal tempo era questo un' articolo dibattutissimo tra i Giurisperiti del Regno.

E sebbene di alcuni (tra quali *Giosuè Amicangelo* nel suo trattato *de Regal. offic. quest. 5.*) tale fosse stata l'opinione; ciò non ostante il comune sentimento prima delle Carte Regali, e lo stile di giudicare era in contrario: e colla semplice clausola *pro se, & suis heredibus*, a differenza de' feudi, s'intendeva l'ufficio reso trasmissibile agli eredi, e successori anche estranei, senza speranza di reversione al regio Fisco.

Questa sentenza coll' autorità di chiare leggi, e de' Dottori ritrovasi stabilita nella *decis. 382* del Reggente *Reversara*: e l' *Reggente de Marinis* nella sua osservazione alla stessa decisione ne avverte, che in quel tempo *questio huc nullam passibatur difficultatem*; & *passim* tal' era l'osservanza.

Orazio Montano nel *cap. Imperialem §. praterca n. 34 35 43 & seqq.*, e nel suo trattato *de Regal. cap. de regal. offic. n. 23. & seqq.* sostiene acutamente la stessa sentenza.

Il *Reggente de Ponte* nella sua *decis. 28* seguì la stessa opinione: Venne anche confermata dal *Reggente Rovisa* nella sua *decis. 72 n. 41 e 42*, e nel *cons. 106 n. 4 e 11.*

E *Lanario* nelle sue ripetizioni feudali *cap. 1 de natur. success. feud.*, ne riportò molte decisioni, insegnando, che negli Uffici così conceduti si potessero fondar fedecomessi senza assenso, anche in beneficio di persone estranee.

Dopo del 1664 prese voga l'articolo, che gl' Uffici, ben vero quelli notati nella *pram. 2 de offic. &c.*, si dovessero riputare *ad instar feudorum*, colla limitazione però a quelli Uffici acquistati per causa onerosa.

Non prima del 1664 colle Carte Regali del Re Filippo IV furono uguagliati li Uffici a' feudi, e si dichiarò, che i Concessionarj delli Uffici non potessero venderli, donarli, nè obbligarli senza suo special beneplacito: e che, a somiglianza de' feudi, restassero salve, ed illese le ragioni del regio Fisco ne' casi di devoluzione, non ostante, che la concessione de' gli Uffici si facesse colla clausola per se, suoi eredi, e successori in perpetuo, ed in burgenatico.

Non furono però esecutoriate nel Regno dal Collateral Consiglio queste Carte Regali del 1664, per dubbio; che s'incontrò dal Collaterale rispetto agli Uffici, che si trovavano conceduti con titolo oneroso, come sarebbe il caso del Giustizierato, e della Portolonia.

Nell' anno poi 1675 furono rinovate dal Re Carlo II., ma colla moderazione, che si dovessero solamente intendere per le concessioni *gratuite*, e non già *onerose*: *Y con declaracion, que por lo que toca a las mercedes de Oficios HECHOS POR CONTRACTO ONEROSO HA RESUELTO*
NO

NO SE HAGA PER AHORA NOVEDAD :

Se adunque è così, se trattasi di concessione fatta fin dal 1635 prima delle *Carta Regali* del 1664, e per causa onerosa, con buona pace del dottissimo Signor Avvocato Fiscale, non regge il suo argomento, che deduce dalla *pramm. 4 § 1 de feud.*; nè la riflessione sulla lettera de' 2 Marzo 1635 *no se altera la calidad*; mentre allora non vi era qualità da mutare, non essendosi ancora gli Ufficj uguagliati a feudi.

E Poi la Portolania, ed il Giustizierato della grassa non sono della sorta di quelli Ufficj, che colla *pram. 3. de Offic. ad reg. Majest. collat. spectant* furono dichiarati della stessa qualità, e naturalezza de' feudi.

Tanto ciò vero, che nella precedente *pramm. 2*, ove si registrano, appunto l' Ufficj *de regia Maestatis collationem* spettanti e si registrano e dinotano un per uno con sopraffina esattezza, ancorchè fossero di bassissima estimazione, ed autorità, affatto non si ritrova descritto, nominato, ed annoverato il Giustizierato della grassa, e la Portolania di questa Città.

Questi invero sono Ufficj d'infima ingerenza; di maniera che *concessa bajulatione etiam jus Portulaniae concessum videtur*. Porta con se la Portolania una vile applicazione, ed ingerenza, che non si facciano impedimenti nelle strade, che non restino immonde: tal che per dritto Romano fu di proprio carico de' Comuni, e de' loro Rappresentanti. Così nella *l. adiles unic. ff. de via publica, & si quid in ea factum esse dicat* (1).

E nella *l. 12. ff. de peric. & commod. rei vendit.* parimente si detta tale ingerenza assoluta degli Edili; *lectos empros Aedilis cum in via publica positi essent, concidit*.

Giuseppe di Rosa *consult. 1. n. 3, sit prima propositio, via publica intra Civitatem sunt ipsius Civitatis quod eo maxime procedit in nostra hac inclita Civitate, cujus expensis viae ipsae reficiuntur, & curantur, ut proinde ipsius omnino sunt.*

E 4

(1) *Aediles curules studeant eas, & secundum Civitates sunt vias, ut utique adaequentur; & effluxiones non noceant domibus & pontem faciant ubicumque oportet Curent autem, ut nullus effodiat vias, neque subruat, neque construat in viis aliquid Studeant autem, ut ante ergasteria nihil projectum sit, vel propositum; praeterquam si fullo vestimenta siccet, aut rector trochos exterius ponat: ponant autem, & hi, ut non prohibeant vehiculum ire: e tutto il di più che si prescrive nell' istessa legge.*

Vera qualità, e natura delli Ufficj di Giustiziere della grassa, e della Portolania.

In conferma si rifletta , che con Consulta della regia Camera , si veggono le Portolanie per la tenuissima corrispondenza di grana 12 a fuoco , concesse alle Università del Regno , e le più meschine , qualora non fossero state a' Baroni infedate : que' Savj Togati non credertero difetto di potestà nel Vicerè , nè difetto di capacità nelle Università come *mani morte* , nè impedimento di qualità feudale. *Maradei* nell' indice de' suoi singolari *verb. ponderum , & mensurarum* , ove scrisse : *ponderum , & mensurarum jura cum Portulania per terram fuerunt assignata , & concessa Universitatibus de anno 1609. & 1620 sub certa impositione pro quolibet fumante , exceptis locis immunibus , vel in locis , in quibus dicta jura reperiebantur concessa Baronibus , vel eisdem UNIVERSITATIBUS .*

E l' avvertì il Regg. *Galcor.* nel tom. 2 *addit. ad controu.* 53 *art. 3 n. 39* , de anno 1620 *reg. Camera ad evitandam VEXATIONEM popularum* , qua oriebatnr ex locatione inrium *Portulaniae per terram* , consuluit imponi grana 12 pro quolibet *foculatio* , *exceptis locis immunibus , vel in quibus dicta jura erant concessa Baronibus , vel iisdem Terris : in consult. Cur. 16.*

Molto meno de' dritti *ponderum , & mensurarum* è il Giustiziere della grassa , che altro non fa , che invigilare , che li Cittadini non siano fraudati dalla rapacità de' Venditori de' commestibili , e nella qualità , e nella quantità , e ne' prezzi de' medesimi .

Valore de' contratti del 1635 , perchè il Vicerè tutto oprò in unione del Collaterale .

Sostiene vieppiù , sebbene fuori del bisogno , l' autorità , e facoltà del Vicerè , quando contrae , ed opera in unione del Collaterale , come si è osservato di aver regolatamente contrattato colla Città il Vicerè Conte di *Monterey* in servizio , e vantaggio del Monarca .

Questo gran Senato faceva il Governo , e la pubblica suprema autorità a' fianchi del Vicerè .

Il Reggente *Tappia* , che occupò questa carica nel Collaterale in tempo di questo Vicerè , nel *stat. de praest. reg. Cancell. tit. de potestate reg. Cancell. n. 87.* ce lo descrive per uomo luminosissimo , e nelli *n. 18. & 79.* esalta il di lui merito , particolarmente per avere rimessi in piedi li ordini del Monarca de' 13 Luglio 1629 , dettanti , che le providenze non mai si fossero date dalli Vicerè per mezzo de' di loro Secretarj , ma tutte si facessero per Collaterale .

Sed Excellentissimus Dominus Comes de Monterey supremi Italiae Senatus Praesidens simul , & Prorex hujus Regni ad praesentium

Primum statuta omnia reduci mandavit, ut legitur in pragmatice de ejus ordine edita die 15 Junii 1631, & sic hodie expeditiones, quae prius fiebant per Secretarium Proregis, quem de iustitia appellabant, expediuntur per regiam Cancellariam.

Indi nel n. 78. e 79., ex quibus apparet, expeditiones factas esse per regiam Cancellariam, non autem per Scrinium, sive Scriptorium Excellentissimorum Proregum, pro ut aliquibus ab hinc annis intraductum fuit, non **OBSTANTIBUS** provisionibus Catholicae Majestatis; **QUOD** tamen in priorem formam restitui mandavit Excellentissimus Dominus Comes de Monterey **VIR SUMMIS DIGNUS LAUDIBUS**, huius Regni Prorex, pro obsequantia literarum Catholicae Majestatis, de quo diximus supra n. 18.

Qual approvazione, qual beneplacito, qual ratifica faceva bisogno per simili contratti in tal modo con tanta buona fede rogati?

Molto più se si va a confermare, di avere bene il Vicerè, ed il Collaterale convenuta la concessione della Portolania, e del Giustizierato della grassa in beneficio della Città con tanto utile, e vantaggio del Monarca, mentre ne ritrasse il donativo d'un milione, ne ritrasse la dazione *in solutum* della imposizione su de' commestibili, coll'alienazione della quale incassò la regia Corte altri duecento sei mila duecento cinquanta ducati, ed indi ducati 55 mila nel 1637.

Danaro tutto impiegato nelle urgenze, soccorsi, ed armamenti opportuni nelle guerre, che bollivano: Danaro adattato al sollentamento del Cardinal infante, delle truppe, per gli maneggi necessarj, e per la difesa di questo Regno.

Nè fu da poco il maneggio, ed opera del Vicerè, e del Collaterale, in far condescendere un Popolo sì smunto, ed oppresso in quella occasione a quest'altro donativo.

Sorge su il Signor Avvocato fiscale, e dice, che il donativo era di obbligazione del vassallaggio.

Chi lo niega? Ma non già nel Popolo Napolitano per clemenza de' Sovrani, e l'avvisa il *Consigliere Rocco de offic. rubr. 17 § 5 de donativ. Regi faciend. al n. 85, si quidem particulari fruuntur privilegio*, (sono più i privilegj: del 1486 cap. 15 delle grazie del Re Ferdinando I pag. 26 tom. 1.: del 1503 cap. 17 graz. del Gran Capitano pag. 56 tom. 1.: del 1505 del Re Cattolico cap. 32 pag. 69 tom. 1.) **UT NON POSSINT ADSTRINGI AD ALIQUOD SOLVENDUM** *en causa donativi, vel alterius impositionis, quae indicaretur a Rege, vel Prorege, ut sonant verba expressa* cap.

Non vi voleva assenso, beneplacito, e conferma su de' contratti del 1635. quando il Vicerè contrasse in utile, vantaggio, e servizio del Re, e del regio Erario, che incassò sopra un milione pel bisogno delle guerre.

Grazie di non esser tenuti, nè poter essere astretti i Cittadini a donativo.

cap. Regni Neap. 27 Magni Capitanei, & Regis Catholici ; ET SIC observari testatur Regg. de Ponte.

Così pure il *Regg. Moles de jure adob. qu. 4*, il *Capav.* nel fine del suo trattato *de jure adob. pag. 347*, e lo confermò *Giulio Capon. discept. 90. n. 26.*

Ed in un trattato, in una convenzione, in una alienazione, in una munificenza usata da un Vicerè in simili circostanze si penserà a beneplacito, ad assenso, ad approvazione?

Vaglia per maggior stabilimento dell'affunto la regal Carta degl' 8 Gennaio 1613 mandata dal Monarca delle Spagne in questo Regno, da cui quantunque si conferma l'illimitata potestà sopra gli effetti della Corona, vien però limitata per li soli fondi di Cassa Militare: regal Carta, che vien riferita dal *Reg. Tappia jus Regn. lib. 6 tit. de jur. F fol. 22. al. num. 15.*

Tuttavia circa questa regal carta il *Regg. Tappia* si spiegò ne' seguenti sensi: *mandavit invictissimus Rex noster prohibens venditiones reddituum situavorum pro Regni situatione pro ut ex ejus literis . . . mutari minime possent, nec tuti essent Emptores, qui absque regia dispensatione illos emerent, stantibus ordinibus predictis: QUOD TAMEN NON PROCEDERET IN CASU, QUO PRO URGENTIORI DEFENSIONE REGNI VENDERENTUR, UTPOTE SI BELLUM ADVERSUS EUM MOVERETUR, VEL TIME-RETUR.*

Sicchè anche per gli limitati effetti di Cassa militare, addetti unicamente al mantenimento del Regno in occasione di guerre, non ostante le istruzioni, ordinanze, e prammatiche potevano i Vicerè senza permesso, senza ratifica, assenso, o approvazione del Monarca alienare: e sicuri erano i Compratori: e quali di grazia furono le circostanze del caso presente? Ma pure non si tratta di effetti di Cassa militare.

Lo stesso P. Afflitto del Signor Avvocato fiscale, che nella *controv. 33. al n. 42* sognò quella clausola limitativa nelle procure de' Vicerè, di cui sopra ho parlato, non nega nello stesso *n. 41*, che al Vicerè *PRO NECESSARIIS Suae Majestatis OCCURRENTIIS, terras, & loca ipsa demanialia cum suis juribus, qualitatibus, & naturis VENDERE DATUM FUIT*: onde incalza la sua difesa che il Vicerè colla promessa del regio demanio fatta alla Università di Ostuni *gratis, & nibilo a regia Curia recepto*, si era opposto *menti D. Regis mandantis, qui demanialium alienatione in SUIS NECESSITATIBUS subveniri velle disposuit.*

Ed

Ed in fatti nella *pramm.* 30 e 31 *de feud.* si osservano troppo rispettate, e fatte buone tutte le alienazioni, assenti, concessioni, ed ampliazioni di Ufficj *pro necessitatibus ipsius Regis a Patroga factas.*

Sentasi il *Confiliarius Minadori* nel *conf.* 32 al n. 3 *Non obstat, quod Cardinalis, non habebat alienandi potestatem, seu vendendi: nam attenta Curia utilitate tum in providendo dictum officium, quod tunc vacabat, tum ob receptum praeium, IN UTILITATEM MAXIMAM CURIAE CONVERSUM, dico intrepide, QUOD ETIAM ABSQUE MANDATO GESTUM RATUM HABERI DEBEF, tenus est*

Et in propriis terminis in Administratore rerum fiscalium, quod si ad Fiscum pecunia perveniat, RATUM ESSE DEBEAT ID, ad quod potestas Administratoris non se extendit. . . . ET IN VICARIO REGIO, CUI ESSET INTERDICTA POTESTAS VENDENDI firmat Andreas in cap. Imperialem in princip. de prohib. feud. alien. per Frider.

Su di che è propria la riflessione del *Regg. de Ponte* nel *tom. 2* al *conf.* 23 num. 36 in risposta di altra opposizione fiscale per difetto di potestà nel Vicerè, *Et Fiscus diceret deficere potestatem Prae-regis; nam Prorex non potest praestando assensum mutare naturam feudi.*

Risponde al n. 38, dato, *quod non habuisset potestatem Prorex POSTQAM HOC ERAT IN EVIDENTEM UTILITATEM, ATQUE COMMODUM REGH FISCI (ecco il caso presente) ut infra ostendam, PROHIBITIO HUNC CASUM NON CONTINEBAT, NAM EDICTUM PROHIBITORIUM NON PROCEDIT, QUANDO FIT IN COMMODUM PROHIBENTIS ad text. Et propterea dicebat Ifernica in cap. Imperialem quod QUANDO VICARIUS REGIS NON POSSET PRAESTARE ASSENSUM SI PRAESTAT IN EVIDENTEM DOMINI UTILITATEM VALET imo dicebat Cappyc. in d. cap. Imperialem quod esset similis tutore, qui si non alienat in casibus, in quibus, expediret pupillo, TENETUR Et quod dicta venditio erat in evidentem utilitatem Regis apparet ex pratio manifestum est alienationem praedictam fuisse in evidentem Fisci utilitatem.*

Che dovrò dir io delli presenti contratti, e del vantaggio ricevutosi della regia Corte?

DI grazia, a chi mai è venuto in mente de' Scrittori più esatti nel dritto pubblico di negare, che il Principe non rimanga obbligato per il fatto del suo Ministro in ciò, che ha operato per servizio del suo Sovrano, ed in di lui vantaggio?

Era

Era incaricato al Conte di Monterey di ammassare danaro per sostenere le guerre, e la gloria delle arme del Re Filippo IV.

Fece, o no questo Ministro utile, e vantaggio al suo Sovrano in ammassare un milione, per gittare in acqua tante navi da guerra, per arrollare tante Truppe, per munire il Regno, per rimettere danaro?

E se ha contratto con tanto utile, e vantaggio del suo Re, e de' suoi Regni, ancorchè avesse fatta la Concessione del Giustizierato, della Portolania, e della Gabella delle meretrici senza mandato speciale, ch'egli asserì di avere; se avesse contratto contro le istruzioni, e le sue ordinanze; se avesse trasgredito le sue facultative: il Principe è tenuto a stare per legge di ragione al di lui fatto?

Sentasi *Schwerin de obligat. Princip. ex facto Minist. cap. 2.*, riferito dallo *Strikio tom. 4 pag. 337.*

Viene questo Scrittore al n. 28 ad esaminare prima il punto considerando il Ministro destinato circa *Principis negotia cum subditis*, e risolve al n. 31 dopo il Grozio, *quorum facta Princeps propter commodum, quod ex ipsorum persona habet, improbare non potest, sed ex eorum contractu ex officii necessitate gesto tenebitur.*

Ma passa avanti al n. 34: *Quod si vero contractus ille cum Officiali AD HOC NON INSTRUCTO gestus utilitatem PRINCIPIS PROMOVERIT, & hoc probari possit ab allegante, SALVA ERIT CONTRA PRINCIPEM ACTIO, non tantum arg. l. ult. D. de exercit. act., sed ex ordinariis iuribus, quae illi, qui in rem alterius pecuniam crediderit, UT DOMINI CAUSA FIERET, vel non deterior, actionem de in rem verso concedunt*

E chi può dubitare, che il Vicerè Conte di Monterey *utilitatem Principis promoverit*? Non è necessario provarsi dall' *Allegante*, ne sono piene le istorie, i fatti sono troppo permanenti.

Era grandissimo il bisogno del Reame, grandissima l' inopia de' sudditi; la sua opera fece sì, che la divozione de' sudditi avesse accorso al bisogno del Reame, trascurando la propria inopia, colla sola richiesta della Concessione del Giustizierato, della Portolania, e della Gabella delle meretrici, non per altro, che per sollievo, e quiete de' miseri Cittadini.

E chi non comprende, e non sa quanto fu ragionevole, e giusta una tal richiesta? E chi non riguarda quanto fu corrispondente la concessione alla fedeltà, e divozione dimostrata?

Re-

Remunerandi (scrive lo *Schwerin*. *loc. cit.* *cap. I n. 43*) *tamen gratis Officialem , vel Reipublicæ Procuratorem DONARE POSSE*, *tradit Job. Grazias de donat. remunerat. n. 23*, *quippe suberat hic obligatio tacita ad compensationem benemeritorum , ut inde hic casus sub simplicis donationis prohibitione non veniat . Modo tamen merita hujus generis sint , ut eorum dijudicationem sibi arrogare possit Minister .*

E come *dijudicationem benemeritorum* della Cittadinanza Napolitana in quelle circostanze non si poteva arrogare il Vicerè , Luogotenente , Capitan Generale Conte di Monterey , ed il Collaterale ?

Quando se non per altro , per l'utilità grande , che apportava , siccome apportò , poteva *esiam sine mandato , & extra officii necessitatem* obbligare il suo Sovrano , *Schwerin loc. cit. pag. 338 n. 49*, *videndum ergo , an negotium circa mandatum gestum in utilitatem Principis , vel Reipublicæ tendat , an secus ? Illo casu cum liceat etiam sine mandato alterius causam meliorem reddere , l. solvendo 39 de negot. gest. , quod seruo quoque permissum Princeps in tantum obligabitur , in quantum doceri potest ejus utilitatem promotam .*

A Chi finalmente fu concesso questo Giustizierato della grassa , e questa Portolania ? Non già fu accordato ad un Privato , ma alla Città di Napoli , vale a dire al Popolo ; sicchè cessano tutte le difficoltà , tutti i dubbj , ancorchè la presente concessione fosse stata fatta ne' Regni di Francia , dove vi sono espresse Costituzioni proibitive immediatamente a' Monarchi di alienare .

Leggasene la ragione presso il *Montano in rep. l. Imperialem § præterea ducatus al n. 59 : cum enim HOC JUS REGIUM SUPREMUM in initio erectionis Regni A POPULO ORIGINEM HABUERIT , SUBMITTENDO SE HOMINIS UNI , l. 2 D. de orig. jur. , IDEM POPULUS , ET REX , CUI QUÆSITUM EST JUS REGNI , POSSENT DESTRUERE CORONAM , ET PER CONSEQUENS DIMINUERE .*

CHe si dirà poi , quando si passa a riflettere , che il Conte di Monterey tutto impegnato al servizio del Monarca Filippo IV per la giusta gloria delle di lui armi , e per eseguire i desiderj del medesimo , celebrò in esecuzione del convenuto , approvato , aggiustato , e risoluto con tanta solennità tre pubblici giurati istrumenti *Auctoritate Dominica ei attributa , de certa Regia Scientia , nomine Catholica Majestatis .*

Il Vicerè asserì in tutti i contratti aver procura *ad infrascripta* , ed alla di lui asserzione si deve stare .

Dichiarò in questi tre istrumenti il Vicerè Monterey , d'inter-

tervenire non solo qual Vicerè, Luogotenente, e Capitano Generale del Regno, ma ancora, come *ejusdem Catholicae Majestatis legitimus Procurator ad INFRASCRIPTA*, & alia vigore regii privilegii inferius describendi (fol. 218): *ejusque Catholicae Majestatis in hoc Regno Procuratore AD INFRASCRIPTA*, & alia, ut dixit, vigore privilegii inferius inferendi (fol. 78): *ejusdemque Majestatis legitimo Procuratore AD INFRASCRIPTA*, & alia, ut dixit, vigore privilegii inferius inferendi (fol. 165)

Questo privilegio regale di procura *ad infrascripta* per l'elaso di un secolo, e quasi due, non si ritrova presso del Notaro: l'ingiuria del tempo suol partorire tanto, e più.

Nè il Fisco ha fatto prova contraria nel termine.

Ma ora, o che il tempo ne sia stato la causa, o altra, niente cale, perchè basta l'averlo il Vicerè asserito, e di averlo dichiarato in un'atto giurato; così *Camil. de Medic. conf. 60 n. 1, cujus assertioni STATUR, TAMQUAM REGIS LOCUMTENENTIS, clem. 1 de probat., qua licet loquatur in Principe, PROCEdit ETIAM IN LOCUMTENENTE IPSIUS, AUT AB EO POTESTATEM HABENTE.*

Il confermano il *Regg. Galeota resp. fiscal. 23 n. 102*, e la regia Camera presso *Revers. dec. 285, SATIS ERAT CREDENDUM ILL. PROREGI ATTESTANTI, renunciacionem fuisse factam*, il *Regg. Capecil. consult. 47 n. 68*

E può con distinzione leggerli *Cabbal. resp. crimin. cap. 26 n. 1, & seqq.*, dove questo punto egregiamente discetta.

Poi ad un Vicerè, che tanto asseriva, e contrattava con tanta sollecitudine, e gelosia in un'affare tanto urgente, interessante, ed inculcante la gloria, e la quiete del Sovrano, chi poteva farli punta per l'esibizione delle facoltà? Non si trattava di un Togato, di un'Avvocato del Fisco, che trattasse un regio affare, o di transazione, o di vendita, o di affitto; era lo stesso il farsi una tal richiesta, che l'essere un Suddito attaccato d'infedeltà, e disturbatore di un donativo, che tanto, e poi tanto premeva; e sopra tutto per il prontuario, ed immediato uso del danaro.

Ma di questo mandato ampissimo ne parla per buona sorte il *Regg. Galeota respons. Fiscal. 30 n. 53, ex novissimis literis expeditis per S. M.; quibus præcepit Viceregi, quod ex urgentissima necessitate publica invasionis Status Mediolani, a cujus defensione dependebat TUTELA REGNI, venderentur omnia demanialia, concedendo potestatem, ut vendi.*

ditiones forma , & valida conferentur , ETIAM ABSQUE ALIA IPSIUS REGIS RATIFICATIONE , ad hoc , ut cum maxima festinatione , ut par erat , occurreret tam maximo , & imminenti periculo .

Cosichè i contratti sono sacrosanti , e validi per loro istessi : non avevano , nè ebbero bisogno di assenso , ratifica , e beneplacito del Re : secondo il lor contenuto si debbono osservare , mantenere , e non possono in menoma parte alterarsi : Nè può il Signor Avvocato fiscale sotto pretesto e colore di quella lettera de' 2 Marzo 1635 , carta estranea dalli contratti , e tratta dalla separata Custodia delle carte viceregie , ficcare ne' contratti patto di ricomprare contro della concessione fatta *semper , in perpetuum , franca , & libera ab omni onere , & conditione , in pleno dominio , ad habendum , cedens omne jus , nullum jus regie Curie reservans , & asque pacto redimendi .*

C A P. IV.

Che i contratti de' 5 Gennaro , 20 Marzo , 12 Dicembre 1635 , e 21 Febbrajo 1637 furono corrispettivi , ed onerosi , e siccome la Città li mantenne , ed esegui per parte sua , così per legge civile , per dritto delle genti , e ragione pubblica si deve mantenere , ed osservare per parte della regia Corte il convenuto da essa in forza de' detti contratti .

IL contesto tutto de' fatti , che passarano nel 1634 per tutto il 1635 tra il Vicerè Conte di Monterey , e la Città , o che sopra fedelmente si sono narrati , dimostra ad evidenza , che il contratto contenuto ne' quattro istrumenti del 1635 , e l' altro del 1637 , colli quali il Vicerè Conte di Monterey concedè *in perpetuum , & absque pacto redimendi* alla Città i due Uffici di Portolano , e di Giustiziere , fosse stato senza disputa *corrispettivo , ed oneroso .*

Si riputano *corrispettivi* que' contratti , che appariscono celebrati per certa contemplazione , senza la quale alla convenzione non si sarebbe venuto .

Questo fu l' insegnamento dopo gli altri di Biagio Altimari nel suo trattato *de nullis contract. tom. 3 rubr. 1 quest. 1*

n. 69. Correspectivus dicitur contractus, cum celebratus est contemplatione alterius, & sine illo iste factus non fuisset.

E prima di lui così scrissero Baldo nella *l. petens C. de patris*, Menochio nel *lib. 1 praf. 12 nu. 4*, Graziano nel *cap. 692. n. 24*, e Gobio nella *consult. 30 n. 13*.

Non vi è cosa, che abbia naturalmente tanta relazione, e *correspectività*, quanto il dare, e ricevere. Li contratti pafati tra il Vicerè, e la Città furon questi.

Si manifestò dal Vicerè, il volere di Filippo IV per essere soccorso di un nuovo donativo.

Condiscesero a questa domanda la Città, e le Illustri Piazze, e promisero il donativo di un milione, e per effo di anni ducati centomila, chiesero però, che in questa occasione si fossero dati in beneficio della Città liberi, e senza alcun peso i due Ufficj di Giustiziere, e di Portolano, e la Gabella delle meretrici.

Promisero tutto il Vicerè, e Collaterale, e con biglietto de' 31 di Dicembre 1634, che nella narrativa de' fatti si è trascritto, si ordinò, che se ne fossero fatte le cautele necessarie col regio Fisco. Si stipulò in fatti nel dì 5 Gennajo 1635 il primo pubblico solenne istrumento tra 'l Vicerè, e la Città. Nell' assertiva di questo istrumento s' inserì la conclusione fatta da' Deputati delle Piazze, validata del Regio Assenso, nella quale espressamente fu dichiarato, che il donativo del milione, erasi *conchiuso*, **AVENDO AVUTO MIRA, E CONSIDERAZIONE alla grazia dell' Ufficio di Giustiziere, della Portolania, e della Gabella delle meretrici.**

Pafsò indi il Vicerè all' atto della concessione delli Ufficj, ed espressamente dichiarò di ciò fare a riflesso, ed in considerazione del servizio del milione: *Quibus omnibus sic assertis, prefatus Excellentissimus Dominus Vicerex, dicto nomine, ATTENDENS SERVITIUM PRÆDICTUM, IDEO in perpetuum dedit, tradidit, & renunciavit &c.*

Sussegui il secondo istrumento de' 29 Marzo dello stesso anno 1635. Nell' assertiva di questo espressamente si disse, che il Vicerè **ATTENTO dicto servizio, &c., & pro ADIMPLENDO CONDITIONES in Conclusionem adjectas**, avea ceduto, e rinunciato *in perpetuum* alla Città gli Ufficj di Giustiziere, e di Portolano.

E venendo poi i Deputati delle Piazze in questo istrumento all' atto della dazione *in solutum* della imposizione del terzo grano a rotolo in conto del milione, espressamente dichiararono di ciò fare, stanteche era già seguita la concessione degli Ufficj in beneficio della Città: *His igitur as-*
scr-

sertis , prædicti Domini Deputati nomine fidelissimæ Civitatis STANTE CESSIONE dictorum Officiorum facta , pro ut supra , in beneficium dictæ fidelissimæ Civitatis , . . . percid in solutum dederunt , cesserunt &c.

Questo istrumento de' 20 Marzo venne emologato dal Vicerè , quando a 14 Settembre 1635 con vantaggio , ed utile oltre del milione aliendò le imposizioni datè dalla Città alla regia Corte.

Più : l' istesso contenuto nell' istrumento de' 20 Marzo 1635, si ripeté *de verbo ad verbum* nell' altro istrumento de' 12 Dicembre 1635, allorchè la Città diede pel rimanente del milione l' imposizione sull' olio.

E finalmente fu di nuovo il tutto confermato coll' istrumento de' 21 Febbrajo 1637.

Si è stimato da' Dottori , che la sola vicinanza degli atti bastasse ad indurre la *corresponsività*.

Or che si dirà della specie presente , in cui non solo concorrono atti vicini , ma tra loro correlativi , ed indissolubilmente attaccati : Ed in cui espressamente i Contraenti dichiarano , che l' una cosa si faceva correlativamente , ed a rispetto dell' altra?

Diede la Città il milione alla regia Corte , perchè ricevè del Vicerè i due Ufficj , e la Gabella.

Diede il Vicerè *in perpetuum* , & *absque pacto redimendi* , in nome di S. M. Cattolica i due Ufficj , perchè ricevè il milione. E se questi non sono contratti *corresponsivi* , ed *onerosi* , ed un vero contratto innominato , *do ut des* , quali faranno mai?

La forza , e gli effetti della *corresponsività* ne' contratti sono quelli , che l' un contratto si abbia come causa finale dell' altro : E che più contratti si riputino un solo , in guisa che l' uno sia , come parte sostanziale dell' altro.

Tanto più , che ben due volte ho dimostrato sopra nelle pag. . . . , di non esser tenuto questo Pubblico a far donativo alcuno , onde il donativo , di cui si tratta , fu un atto volontario , e perciò ridotto in contratto .

Qual buona fede dunque , qual legge , qual dritto può dallo stabilimento del contratto fare , che una delle parti contraenti receda sotto il pretesto di ratifica , di beneplacito , e di assenso?

C A P. V.

Se di ratifica, beneplacito, ed assenso vi fosse stato di bisogno, v' intervennero col fatto: e vi furono coll' istrumento de' 14 Settembre 1635, in cui la regia Corte si costituì, ed accettò di possedere la gabella del terzo grano a rotolo in vigore dell' istrumento de' 20 Marzo 1635, col quale concedè il Giustizierato, e la Portolania alla Città senza patto di ricomprare.

La ratifica del Re degli istrumenti del 1635, e del 1637 vi fu col fatto.

MA si fnga, che per la fermezza delli contratti del 1635, e 1637 vi fosse stato bisogno della regal ratifica, beneplacito, ed assenso: Tutto v' intervenne.

Io non parlo ora della grazia del 1714 dell' Imperator Carlo VI, di cui in ultimo luogo si ragionerà. Ripeto vi fu tutto, e questo seguì col fatto,

Ad ogni uno è cosa nota, che non solamente colle parole ma ben anche col fatto si può ratificare, ed assentire. *Non tantum verbis ratum haberi posse, sed etiam actu, l. 5 D. rem ratam haberi.*

La ratifica, che per fatto succede, è sempre più potente, ed efficace di quella, che si fa colle parole: *Ratificatio facta est longe potentior illa, quæ fit verbo*, Grazian. cap. 174 n. 24 e 26; Altimar. de nullit. contract. rub. 1 quest. 1 tom. 3 n. 1523.

Il donativo del milione fu promesso, e chiuso da questa Città, avendo avuto mira, e considerazione (come si disse) alla grazia, che il Vicerè si era degnato concedere in nome di S. M. . . . dell' Ufficio di Giustiziere della Portolania, e della Gabella delle Meritrici.

Ed a riflesso del donativo sudetto il Vicerè medesimo in nome di S. M. Cattolica coll' istrumento de' 5 Gennaro 1635 concedè IN PERPETUUM alla Città non meno la mentovata Gabella, che gli anzidetti Ufficj con tutti que' patti, che ivi si leggono; *ATTENDENS dictum servitium ideo &c.*

E nel secondo istrumento de' 20 Marzo dello stesso anno 1635 dichiarò il Vicerè che *ATTENTO dicto servitio*
 O pro ADIMPLENDO CONDITIONES in conclusione adjectas

joctas ; avea egli concesso IN PERPETUUM alla Città ; ET ABSQUE PACTO REDIMENDI la Gabella , e gli Uffici suddetti ; onde STANTE CESSIONE FACTA PRO UT SUPRA , si ricevè ancora in nome di S. M. Cattolica l'imposizione del grano a rotolo per la somma di ducati 700 mila, e cento in conto del milione promesso.

E così ugualmente ricevè in appresso l'altra imposizione del carlino a storo d'olio coll'istrumento de' 12 Dicembre 1635 importante altri duc. 265250.

E finalmente altri duc. 55 m. coll'istrumento de' 21 Febbraio 1637.

Tempi assai posteriori alla lettera di Filippo IV. de' 2 Marzo 1637.

Or se indubitamente il Re Filippo IV. ricevè il milione , che colli espressati patti li era stato accordato , ed in esecuzione di quello ricevè le mentovate imposizioni de' commestibili , e dell'olio , delle quali ne dispose la vendita , y en la venta de la renta de los dichos ochenta mil ducados , me dareis cuenta , que espero de vuestro cuidado lo dispondreis con el acierto , brevedad , y puntualidad que conviene . E la regia Corte , il Vicerè in esecuzione di ciò vennero con istrumento de' 14 Settembre 1635 ad alienarle a diversi Consignatarj.

Et discussio negotio CUM Q'JIBUSDAM MINISTRIS , ET ALIIS PERSONIS DE CONSILIO PRÆDICTÆ CATHOLICÆ MAJESTATIS IN HOC REGNO tandem fuisset conclusum , quod dicta regia Majestas valeat , & possit uti de dicto servitio (che fu il terzo delli arrendamenti , e fiscali , che si prese la regia Corte) Propterea dictus Excellentissimus Dominus Vicerex DICTO NOMINE vendidit , & alienavit A PRIMO DIE INTRANTIS MENSIS OCTOBRIS 1635 IN ANTEA cuilibet ex dictis Consignatariis tot annuos introitus ad rationem ducatorum octo pro centum de & super introitibus , & juribus Gabella unius grani pro quolibet rotulo , & caroleni unius pro quolibet storo olei , exigendum in hac Civitate , ejusque Suburbis , Districtibus , & Casalibus , NOVITER imposita per dictam fidelissimam Civitatem , & deinde donatam , cessam , & renunciatam per dictam fidelissimam Civitatem suprascripta Catholica Majestati (fol. 145 & a r. proc. del mezzo grano) .

Ecco sempre più fatti , che inducono la ratifica .

Cosicchè vieppiù venne per indispensabile conseguenza la regia Corte ad avere col fatto per ferma , e rata la concessione delli Uffici in perpetuum , e senza patto di ricomprare a beneficio della Città.

Tanto vero che nel dirsi nel testè riferito istrumento *deinde donatam, cessam, & renunciatam per dictam fidelissimam Civitatem supradictæ Catholicæ Majestati* (si soggiunse *eadem oratione, & illico*) **MEDIANTIBUS CAUTELIS ROGATIS MANU NOTARII HUIUS PRÆDIGTÆ FIDELISSIMÆ CIVITATIS SUB DIE VIGESIMA MENSIS MARTII PROXIME PRÆTERITI 1635, HISQUE TITULIS REGIA CURIA POSSIDET** *dictas gabellas unius grani pro quolibet rotulo, & unius caroleni pro quolibet stero olei.* (*dict. fol. 145 a r. cod. proc.*).

Ed in questo istrumento de' 20 Marzo 1635, che la regia Corte distinse per unico titolo del suo acquisto delle dette imposizioni fatto dalla Città, per l'appunto si contiene la concessione delli Ufficj di Portolano, e di Giustiziere *in perpetuum, & absque pacto redimendi.*

Qual ratifica poi maggiore e più ferma col fatto si può desiderare, dell'aver posseduto questi Consignatarj successori singolari del Re in faccia sua queste gabelle in virtù di questo istrumento per lo spazio d'un secolo, ed anni 25? E dell'aver ancora per lo stesso spazio di tempo per effetto del riferito istrumento accordato la regia Corte ne' contratti, e passaggi delle rate delle Gabelle il *ius luendi*?

Per legge i fatti, che inducono la ratificazione, sono i pagamenti, che si fanno, o si ricevono, e l'osservanza per lungo tempo praticata delle cose convenute, e niente meno vi concorrono nel caso presente, che 125 anni, volendosi considerare il primo libello del Denunciante del 1760, giacchè l'esecuzione di questo contratto incominciò *a primo die intrantis mensis Septembris 1635, fol. 146 a r. atti del mezz. gran.*

Giustificano la massima allegata Merlin. *controv. 31 n. 3 & seqq.*, *Surd. decis. 221 n. 3 4 e 5*, *Montan. de Tut. cap. 33. n. 537*

E' la ragione è quella, perchè, siccome lasciò scritto il Regg. Tappia nella sua *decision. 2 n. 213, & 214, Is, cui ex contractu aliquid queritur, DEBET illum ACCEPTARE eum OMNIBUS PACTIS, CLAUSULIS, ET QUALITATIBUS: & quod is, qui PRO SE contractum agnoscit, debet etiam CONTRA SE illum recognoscere, quam regulam exornat Tiraquell. de contract. convent. n. 2 in fin.*, *Simon de Petr. de interpretat. ultim. vol. lib. 5 dub. 4 n. 66, Surd. conf. 60 n. 12*

Il dotto *Salgado* nel suo trattato *labyr. credit. part. 2 cap. 6 n. 23* parlando de' contratti qualificati, o condizionati, dimostra esser questi individui, ed inseparabili: *Atque ideo,*
con-

conchiude ; QUI UTITUR CONTRACTU , NON POTEST REICERE ALIQUAM EJUS CONDITIONEM , AUT QUALITATEM , SED TENETUR EAM RECIPERE l. *quidem C. de jur. delib.* , Surd. *decif.* 33, Tiraquell. *de contract. convent. § fin.* , Amat. *resol.* 50 n. 26. E nel n. 24 : QUI JUVATUR ALIQUA SCRIPTURA , TENETUR IN TOTUM EAM RECIPERE , NIHIL REPUDIARE.

C A P. VI.

La lettera di confidenza , che il Fisco ha fatto estrarre dalla secreta Custodia delle carte vice-regie , scritta in Madrid a 2 Marzo 1635. dal Re Filippo IV. al Vicerè Conte di Monterey , niente opera , perchè non scritta per esser tale la propria volontà del Re , ma appoggiata sopra una erronea , o mendace lettera scrittali dal Vicerè in data de' 9. Dicembre 1634 : e perciò niun uso se ne fece mai dal Vicerè , e dal Collaterale .

CHe la lettera di Filippo IV de' 2 Marzo 1635 scritta al Monterey , sia una carta di confidenza , e non già diploma , o assenso , dal detto nel fatto bastantemente si chiarisce , e per le particolari gratitudini , che vi si contengono al suo Vicario , per li maneggi fatti , e condotta tenuta , come per le premure per lo danaro da ritrarsi colla vendita delle imposizioni , e parimente per la ricerca della copia del contratto .

Che la mentovata lettera non sia per se stessa suscettabile , perchè estratta da un registro conservato nella secreta Custodia delle scritture de' Vicerè , si è reso chiaro .

Che sia una carta non legale , anzi nulla , ed invalida , perchè non esecutoriata , nè registrata tra l' anno , e molto meno in appresso , non se ne può dubitare .

Dimanierachè se si volesse per ipotesi figurare , che la Città non si ritrovasse nel possesso degl' Ufficj a lei conceduti , ed ora li volesse chiedere in vigore di tal lettera di Filippo IV. , il Fisco certamente con giustizia le opporrebbe l'inefficacia del documento .

Che *non figit pedes* sù de' contratti per non esser privilegio, nè assenso, si è parimente dinotato.

Ma giova questo ultimo assunto di maggiormente stabilirlo. Si contiene nella lettera una risposta, che fece il Monarca delle Spagne ad una rappresentanza fattagli dal Vicerè Monterey circa la concessione degli Ufficj.

Qual fosse stata la rappresentanza del Vicerè, non si ravvisa distinta negli atti, ma ben si raccoglie dal contenuto nella risposta, che fece il Re Filippo IV.

Riferì il Vicerè, ch' erasi già stabilita la somministrazione del milione dalla Città: ch' erasi convenuta la concessione alla medesima delli due Ufficj del Giustizierato, e della Portolania, ed anche l' estinzione della Gabella delle Mercatrici: soggiunse, che la concessione degli Ufficj non recava pregiudizio al Fisco, poichè eranli da lui trasferiti colla facoltà di ricomprarli; che non si alterava la loro qualità, poichè si farebbero esercitati da un Ministro Regio, ch' era il Reggente Grassiere: e che niun detrimento si recava al regale, Erario, poichè potevano sempre gli Ufficj ricuperarsi dal Fisco con restituire il danaro.

Il Re riepilogando tutto ciò, che il Vicerè gli avea fatto presente, si mostrò condescendente per la concessione, facendo menzione del patto della ricompra, come il Vicerè li avea riferito, ma soggiunse, che rimettendogli copia del contratto, se ne farebbe spedito il privilegio.

Niuna di quelle circostanze rappresentate al Monarca dal Vicerè trovasi vera al confronto de' solenni contratti, e trattati fatti col Vicerè medesimo.

Non si può nel lasso di tempo sì lungo scorgere qual fosse stato il certo fine, e causa vera del Vicerè Monterey, di riferire alla Maestà del Re delle Spagne la concessione degli Ufficj diversa da quella, che in realtà fu convenuta, e stipulata.

Ma il certo egli è, che il Vicerè asserì al Sovrano di aver fatta la concessione col patto della ricompra, e ciò non solamente non si ravvisa ne' contratti passati col Vicerè, ma anzi si vede in contrario di essersi nell' istrumento del dì 5 Gennaio 1635 conceduti gli Ufficj in perpetuo, e senza riserba alcuna, e di essersi per maggior cautela nel Dispaccio del dì 31 Dicembre 1634 usata la chiara espressione senza patto di ricomprare, e di essersi il simile praticato nelli contratti delle dazioni *in solutum* delle imposizioni del dì 20 Matzo, e de' 12 Dicembre dello stesso anno 1635, e di Febbrajo 1637.

Il certo si è, che dal Vicerè si asserì, che l' Ufficj si farebbero

bero esercitati dal Ministro Regio, e questa circostanza affatto non vi si legge nelli contratti.

Siasserò finalmente, che potevasi praticare la ricompra col disborso del prezzo, e di ciò non ve n'è parola alcuna.

Or dal contenuto nella lettera de' 2 Marzo 1635, concepito soltanto per ispiegarli dal Sovrano i suoi sensi al Vicerè, relativi a quello, che il Vicerè stesso gli aveva rappresentato con lettera de' 9 Dicembre 1634, non può desumerfi certamente la volontà del Sovrano diretta ad alterare, quel che con solenni trattati avevano il Vicerè, e Collaterale colla Città stabilito, specialmente, perchè quanto passò tra il Vicerè, ed il Sovrano fu senza il concorso, anzi neppure l'intelligenza della Città.

Oltre a chè, se que' sentimenti spiegati dal Sovrano al Vicerè furono relativi a que' fatti, che il Vicerè gli aveva rappresentati, ed i fatti non eran veri, non può dirsi, che di proposito avesse il Sovrano spiegata la sua ferma volontà per alterare i contratti stabiliti col Vicerè.

Ed in fatti il Sovrano si riservò di spedire il Privilegio della conferma in vista del legittimo documento de' contratti passati, laddove si farebbe con sicurezza conosciuta la vera volontà del Sovrano, e quindi è, che dell'intenzione, e volontà del Re Filippo IV contenuta nella lettera diretta al Vicerè, non può tenerfi verun conto, e ragione.

Nè il Procuratore fiscale ha fatto prova alcuna nel termine com pilato.

Niente di manco si esami per esuberanza di ragione, ed in astratto questo passo del Vicerè, se mai potesse valere, come punto non vale, a chi dovrebbe nuocere, se al Fisco, o alla Città: troppo è chiaro, di dover nuocere al Fisco, da quanto si è esaminato nel *Cap. 3.*

Si esami però tal materia colle leggi delle Pannette, e del Codice.

Il Vicerè in questo Regno, non può contenderfi, che era un Rappresentante del Monarca, ed era un Personaggio dal Monarca proposto alla cura, ed alla generale amministrazione del Regno; onde a buon linguaggio era uno Istitore, un Preposto alla detta amministrazione, era una figura di un *Magister Navis*: credo, che non si possa dire più poco.

Nè rechi meraviglia il paragone, perchè ufato da *Grozio*, da *Strykio*, da *Scherwerin*.

E molto più non rechi maravigli per la ragione in se stessa. L'Istitore vien detto, perchè dal Padrone è posto per Soprainendente al negozio, *l. 3. e 5. d. de instit. action.*

Il Maestro della Nave dicefi tale, perchè dal Padrone della

Il trasporto, e mendacio del Vicerè deve per giustizia nuocere al Principe, e non alla Città, che oprò in buona fede.

Nave è preposto alla di lei guida, e cura, *l. i. d. de exercitoria actione*.

Quindi il Vicerè, essendo dal Principe proposto alla cura del Regno, certamente è un Institore, è un *Magister Navis* del medesimo Principe.

Or siccome l'Institore, e 'l Maestro della Nave obbligano, e pregiudicano col loro fatto i padroni del negozio, e della nave, *soto tit. d. C. de institoria, C. exercitoria actione*, così il Vicerè come Institore del Principe, o sia *Magister Navis* obbligò con i suoi contratti il Padrone, cioè il Monarca delle Spagne, senza recare allo stesso, giovamento, o pregiudizio agli altri Contraenti. l' avere al Padrone, o sia Monarca rappresentato il contratto diversamente.

E' notabile la ragione del testo nella *l. i. d. de exerc. action.* *C. l. i. C. §. i. d. nauta C. c.*, che gli uomini sono necessitati trattare col Maestro della Nave, ed a quello prestar fede; come anche è notabile la ragione della *l. i. d. de instit. action.*, e si è, che siccome il Padrone riceve il comodo de' contratti dell' Institore, così *etiam obligari nos ex contractibus ipsorum, C. conveniri*.

Ecco il caso presente. I Vassalli avevano preciso dovere di trattare col Vicerè, il quale era l'unico organo della Maestà Cattolica. Non potevano in quelli precisi bisogni del Sovrano dire, che venghi prima la ratifica del Monarca, quantunque richiesta a maggior cautela, e poi si formino i contratti, e poi si effettuò il donativo: oltre di che si ponevano in pericolo di essere trattati come ribelli: era impertinente la loro opposizione.

Al Vicerè, che faceva le veci del Monarca, alli Supremi Ministri del Collaterale, che tutto maneggiano, e convennero, a que' Supremi Ministri, che nel contratto intervennero, al Vicerè, che con essi attestava di avere ogni necessaria facoltà, ed esservi tutta la cautela, al solito praticarsi in simili urgenze, e bisogni della Spagna, alle continue facoltà ampissime, che in tali circostanze i Vicerè avevano, non vi era risposta congrua, e si sarebbe stimata cosa temeraria loro resistere.

Sicchè la Città *necessitatem habuit* di contrarre col Vicerè, di contrarre con buona fede, necessità impostale dal medesimo Sovrano.

Il Vicerè, ed il Collaterale cagionarono il vantaggio di un milione a S. Maestà Cattolica.

Adunque a tenore delle leggi addotte, e ragioni nelle stesse contenute, conviene, che il Re resti obbligato alli contratti

tratti del Vicerè per mantenere la buona fede, giacchè i Vassalli in ossequio del Principe, han creduto, ed hanno seguito ciò, che i di lui Ministri hanno loro comunicato, senza attendersi, che il Vicerè in data de' 9. Dicembre 1634. con sua lettera avesse al Principe riferito il convenio non ancora fatto in diverso aspetto da quello, che poi seguì.

Le secrete non pubblicate istruzioni, che immagina il Procurator fiscale, e questo passo del Vicerè Conte di Monterey avranno obbligato lo stesso Vicerè verso il Regnante, e perciò rimanere tenuto di darne conto al proprio Principe: ma in quanto al Pubblico, bastò di avere così sollemnemente, e con buona fede contrattato col Vicerè, Capitan Generale, Vicario, e Luogotenente del Regno, proposto all'amministrazione dello stesso, per far sì, che il di lui Principale rimanesse sempre obbligato.

Decide il caso il testo (1). nella l. 11 §. de quo, & §. seq. D. de instit. action., vuole il testo per disobbligare il Padrone dalli contratti da lui proibiti all'Institore, che si ponghi un'Editto pubblico leggibile: e fintanto, che sta questo affisso, il Padrone resta disobbligato: ma se l'edit-

F 5

to

(1) *De quo palam proscriptum fuerit, ne cum eo contrahatur, is propositi loco non habebitur, non enim permittendum erit (cum eo quasi) cum institore contrahere: sed si quis nolit contrahi, prohibeat. Ceterum qui proposuit, tenebitur ipsa propositione.*

Proscribere palam sic accipimus, claris literis, ut de plano recte legi possint, ante tabernam, scilicet, vel ante eum locum, in quo negotiatio exercetur, non in loco remoto, sed in evidenti -- Literis, utrum Græcis, an Latinis? Puto secundum loci conditionem, ne quis causari possit ignorantiam literarum. Certe si quis dicat ignorasse se literas, vel non observasse quod propositum erat, cum multi legerent, cumque palam esset propositum non audietur.

Proscriptum autem perpetuo esse oportet, Ceterum si per id temporis quo propositum non erat, vel obscurata proscriptioe contractum sit, institoria locum habebit. Proinde si Dominus quidem mercis proscripsisset, alius autem substulit, aut vetustate, vel pluvia, vel quo simili contigit ne proscriptum esset, vel non appareret, dicendum est eum, qui proposuit, teneri. SED SI IPSE INSTITOR DECIPIENDI MEI CAUSA DETRAXIT, DOLUS IPSIUS PRÆPONENTI NOCERE DEBET, nisi particeps doli fuerit, qui contraxit.

to si sporchi, onde non è leggibile, o si tolghi per dolo di un terzo, anzi del medesimo Istitore, il Padrone resta obbligato. *Quocirum qui prapofuit, tenebitur ipsa prapofuitur.*

Oltre di che le lettere, e i rescritti de' Principi allora solamente hanno forza, quando le cose esposteli non siano false, ed abbiano per fondamento la verità.

Questo è un' espresso stabilimento nella l. 7 C. de diversis rescriptis: *Universa Rescripta, sive in personam precantium, sive ad quoslibet Judicem manaverint. . . SUB EA CONDITIONE proferri precantur, si preces VERITATE nitantur.*

Quindi Eneccio sanamente avvertì *Elem. jur. lib. 1 tit. 1 §. 56. Rescripta NON FAGIUNT JUS, si preces veritate baud nitantur*; e lo conferma *Samuele Strykio in Pandect. lib. 1 tit. 4 §. 7* cogli altri da lui allegati, *Milero de Princip. & Stat. Imper. cap. 40 §. 8*; e *Reinkingio de Regim. Secud. & Ecclaf. lib. 2 class. 2 cap. 8 n. 13.*

Or se il rappresentato dal Vicerè fu contrario al vero; come si vuole, che la lettera regale, che s'è un tale esposto è appoggiata debba autorizzare (siane lecito il dirlo) un mendacio, un' frode, un' inganno fatto alla Maestà del Sovrano?

E come mai sul fondamento di questa tal lettera, sotto un Principe giustissimo, e da Ministri interi sapientissimi si vorranno togliere alla fedelissima Città gli Uffici di Portolano, e di Giustiziere, che con titolo corrispettivo al milione donato le furono *in perpetuum*, e senza patto di ricompra solennemente conceduti?

I Rescritti de' Sovrani debbono dal dritto regularsi, l. *rescripta C. de precib. Imperat. offerendis, l. quamdiu C. de inoffic. testam.*, *Tap. in decis. suprem. Ital. Senat. decis. 20 n. 3, e 4.* E que' rescritti, che contra il dritto si ottengono, come sarebbe al fatto presente, contro tante giurate convenzioni, corrispettive, ed onerose, si hanno, come se mai non fossero stati conceduti.

Auree sono le parole di *Antonio Fabbro lib. 1 tit. II def. 1* su tal proposito: *Rescripta que contra jus impetrata sint, perinde haberi, ac si nec concessa essent: Quasi circumventa per obreptionem, aut imprudensiam religione Principis, qui nec voluisse unquam eradendus est, quod JUSTE velle non potuit.*

Auree le parole del Regg. de Ponte rom. I conf. 53 n. 48, unde *DE PRÆDICTIS LITERIS NULLA EST in decisione hujus cause HABENDA RATIO, nam cum simus in contractibus, in quibus Res obligatur, uti privatus, NON PO-*

POTEST CONTRA ILLOS DISPONERE IN PRÆJUDICIUM *juris tertio quaesiti* : NEC PARITER POTEST DECLARARE , *quando etiam hoc non esset declarare , sed de novo disponere binc quando rescriptum est in tertii præjudicium* , PRÆSUMIT LEX , QUOD REX FUERIT CIRCUMVENTUS , & *ob id Felin. post alios tradidit* , QUOD PRÆSUMITUR PRINCEPS CIRCUMVENTUS , *quando sub prætextu declarationis apparet , quod permissa concessione alteri factam aut rescriptum est* ERROREUM , *subreptitium* , & *obreptitium* , & *pariter non est servandum* ET HIC ERROR , ET OBREPTIO NON POTEST SUBTERFUGI , NAM FUNDAT SE REX IN RELATIONE HABITA .

LA lettera non era la vera volontà del Sovrano : la lettera è figlia di una imbecillità rappresentanza : la lettera nacque in risposta di una rappresentanza aliena dal vero : la lettera è una carta estranea , e fuori de' contratti . Oh Dio come si può pretendere dopo perfezionati i stessi contratti di ficcarvi nuova cosa , e fare ch' essa li regoli come parte de' medesimi ?

Un contratto una volta stabilito , e perfezionato , non può in progresso di tempo ricevere condizione , modo , o gravame di sorte alcuna , senza scambievole consentimento delle parti contraenti : *Quilibet contractus nominatus si semel perfectus sit , & absolutus inter contrahentes , nullatenus postmodum recipit conditionem , modum , vel gravamen ab alio impositum , altero contrahente invito , vel non consentiente , cui etiam ex contractu perfecto fuit jus quaesitum* : tale fu l' insegnamento di Salgado sulla norma delle leggi nel suo trattato *Labyr. cred. part. I cap. 36 n. 16*

E possono vederli le *ll. perfecta donatio C. de donat. que sub modo , l. eo quod 10 C. si certum petatur , l. sicut C. de obligat. & action. , l. 2 C. de revoc. donationib. , l. non idcirco C. de contrab. emptio. , l. quamvis C. de transact. , l. in commodato §. sicut D. commodati , l. illud in fin. C. de collation. Nè vi è Dottore , che possa contraddirvi .*

Con giusta ragione al certo nell' istrumento de' 12 Dicembre 1635 , allorchè si diede *in solutum* l' imposizione su l' olio , si fa parola di vere lettere regali posteriori , perchè si enunciano confermativa della concessione degli Ufficij contenuta nell' istrumento de' 20 Marzo 1635 .

GAR

C A P. VII.

Per la lettera del Re Filippo IV. de' 2. Marzo 1635 quando mai potesse aver luogo il preteso patto della ricompra, non militerebbe se non nel caso di qualche inconveniente, che non vi è stato giammai, nè vi è.

NEl supposto non vero, di poterfi tener conto del preteso patto della ricompra descritto per rapporto del Vicerè nella lettera del Re Filippo IV., egli è manifesto, che quel Monarca non volle riserbarfi in ogni caso, e precisamente per causa di *utile*, o *lucro maggiore*, il patto di riavere i due Ufficj dalle mani della Città: ma soltanto condizionatamente, cioè nel caso, che vi si trovasse qualche *inconveniente*, che lo stesso clementissimo Principe dichiarò per altro, che non prevedeva: **SIEMPRE QUESE HALLARE ALGUNO INCONVENIENTE, EL QUAL NO PREVEJO**, *con restituir el dinero, quedaran los officios libres a mi disposicion.*

Chi può dubitare, che ciò importi *condizione*?

La parola *sempre che*, la quale in latino suona lo stesso, che *casu quo*, importa indubitamente *condizione*. Questo fu l'avvertimento di *Barboza de clausul. claus. 15*, di *Surdo* ne' suoi consigli 268 n. 18, e 452 n. 39, e di tutti gli altri.

Volle solo quel savio Principe spiegare quello, che contengono per altro tutt' i regali diplomi, che si sostengono infino a quando non ne ridondi danno.

IL convenuto dunque nelli solenni istrumenti del 1635, l' indole stessa delli contratti, e della concessione così portava. Non era già, che questi Ufficj per alcun prezzo stabilito, si fossero venduti dal Vicerè alla Città. Gli aveva questa desiderati, ed ottenuti *in perpetuum*, e senza patto di ricomprare per via di contratti corrispettivi, a riflesso, ed in considerazione del donativo del milione *per sollevamento de' suoi Cittadini*. E nella stessa lettera de' 2. Marzo 1635 chiaramente si spiega, che col passare questi Ufficj nelle mani della Città, *cesseran los AGRAVIOS, Y EXTORSIONES, que veniendolos particulares, recibe la Gente pobre, y miserable.*

Co-

Come adunque con tal sorta di concessione *onerosa*, e *correspensiva* potava esser compatibile, ed aver luogo un indistinto, ed illimitato patto di ricomprare a piacere, e per far lucro, che potrebbe solo aver luogo ne' termini di un vero contratto di vendita, o di dazione *in solutum*?

ORa la dinunzia Fiscale non ha l'oggetto di qualche *inconveniente*, che mai si additasse nell'esercizio, ed amministrazione di questi Uffici, che si fa, a nome, e conto di questa Città con tutta la maggior possibile mitezza, e moderazione, precisamente in ordine alla esazione delle pene. La dinunzia, e pretensione fiscale ha solo la mira, e l'oggetto del *maggior lucro*, ed *utile* del Regio Fisco.

Questo è chiaro non solo dalle suppliche, istanze, e calcoli fatti dal Dinunziante; ma dalla relazione stessa del Razionale del Cedolario, di cui nel principio si è favellato. Non può aver luogo adunque la dinunzia, e l'istanza del Fisco anche ne' proprj precisi termini della stessa *lettara Regale*.

Allorchè si trattò la causa in via esecutiva, il Dinunziante per foggare qualche inconveniente, inventò, che la Città avesse fatto abuso col concedere infinite licenze per somme eccessive, e col ritrarne immensi tesori, e s'inoltrò a sognare, di aver distratta la Piazza delli Orefici per la somma di ducati 27 m.

Niuna pruova si è fatta dal Procurator fiscale nel termine d'effervi inconveniente alcuno.

Niuna delle sue assertive giustificò, come non poteva giustificare, e perchè si vedeva smentito ne' suoi detti, e ben sapeva di non poterli neppur verificare in un termine ordinario, strepitò acciocchè termine dal Tribunale non si fosse dato.

La regia Camera sempre intenta alla giustizia, diede già il termine ordinario.

Ma chi il crederebbe? Nè il Dinunziante, nè il Procurator Fiscale hanno fatto la menoma prova, nè esibito alcun documento, fuorchè la soprariferita copia estratta dal registro conservato nella secreta Custodia delle carte. Viceregie.

E per sostenere una tal copia cercarono e l'uno, e l'altro di ottenere a 28 Luglio 1774 il seguente dispaccio, diretto alla regia Camera, ed alla Città.

Ho fatto presente al Re la rappresentanza di V. E. de' 26 andante in assunto al permesso, che ha sollecitato per l'osservazione della originale Cedola del Re Cattolico Filippo quarto, senza però l'unione dell'Avvocato Fiscale, giacchè quella presentata negli atti, altro non è, che una semplice copia estratta.

E

E' S. M. nella intelligenza del tutto , mi comanda dire , come fo in risposta , ch' essendosi esibita negli atti la copia della detta Cedola originale estratta dal Reale Archivio , deve necessariamente reputarsi d' avere la validità , come fosse l' originile stesso , giacche essendosi dagli Ufficiali , che ne sono li Custodi certificata tale copia , non si può mettere in dubbio alcuno , nè esitazione .

E perciò E' SEMBRATA A S. M. STRAVAGANTE la pe-
sizione fatta di volersi osservare l' originale , quasi che si trat-
tasse di dubitare della esistenza del detto originale , e della
fede , che deve darsi all' Archivario , e di vedere ogni altra
cosa la più indifferente , E NON GIA' DI TANTA GE-
LOSIA , sicche NON VUOLE CHE SI FACCI ALCU-
NA RICOGNIZIONE DELLE CARTE NEL SUO REAL
ARCHIVIO .

Uniforme dispaccio fu trasmesso al Tribunale della regia Ca-
 mera , fol. 56. e 57 vol. 2.

La Città ha pro-
 vato di non esser
 mai stato, nè esservi
 inconveniente.

A Ll' incontro per parte della fedelissima Città pienamente si
 è provato, (e nel fatto io l' ho additato) e la docilezza,
 e moderazione sempre usata nella esazione di tutt' i
 diritti appartenenti non meno al Giustizierato , che alla
 Portolania .

Con dimostrare e l' esazioni di simili dritti , che si faceva-
 no in tempo , che tali Ufficj si esercitavano *pro regia Cu-*
ria , e le presenti esazioni di gran lunga più moderate ,
 anzi più tenui , ovvero regolate non già universalmente
 uniformi , ma secondo l' economia de' quartieri .

Di più ha dimostrato la Città la diligenza sù degli Ufficiali ,
 la vigilanza , che non si facessero delle estorsioni , la cura
 che niuno venisse gravato , ed i gastighi per ciò usati .

Ha inoltre provato , che per non abbandonare all' avidità
 de' Conduttori simili esazioni , con stabilimento e conclu-
 sione delle Piazze , approvato dal governo nel 1672 si pre-
 scrisse , che l' Ufficio di Portolano si fosse in giro per cia-
 scheduna Piazza amministrato , senza potersene fare affitto .

Ha parimente fondato , che la lite ultimamente intentata
 sotto il nome di alcuni Consoli di Arti , fu artificio , ed
 inganno maneggiato , e non già gravezze , che si fossero
 inferite : tanto vero che il Tribunale della Regia Came-
 ra con due decreti uniformi decise a favore della Città .

Ed essendosi per l' istesso fomento ad istanza di costoro fat-
 ta a' 30 Dicembre 1771 (fol. 63 2 vol.) con lungo , e
 ferio esame la nuova tariffa tutta appoggiata sù li lega-
 li , e giuridici documenti estratti dal grande , e regio Ar-
 chivio della Camera : questa per giustizia riuscì di mag-
 giore

giore sbilancio di quella esazione , che con somma economia , e moderazione si stava praticando da questa fedelissima Città,

E perchè per la sicurezza della esazione de' dsitti nascenti dalla nuova tariffa erano sopravvenute offerte per affitti , le quali erano state ammesse , ma non erano eseguite , praticandosi l' antico solito : Li Deputati della Portolania nel 1774 ne richiesero l' oracolo del Sovrano per loro regola , e condotta .

Ed a 29 Maggio 1774 con regal dispaccio venne ordinato *Gli Deputati dall' Ufficio di regio Portolano di questa Capitale , con motivo di terminare nel giorno 4 dell' entrante Giugno l' affitto dell' esazione delle Piazze , han domandato il Sovrano Oracolo , se devono , o no accendere la candela , per procedere al nuovo affitto . E S. M. per intelligenza , e regola di questa Deputazione , mi comanda DIRE a V. E. , CHE LA MEDESIMA PUO' REGOLARSI NELLA STESSA MANIERA , CHE HAN PRATICATO NELL' ANNO SCORSO , E PER QUELLO , CHE VA A TERMINARE , fol. 94 vol. 2.*

Ed ecco da questi Regali Ordini come riluce , che non già abuso , ma tutto il conveniente uso siasi sempre osservato .

IN fatti nell' amministrazione dell' Ufficio di Giustiziere , lungi di ritrarne la Città vantaggio , e luoro alcuno , vi rimette del proprio in ciascheduno anno somme non picciole , come dal bilancio prodotto negli atti .

Tanto che lo stesso Razionale del Cedolario nella sua relazione conobbe non solo di niun profitto , ma dannosa per lo Regio Fisco la ricompra del Giustizierato , ancorchè a suo capriccio la supponesse per lo prezzo di ducati 70 m. : Onde il passato Signor Avvocato Fiscale del regal Patrimonio restrinse la sua istanza per la ricompra soltanto della Portolania .

Rispetto poi alla Portolania , sebbene dedotti li pesi , che vi sono annessi , secondo l' erroneo conto fatto in tempo , che l' azione Fiscale era nella via esecutiva , pare , che ne ritragga la Città qualche annua somma , non mai però ascendente agli annui ducati 12 mila trecento settantasei , è da riguardarsi niente di meno l' uso , e 'l servizio non meno Regale , che Pubblico , e necessario , in cui annualmente s' impiega .

Tutto l' avanzo secondo (ripeto) quell' erroneo bilancio , dedotti i pesi , e dedotti annui ducati 1550 , che prima s' impiegavano in servizio del Re N. S. per lo solito donativo di Maggio , ed ora per disposizione fattane dall' Au-

Augustissimo Re Cattolico , si danno al Regal Reclusorio , è passato , e passa in ogni anno , giusta lo stabilimento fatto dalle Illustri Piazze alla Deputazione della *Fortificazione, Matronata, ed Acqua.*

Con questo si supplisce in parte alle continue gravissime spese , che occorrono , per lo mantenimento , e rifazione de' *pubblici aquedotti, e fonti* , per pulire le *cloache* , ed altri luoghi immondi , per la riparazione delle *pubbliche strade* , e nell'inaffiamento di gran parte delle medesime in tempo di està , per maggior commodo , e servizio del nostro Sovrano , e per tanti altri bisogni , ed usi pubblici , che in questa Città , come Capitale del Regno , e sede del nostro Monarca , sono frequenti , ed indispensabili .

Il *jus de melloni* è di particolare separato acquisto della Città .

Ho detto erroneo conto , e bilancio , e con ragione , perchè in esso furono annotate due esazioni , una detta l'esazione de' melloni di pane , e di acqua , o sia *fetta del mellone* , importante annui ducati 1615 . , l'altra detta l'esazione del *jus maritimo, e pezzo di creta* , importante annui ducati 149 ; mentre la prima è di particolare acquisto della Città , in tutto separato dalla concessione della Portolania ottenuta nel 1635 .

Questo acquisto la Città lo fece molti anni dopo dalli Monisteri di Dame Monache di S. Gregorio Armeno , (volgarmente S. Liguoro) della Sapienza di questa Dominante , dal Monistero di S. Girolamo della Città di Averfa , e da D. Antonio de Santis Marito , e legitimo Amministratore di D. Teresa de Novellis mediante pubblico istrumento de' 12. Maggio 1698 stipolato per Notar Nicola Antonio di Monte (e l'istrumento si è prodotto presso gl'atti a fol. . . . ad fol. . . . vol. 2) ; e la seconda oggi più non si esige , anche in forza della Tariffa fatta ultimamente dal Tribunale della regia Camera : come si rileva delle pruove fatte sù li articoli 41 43 44 45. e 46. vol. 2.

E Se per le cose dette non si scorge alcun *inconveniente* nell'esercizio di questi Uffici per parte della Città ; tutto l'opposto certamente deve temersi nel caso , che dalle di lei mani vengano tolti . Oltre il mancare i foidi , come supplire a spese coranto eccessive , e necessarie , e che riguardano così il Pubblico , come il Regal servizio ; non potendo certamente il Fisco da se amministrare l'Ufficio di Portolano , e dovendolo ad altri concedere o in affitto , o in amministrazione , ecco che ritornerebbero in campo quegli *aggravj* , ad *estorsioni* , di cui si fa parola nella stessa lettera del Re Filippo IV , LOS AGRAVIOS , Y EX-TOR-

TORSIONES , que teniendolos particulares recibe la gente pobre, y miserable.

SI riguardi or dunque in questo solo aspetto , e ne' semplici termini della lettera di Filippo IV. prodotta dal Procurator Fiscale una tal causa ; e sensatamente , non già da Scettici ragionando , mi si dica di grazia se possa aver luogo la pretesa ricompra della Portolania , e del Giustizierato dalle mani della Città nella maniera , che si è proposta dal Dinunziante , e dal Regio Fisco ?

Gli Ufficj , io ripeto , non furono venduti alla Città per alcun prezzo stabilito : Si concederono alla medesima coll' istrumenti del 1635 a riflesso , ed in considerazione del servizio del milione : Nella lettera di Filippo IV si dice , che nel caso di qualche inconveniente , col restituirsi il danajo , sarebbero tornati gl' istessi Ufficj alla disposizione del Re : SIEMPRE QUE SE HALLARE ALGUN INCONVENIENTE , EL QUAL NO PREVEJO , col restituir el dinero quedaran los Oficios libres a mi disposicion . E questo è il solo luogo , in cui si parla di obbligarli la Città alla restituzione degli Ufficj .

Non essendovi adunque alcuno inconveniente , nell' amministrazione di questi Ufficj per conto della Città , ed all' opposto disordini , ed inconvenienti gravissimi dovendosi temere nel caso , che a lei vengono tolti ; non può certamente per effetto della stessa lettera de' 2 Marzo 1635 aver luogo l' esercizio del preteso patto della ricompra , che non ha altro oggetto , siccome si avvertì , se non se il maggior lucro , ed utile del Regio Fisco .

CAP.

C A P. VIII.

Non volendosi mantenere il contenuto ne' contratti del 1635., e del 1637., per lo perpetuo acquisto delli Ufficj, e senza patto di ricomprare per il sollievo de' Cittadini, e per evitare l'estorsioni ed oppressioni della Gente povera, e miserabile, che fu la causa finale: il Fisco deve restituire tutto ciò, che per effetto di quelli contratti conseguì, o alla peggio l'id quod interest alla Città: con rimanere a beneficio della stessa l'esazione della fetta del mellone: e non già deve soltanto pagare ducati 186250, come malamente crede il Razionale del Cedolario nella sua relazione.

Fingasi, che il Fisco possa ripigliarsi gli Ufficj, o in virtù di preteso patto di compra, su di cui unicamente si è compilato il termine, o pure *ex defectu ratificationis*, & *beneficentiae*, ed in conseguenza d'insussistenza delli contratti; su di che per altro il termine non si è compilato. Il Procurator fiscale, il Dinunziante, ed il Razionale relatore si danno a credere, che il regio Fisco debba restituire alla Città il solo capital prezzo dell'istessi Ufficj, secondoche si ritrovavano nel 1635 dati in pegno, cioè, duc. 186250.

Eh che s'ingannano, se la giustizia deve avere il suo luogo. Promise la Città il milione, a fine di ricevere gli Ufficj di Portolano, e di Giustiziere. Ricevè gli Ufficj per aver dato il milione corresponsivamente. Il Vicerè nell'istrumento de' 5 Gennajo 1635 chiaramente si spiegò: *ATTENDENS servitium praedictum donatovi unius milionis . . . IDEO de certa Regia, & sua, quo supra nomine, scientia . . . AUCTORITATE DOMINICA EI ATTRIBUTA . . . contentus extitit, & contentatur cedere, & renunciare prout enunc in perpetuum dedit, tradidit &c.* Nell'istrumento de' 20 di Marzo dello stesso anno 1635 ugualmente ancora dichiarò: *ATTENTO dicto servitio millia millium ducatorum ET PRO ADIMPLENDO CONDITIONES in*
pra-

præinſerta concluſione adjectas ceſſiſſe, & renunciaſſe dictæ fideliffimæ Civitatis in perpetuum Officium Juſtitiarum Majorum, & Officium Magiſtri Portulani &c. . . . E nello ſteſſo iſtrumento nel cederſi, e darſi in ſolum dalla Città in beneficio della regia Corte l'impoſizione del terzo grano a rotolo in conto del milione, eſpreſſamente ſi dichiarò, che ſi veniva a queſto atto: STANTE CESSIONE dictorum Officiorum facta in beneficium dictæ fideliffimæ Civitatis, PROUT SUPRA &c.

Lo ſteſſo ſi ripeté negli altri due iſtrumenti de' 12 Dicembre 1635, e de' 21 Febraro 1637.

Una tal verità ſi è dimoſtrata patentemente nel ſuo luogo: nè ora ſi ha da ripetere quello, che altra volta ſi è detto.

Poſta ciò: è maſſima inalterabile ne' contratti *correſpettivi*, che l'uno non può ſtare ſenza dell'altro, perchè *Effetti de' contratti correſpettivi.* l'uno è cauſa finale dell'altro: *Correſpettivitas* (ſcriſſe l'*Alſiman. de nullit. contract. tom. 3 rubr. 1 quaſt. 1 n. 71 78 73*) *id operatur, ut unus contractus ſit cauſa finalis alterius*, Gratian. cap. 692 n. 50, Gob. conſ. 30 num. 13, Jovius de ſolemn. contract. gloſ. II §. II n. ult. *Idea pro uno eodemque habetur, nec unus poſeſt ſtare ſine alio*, Gob. de conſ. 30 n. 20 e. 21 Pacioni de locat. cap. 25 n. 53; *Nam alter nam contraxiſſet, nec promiſiſſet, ſi ab alio quoque non fuerit promiſſum*, Pech. de aqueduct. lib. 3 cap. 33, n. 37, Pacioni ibidem; e nel n. 204 del luogo di anzi citato: *In correſpettivis, uno ſublata, tollitur alter*, Rota part. 14 recens. dec. 1 n. 1, Cyriac. controu. 335 n. 3. *Idem de Palm. nepos alleg. 312 num. 20 tom. 4 dice, che la correſpettività produce l'effetto, che più contratti ſi reputano un ſolo, e che l'uno ſi ritrovi inſito nell'altro, come parte ſoſtanziale del medefimo. Correſpettivitas operatur, ut PLURES CONTRACTUS cenſeantur UNUS ET IDEM, ac unum alteri ineſſe, uti partem ſubſtantialem alterius*, Altograd. conſ. 5 num. 17 lib. 1.; & conſ. 35 num. 7 lib. 1. Rota part. 10 recens. deciſ. 223 n. 15 & ſeqq.; Altimar. de null. contr. loc. cit. n. 222.

Hi luogo in queſto caſo la regola del teſto nella *l. cum quidam C. de iure deliberandi: Vel OMNIA ADMITTANTUR, vel OMNIA REPUDIANTUR.*

Queſte regole di *correſpettività* militano ancora ne' contratti con Sovrani. Non poſſono eſſi violare i contratti *correſpettivi*, e che derivano da titolo oneroſo, ſe non ſe concorrendovi la *cauſa pubblica*: Ed in tal caſo ſono reputati a *riſarcimento id quod intereſt.*

Ecco il Cardin. di Luc. de locat. & conduct. diſc. 3 n. 10 come

me si spiegò: *in contractu corrispettivo, & in titulo oneroso, quem etiam Princeps servare tenetur, nec violare potest, nisi concurrente causa publica, refuso tamen contrahenti SALTEM EO, QUOD INTEREST, ne damnificatus remaneat.*

Il che precisamente ne' proprj termini di concessione di Ufficj ne avvertì lo stesso Card. di Luca *de regal. disc. 148 n. 20*, dicendo che quando la rinvoca, o perdita dell' Ufficio *in facto voluntario Concedentis sequeretur*, sempre il Principe è tenuto *ad id, quod interest, quoniam esset violare jus nature, vel gentium, seu fidem, quæ inter contrahentes servanda est, etiamsi unus eorum sit Princeps, qui contractus jure privati censetur, in collect. per Capyc. Latr. decis. 188.*

Se adunque è così, non può ora il regio Fisco, sul pretesto, che non vi sia ratifica, o su l'appoggio, che colla lettera de' 2 Marzo 1635 spedita al Vicerè in quella guisa, che si è veduto, avesse inteso il Re Filippo IV riserbarsi il patto della ricompra, rinvocare la concessione della Portolania, e del Giustizierato col solo disborso del capital prezzo di questi Ufficj, secondo che stavano impegnati nel tempo del contratto.

Nella Conclusione delle Piazze de' 9 Dicembre 1634 su della quale dal Vicerè, e dal Collateral Consiglio fu impartito il regio assenso: nel biglietto del Vicerè de' 31 Dicembre dello stesso anno, ciò non si legge: Si ravvisa anzi tutto il contrario.

Nelli quattro pubblici solenni istrumenti de' 3 di Gennajo, 20 di Marzo, 12 Dicembre 1635, e 21 Febbraro 1637 stipulati tra il Vicerè, e la Città, neppure ciò si osserva. Vi si trova anzi espressamente pattuita la concessione *in perpetuum* dell'uno, e dell'altro Ufficio, senza altra speranza di rivestione alla regia Corte. E quel ch'è più, nella stessa lettera di Filippo IV neppure ciò si riscontra, come si disse.

Sicchè quando *aliquid inconveniente*, cioè *causa publica* vi concorresse, per cui potesse il regio Fisco rinvocare tali contratti *corrispettivi*, e togliere oggi questi Ufficj alla Città, dovrebbe lo stesso Fisco alla peggio rifare alla Città *omne id quod interest: Refuso contrahenti saltem eo quod interest, ne damnificatus remaneat*, sono le parole dianzi citate del Cardinal di Luca.

Ma non concorrendovi l'anzidetto: o il regio Fisco è tenuto alla osservanza delli contratti, o alla peggio dovrà restituire tutto ciò, che per effetti delli stessi contratti venne a conseguire.

Ripigli egli adunque, se così gli piace di pensare, i due Ufficj di
Giu.

Giustiziere, e di Portolano. Ma ogni diritto vorrà, che in tal caso venga condannato a restituire non solo l'intero milione, ma ben' anche gli altri ducati ducento sei mila duecento cinquanta, che oltre del milione, ne ritrasse, per l'alienazione fatta delle due imposizioni alla ragione dell'8, e non già del 10 per 100, siccome se gli erano assignate, e gli altri duc.55 mila pagati in virtù dell'istrumento de' 21 Febbraro 1637: E tutto ciò una con frutti dal 1635, e dal 1637 fin' oggi, secondochè la Città *gradatim*, & *successive* ne ha fatto l'istanza *fol.17 ad 22 2 vol.*, su della quale si è il termine compilato, *fol.28. a r. 2 vol.*

E queste sono le regole della giustizia *l.134. §. cum verbum de regul. jur., Dec. ad banc l.*

E Se l'istrumenti del 1635 si considerino ne' termini di contratti innominati, *do ut des*, come sembra veramente di poterli diffinire; competè senza dubbio alla Città non meno l'azione *prescriptis verbis* per l'osservanza delli contratti, che l'altra azione *conditione in causa* a ridomandare ciocchè ha dato, nel caso di scioglimento delli contratti.

Può la Città domandare o l'offerta o l'osservanza de' contratti, o un milione duecento sessantuno mila duecento cinquanta ducati.

Questo sull' orma delle leggi fu l' insegnamento di Giovanni Voet ne' suoi Commentarj alle Pandette *lib.12 tit.4 de condit. caus. dat. n. 1. : Duo namque in contractibus innominatis, do ut des, vel do ut facias, agi videntur.*

Alterum expresse, ut nempe vicissim detur, vel fiat, qua conventio contractum innominatum facit, ac parit prescriptis verbis actionem, ad id ut vicissim detur, vel fiat, adeoque implementum contractus sequatur; aut alioquin AD ID QUOD INTEREST condemnetur, qui fidem conventionis prestare recusat.

Alterum tacite, ut si non detur, aut fiat, de quo convenit, LI-CEAT DATUM REPETERE; ex qua tacita conventionem, extra id quod expresse actum fuit, cum proprie competat hæc conditio ob causam datorum, eam etiam ex quasi contractu magis, quam vero descendere, consequens fuit, arg. l. is qui commodatum 13 § ult. in fin. d. commod., Vinn. select. quest. lib.1. cap.46 in princip.

La ragione è quella, perchè in questa sorta di contratti, sempre s'intende dare sotto la tacita condizione, che resti dato, se abbia effetto, e sussistenza ciò, che si è convenuto. *Intelligitur dari (son parole di Ugon Donello enucleat. lib.14 cap.24) sub tacita conditione, ut maneat si causa sequatur; Unde ex contrariis eventu contraria conventio intelligitur, arg. l.10 § 2 de cond. & demonf.*

G

Tal'

Tal' è d' indole , la forza , e l' effetto de' contratti innominati .
 Colui , che dal suo canto adempì , ha due azioni : l' una per l' adempimento , ed osservanza del convenuto , e del totale interesse nel caso d' inosservanza : l' altra di ripetere ciò che ha dato nel caso , che gli piaccia agire per lo scioglimento del contratto .

Tralasciando tutti gli altri , recherò qui le seguenti parole del *Gonnesio resol. tom. 2 cap. 8 n. 2*: *Quæro tamen pro perfecta declaratione , quæ sit virtus , natura , & effectus contractus innominati ?*

Et breviter , & resolutivè dico , quod implemento sequuto ex una parte , oritur , & compatit ei actio , & obligatio efficax contra alium recipientem , ut det , vel faciat , & adimpleat promissa ; alias tenetur ET CONDAMNETUR AD TOTALE INTERESSE , *Text. in l. naturalis §. 1 D. de præscriptis verbis , l. 1 D. de rer. permut. , l. jurisgentium §. 1 D. de pactis , l. quoniam asseveras C. de rer. permut. . . .*
Adde tamen , quod si ille , qui adimplevit ex sua parte , nolit agere ad observantiam contractus vel interesse , sed ad dissolutionem contractus an capite causa non sequuta , POTERIT petere rem , quem dedit conditione ob causam ; est formalis & expressus text. in l. 1 vers. fin. D. de rer. permut. , ubi glos. l. natural. §. 1 D. de præscriptis verbis , l. si tibi decem cod. tit. , l. cum præcibus vers. fin. C. de rer. permut.

Li contratti del 1635 furono innominati , **ATTENTO SERVITIO millia millium** , sono le parole dell' istrumenti , concede il Vicerè in nome di S. M. Cattolica **IN PERPETUUM** gli Uffici di Giustiziere , e di Portolano alla Città . **STANTE CESSIONE** così fatta degli stessi Uffici , diede la Città il milione a S. M. Cattolica . Questi contratti si sono osservati senza la menoma contradizione per lo spazio di 125 anni , quanti ne son decorsi dal 1635 fino al giorno della dinunzia : Qualunque pretensione fiscale avverso di tali contratti non meriterebbe oggi alcuno esame .

Si esami ni ora niente di meno , e si decida , se pur si possa , come per giustizia non si può , dal Fisco far uso del preteso patto della ricompra de' due Uffici , contenuto nella lettera di Filippo IV : ma ritenendo la regia Corte il milione , somministrano le leggi alla Città l' azione *præscriptis verbis* per l' osservanza delli contratti ; poichè non concorrendo *inconveniente* , onde gli Uffici debbano togliersi dalla mani della Città ; la cosa non è nel caso dell' azione *ad omne id quod interest* .

Anzi

Anzi nel caso, com'è il presente, che verrebbero a buon conto a sciogliersi li contratti, somministrano ancora le stesse leggi alla Città l'azione *conditione ob causam*, ad oggetto di ripetere tutto ciò che ha dato, vale a dire *un milione ducenteseimila duecentocinquanta ducati*: quanti appunto la regia Corte ne ritrasse dalla vendita delle due imposizioni: e l'interesse di questi dal 1635 fin'oggi: e nello stesso modo gli altri ducati 55 m. ricevuti in forza dell'istrumento de' 21 Febbraro 1637.

I Noltre si figura, che non fossero le circostanze del fatto, come sopra si è veduto, e potesse lusingarsi il Fisco, di essere una concessione non onerosa, non corrispettiva, ma meramente graziosa, e col certo patto della ricompra.

Volendo in tal figurato caso ricomprare il regio Fisco la Portolania, e l'Giustizierato, dovrebbe attendere il presente valore di tali Ufficj.

Qui non si tratta, che nel 1635 si fosse fatta una vendita per certa, e determinata somma col patto di ricomprate *pro eodem pretio*, ma fu una concessione senza espressione di prezzo, onde dovrebbe il Fisco alla peggio restituire il presente valore delli Ufficj: *Perez in C. lib. 4 tit. 54 n. 16, Cardin. de Luca de emptione disc. 32 num. 11 & 17, Mastrell. dec. 201 n. 17, Giurb. in Consuet. Senatus Messan. cap. 10 glos. 11 par. 1 n. 1, Luigi Mansi consult. 782 n. 19.*

Ed in fatti nella lettera del Re Filippo IV. neppure si parla di certo prezzo: **CON RESTITUIR EL DINERO r QUEDERAN LOS OFICIOS LIBRES A MI DISPOSICION.**

Ed è un sogno del Dinunziante (mi si perdoni l'espressione) e del Razionale relatore, che questo DINERO s'intese nella lettera del Re Filippo IV per quel prezzo, per cui la regia Corte teneva Impegnati li detti Ufficj, e Gabella a diverse persone: poichè questo affatto non vi si legge; e quando si parla nella detta lettera del quantitativo, per cui stavano impegnati gli Ufficj, e la gabella, non è nella circostanza del *restituir el dinero* alla Città, ma per svincolare gli Ufficj, e la Gabella per il dovuto effetto della concessione di tali corpi franca, e libera in beneficio della Città: *Salendo*, sono le parole, *de la misma Ciudad. et dinero que se ha da volver a LOS QUE LOS POSSEHEN Havriendosene da pagar PAR EL OFICIO DE JUSTICIERO setenta y nueve mil ducados, y ocho mil quingentos y ochenta ducados de renta el año se han da dar A LOS ASSINATARIOS DE LA PORTULANIA, y quatro mil pa-*

Quando mai la concessione degli Ufficj si volesse considerare graziosa, e fatta col certo patto di ricomprare, come non è, il Fisco ricomprando gli Ufficj, dovrebbe ricomprarli *secundum presentem valorem*

ra estinguir la Gavela de las Meretrices. Ma rispetto alla Città non si parla di certo prezzo nel caso della restituzione delli Uffici *Siempre que se hallare alguno inconveniente, el qual no previejo,* CON RESTITUIR EL DINERO, *quederan los Oficios &c.* Oltre di che quando mai il pegno è stato giusta misura del vero valore, anzi all'opposto è stato questo sempre una misura scarsa, non impegnandosi mai la roba secondo il vero valore della stessa.

C A P. IX.

Che la grazia onerosa ottenuta dalla Città nel 1714 dall' Imperador Carlo VI.; e la ricompra del mezzo grano a rotolo fatta nel 1768 dal nostro Amabilissimo Sovrano per effetto de' contratti de' 20 Marzo, e 14 Settembre 1635; e l'osservanza del contratto de' 20. Marzo 1635 domandata dal Fisco, e prescritta dalla regia Camera col decreto de' 17 Marzo 1768, distruggono ogni idea Fiscale.

Scherzo degli astri, e gioco sembreranno tutte le finora dimostrate falde potentissime ragioni, dopo che si esaminerà quì la grazia conceduta alla Città nel 1714 dall' Imperator Carlo VI. Toglie questa grazia ogni dubbio, se dubbio possa esservi, nella causa. Cancella questa grazia ogni dinunzia. Esclude chiaramente ogni pretesione del regio Fisco circa il solo accennato, ma non già dedotto nel termine, difetto del titolo, *semper, in perpetuum, in pleno dominio, absque pacto redimendi, nullum ius regia Curie reservans* del Giustizierato, e della Portolania.

Grazia del 1714
dell' Imperador Carlo VI.

La Città nel 1714 ricorse alla Maestà dell' Imperatore Carlo VI, allora quì Regnante.

Fece in una istessa domanda due esposti: il primo a sempre più *quatenus opus* stabilire il suo giusto titolo: il secondo a mettere in salvo le giuridizioni, lucri, gaggi, ed emolumenti della Portolania dalle traversie de' Militari, ed Ufficiali del regio Palazzo.

Comincerò dalla prima parte, che riguarda il titolo, **ITEM PERCHE' TIENE QUESTA FEDELISSIMA CITTA' PER**

PER TITOLO ONEROSO , E CORRESPETTIVO DI DONATIVI FATTI CON CONCESSIONI REGALI L' *Ufficio di regio Giustiziere , e di regio Portolano : perciò si supplica V. M. NON SOLO A CONFERMARGLI LE CONCESSIONI SUDETTE con tutte le preeminenze , giuridizioni , prerogative &c. , come più ampiamente , e pienamente furono posseduti dalla regia Corte* MA ANCORA EX GRATIA SPECIALI , ET AD UBERIORIS GRATIÆ CUMULUM , E PER TITOLO DI NUOVA , E SPECIAL CONCESSIONE ESPRESSAMENTE CONFERMARGLI , E RESPETTIVAMENTE CONCEDERGLI con tutte le prerogative , giuridizioni , preeminenze &c. colle quali al presente le possede , ANCORCHE LA POSSESSIONE ATTUALE NON VENISSE GIUSTIFICATA DA TITOLO , E FOSSE ULTRA , ET PRÆTER DEL TITOLO , O PURE AVESSE (si noti) ESPRESSA RIPUGNANZA DI TITOLO , di forse che non solo QUALUNQUE RISULTA , O LITIGIO finora INTRODOTTO ad istanza del regio Fisco sopra gli Uffici suddetti , s' intendano aboliti , ed estinti ; ma anche PER QUALUNQUE RISULTA , E LITIGIO FISCALE , CHE IN AVVENIRE POTESSE SOPRA DI QUELLI NASCERE BASTI PER TITOLO (si noti di bel nuovo) DI VALIDA CONCESSIONE DEGLI UFFICJ suddetti mentre giusta lo stato presente se gli dovranno avere non solamente per CONFERMATI , ma per CONCEDUTI DI NUOVO .

Più concessioni alla
lega la Città non solo
quella del 1635.

Palsò indi la Città alla seconda parte della supplica , di esercitarsi le prerogative , e giuridizioni de' detti Uffici , ed esigerne i lucri , e gaggi in tutti i luoghi , Regioni , Piazze , Comprensori , e Distretti , ovunque per la loro origine , estendansi in tempo , che l' Uffici suddetti se possedeano dalla regia Corte , e dalli suoi Consegnatarij , ed Affittatori , prima che pervenissero a detta fedelissima Città , con restare aboliti gli abusi introdotti con tanto pregiudizio non meno dell' utile , e decoro di questa fedelissima Città , e anco de' poveri Cittadini , delle Piazze , del Regio Castellano del Castel nuovo , ed altre Castelle , e Fortezze , Piazze d' armi , ed altre Piazze , e luoghi , nelli quali rispettivamente il Magiordomo pro tempore del Regio Palazzo , li regi Castellani , o Governatori , li Mastri di campo del serzo , o alora HANNO INTRODOTTO APPROPRIARSI A LORO COMODO L' UTILE DELL' UFFICIO DI PORTOLANO , impedendo non solo le fabbriche nuove , ma anche in rifare le antiche , le alzate , e le cacciate non solo permanenti , ma anche a

movibili , de' scanni , banchi , tenne , sporse , ed altri ; estor-
quendo poi per dare la licenza di dote fabbriche , rifazioni ,
alzate , cacciare , e pennate in somme notabilissime , con noto-
ria angaria de' possessori di stabili in dotti luoghi , ed anche
per molta distanza , ed in pregiudizio della Città , e Cittadi-
ni , I QUALI IN PIU' DE' LUOGHI SUDDETTI SONO
NECESSITATI DI SOFFRIRE IL PESO DI PAGARE
ALL' UNO , ED ALL' ALTRO , cioè tanto alla Città , CO-
ME PADRONA DELLA PORTOLANIA , quanto alli suddetti .
Tanto più , ch' essa fedelissima Città tiene a suo favore l' autori-
tà delle cose giudicate , e l' osservanza : e seguitò la Città ad
esporre l' esempj delle cose giudicate , e dell' osservanza rap-
presentata .

Sù delle quali domande rispose benignemente S. M. C. e C. →
PLACET , quatenus tamen in possessione , seu quasi extiterunt ,
& existant ; mandat tamen sua Casarea , & Catholica Majestas ,
ut inviolabiliter observentur ordines a S. M. dati , decretaque
ad favorem Civitatis emanata : sublatis omnibus abusibus a qui-
buscumque etiam Militaribus , cujuscumque gradus , introductis :
ut privilegiorum tom. 2 §. 4.

Della forza , ed efficacia di questa Grazia non può dubi-
tarsi . Nè vano timore ha da ingombrare chi che sia ,
onde si possa credere , che da Ministri sapientissimi si pensi
di violarla , perchè giurata , colle altre ottenute nel passa-
to Governo dall' Augustissimo Re Cattolico , Padre del
Nostro Amabilissimo Monarca , nell' ingresso delle sue feli-
cissime Armi in questo Regno .

O dopo di questa Grazia si prenda il piacere il Signor
Avvocato Fiscale di contorcere a suo modo la Conclusi-
one de' Deputati , il dispaccio de' 31 Dicembre 1634 , e
tutti l' istrumenti del 1635 , e del 1637 . Procuri di met-
tere in mezzo un patto libero di ricompra in vigore dell'
additata lettera del Re Filippo IV , che cade sù di un' e-
quivoco , o di un non vero rapporto del Vicerè , total-
mente contrario a tanti giurati contratti .

Dica il Fisco , che il Vicerè non aveva facoltà alcuna di con-
cedere *in perpetuum* , & *absque pacto redimendi* li additati
Ufficj alla Città : Slati pure la *pramm. 4 §. 1 de feudis* Dia
a questi Ufficj (non descritti nella *pramm. 2 de offic. Civ.*
come di regalia del Principe) la natura feudale , che nel
1635 affatto non avevano , anzi neppure oggi hanno , co-
me acquistati a titolo oneroso . Esclami , che i contratti ,
quantunque contro il vero , e contro il convenuto , poichè
si disse a *maggior cautela* , avean bisogno di ratifica , bene-
placito , ed assenso .

Pro-

Proponga tutti questi, ed altri dubbj fiscali, se pure altri se ne possano immaginare . .

Quando il Sovrano, che ne aveva la facoltà, confermò nel 1714 alla Città il possesso di questi Ufficj, ch'ella disse di tenere per titolo *correspettivo*, ed *oneroso* di donativi fatti: e ce li confermò nella maniera, come *più pienamente*, ed *ampiamente* erano stati prima posseduti dalla Regia Corte. Quando *ex gratia speciali* & *ob uberioris gratia cumulum* ce li concedè per titolo di NUOVA, e SPECIAL concessione: Quando, non ostante che l'attual possesso, non venisse giustificato dal titolo, e fosse *ultra* & *præter* del titolo, o pure avesse espressa resistenza del titolo, il Sovrano accordò, che la *grazia basti per titolo di valida concessione*: e della stessa maniera assentì ancora, che qualunque litigio, o Risultata Fiscale, che per lo passato si trovasse introdotta, o in avvenire potesse nascere sopra gli stessi Ufficj, restasse *abolita, ed estinta*. Questa, che contra il vero, e contra il diritto si vuole far causa, cessa per questa *Grazia* di esser causa. Già si sa, che tutte le cose nella *supplica* esposte s'intendono nella *Grazia*, e nel *Rescritto* ripetute, ed accordate, *Camerar. ad l. Imperialem cart. 45 lit. O.*, *Liparul. in cap. 1 qui success. teneant. n. 7.*

Il Consigliere Giorgio nell'alleg. 6 al n. 12 fa al proposito, *Ex alio etiam procedit NOVA CONCESSIO, quia supplicavit Vassallus DE CONFIRMATIONE, ET DE NOVA CONCESSIONE & Dominus REX concessit utrumque, ET CONFIRMATIONEM, ET NOVAM CONSESSIONEM, sic distinguit Andreas in cap. 1 qui success. tene. n. 7, quando est specialiter petitum, & est specialiter concessum, nulla remanet dubitatio.*

Similiter si assensus petitur propter duo, si sic conceditur, operabitur illa duo, Camerarius in d. cap. Imperialem cart. 44 in princip. . . in casu isto fuit specialiter petita CONFIRMATIO, & specialiter NOVA CONCESSIO, sic SPECIALITER CONCEDITUR UTRAQUE, ergo non est dubitandum.

Ecco, che attacca il regio Fisco: vuole egli col *Placet* congiungere *quatenus tamen in possessione extiterunt, & existant.*

Si risponde al Fisco circa la dizione *quatenus tamen.*

Quando che questa formola, o sia clausola riguarda la seconda parte della grazia, ed il possesso, che si allegava contro de' Castellani, di altri Militari, e del Maggiordomo del regio Palazzo: come più distintamente si dimostrerà da qui a poco.

Ma vadi congiunta col *Placet* , e ferisca la prima parte della Grazia , che riguarda il titolo .

Queste due particelle *quatenus tamen* usate dalla Cancelleria , che altro importano secondo il senso comune de' nostri Feudisti , che *purchè però* ne siano stati , e nè siano in possesso? Formola , e Clausola savia , poichè uno si può spacciare di avere quello , che non ha , in pregiudizio del terzo .

Possesto , ch'era troppo chiaro per la Città: *fol. 37 lit. C. O' à r. lit. C. proc. del mezzo grano .*

Ed è graziosa , ed impropria la compiacente spiega , contraria al senso di tutt' i Prudenti del Regno , che il Fisco vuol dare alla particella *quatenus* per servire alla causa .

Egli dice , che significhi lo stesso , *eo modo , O' forma , pro us* , che vale a dire *placet eo modo O' forma* , o vero *prous tamen in possessione seu quasi existere , O' existant* .

Spiega non ancora intesa : Spiega nuova , e contraria alla forza istessa di ciò , che secondo il senso della Cancelleria si vuol cautelare .

Tanto più , che molto poco importarebbe alla Cancelleria , nel caso volesse secondo i sensi del Fisco usare la sua cautela , il servirsi di tali particelle *eo modo O' forma* , o vero *prous* ; poichè tali due particelle in simili riserbe non sono nuove nella Cancelleria , anzi usitatissime .

Però s'intenda pure la particella *quatenus* nel senso fiscale .

Quale di grazia era nel 1714 il *modo O' forma* , che la Città possedeva li due Ufficj?

Niun dubbio v'ha , ch'era senza patto di riconprare : Così glie l'avevano con quattro giurati contratti trasferito il Vicerè , e 'l Collaterale . Così avevano riconosciuto , e mantenuto il possesso della Città nel 1637 il Vicerè , ed il Collaterale nella celebre causa della vendita de' Casali di questa Dominante , una colle loro rispettive Parrocchie : Così nel 1646 si riconobbe parimente dal Governo il possesso della Città , quando questa non volle condescendere , che avesse interimamente , fino a che si ritrovavano a vendere le imposizioni per lo nuovo donativo , venduti l'istessi Ufficj col patto di retrovenderli in beneficio delle stessa Città :

Sicchè senza tirare avanti una contesa grammaticale col regio Fisco , anche accordandoli le sue compiacenti , e non giuste spieghe , la Grazia è rotonda , e netta per la Città .

Ripiglia il Fisco , e vuol dare a credere , che una tal Grazia niente di nuovo avesse alla Città accordato .

Ma il voler resistere alla forza della lettera della Grazia istessa , perdoni il Signor Avvocato Fiscale , è troppo ostinazione .

Egli

Si risponde all' uso che vuol fare il regio Fisco di una Consulta del Collaterale prima d'interporli la Grazia , per rilevarne , che niente fu concesso alla Città di nuovo .

Egli però si serve del seguente mezzo : dice , che le Grazie domandate nel 1714 , prima di accordarsi dall' Imperatore , furono poste alla trutina del Collaterale ; e produce una Consulta informe , non già estratta da' Volumi di quel Senato , ma da alcuni manoscritti , che corrono per la Città , intitolati *Consulte del Reg. Argento* , ed aggiunge , che intanto tra le Consulte di tal Ministro corre , perchè lo stesso ne fu l' Autore , e la distese .

Si serve poi di tal Consulta per trascriverne due soli pareri circa la quarta , e la quinta Grazia domandata .

Domandò la Città nel quarto *Capitolo* illimitatamente la conferma di tutt' i Privilegi , Grazie , prerogative , ed altro : indi nel *cap. 5* fece la domanda di sopra trascritta sù la Portolania , ed il Giustizierato .

Riferisce il Signor Avvocato fiscale i sensi del Collaterale nel seguente modo : *Per lo stesso motivo al quarto parrebbe essere la congrua risposta , che intese lo Suppliche in particolare , a ciascuna si darà la provvidenza conveniente . E riflette , che la Grazia dispese : Explicatis casibus particularibus providebitur : L' ISTE S S A D E C R E T A Z I O N E* (sono parole , che fa uso il Signor Avvocato fiscale , dello stesso Collateral Consiglio) *POTREBBE MERITARE IL QUINTO , che riguarda l' Ufficio di regio Giustizierà , e di regio Portolano colle loro giurisdizioni , cioè in formis comuni , & si , & quatenus la Città supplicante in legitima possessione vel quasi extiterit . E nota , che la Grazia corrispose : placet , quatenus tamen in possessione , seu quasi extiterit , & existant .*

Dunque il Collaterale consigliò ripeterli al *Capo quinto* la stessa decretazione del quarto *Capo* , che vale a dire , *Explicatis casibus particularibus providebitur , & si , & quatenus la Città supplicante in legitima possessione vel quasi extiterit .*

Ed ecco , in senso del Collaterale la clausola *& si , & quatenus in legitima possessione vel quasi extiterit* attaccava alla seconda parte della Grazia per li ripati , che si domandavano contro il Maggiordomo del Regal Palazzo , li Regj Castellani , o Governatori , e li Maestri di Campo del terzo , tanto vero , che consigliò di doverli spiegare i casi particolari de' pregiudizj , che recavano costoro , *& si , & quatenus* di questi dritti , ne quali la Città si stimava pregiudicata , *in legitima , vel quasi possessione extiterit .*

Ma pure l' Imperator Carlo VI. si vede , che non volle i dettami affatto della addotta Consulta seguitare : comincia con un *Placet* rotondo , ed aggrazia in tutto il titolo : toglie la particella *& si* , e semplicemente soggiunge , *quatenus tamen*

*in possessione seu quasi. contulerunt, vel existant, manducantur
mon sua R. & Cath. Majestas, ut inviolabiliter observentur
ordines a S. M. dati, decretaque ad favorem Civitatis eman-
nata; sublatis omnibus abusus a quibuscumque etiam Militari-
ribus, cujuscumque gradus, introductis.*

Ed ecco, che in tutto graziosamente il Sovrano si appartò dalli pensieri del Collaterale, che si dà a credere il Signor Avvocato Fiscale, facendo sì, che non solamente la Grazia producesse cosa di nuova, ma daddò la totale pace, e quiete alla Città.

{ Il Fisco ha ricomprato l' arrendamento del mezzo grano per effetto dell' istrumento de' 20 Marzo, e de' 14. Settembre 1635; onde a quelli deve stare.

MA molto maggior pace, e quiete dà alla Città il fatto di recente accaduto, e fa è, l'aver fatto la stessa regia Corte uso de' noti giurati contratti nel 1635, anzi il regio Fisco avere positivamente domandata l' osservanza del contratto de' 20 Marzo 1635, ed il Tribunale della regia Camera con sua solenne giudicatura, sebbene sospesa col rimedio prodotto dalla Città, avercela accordata.

E come, no? In virtù di che il regio Fisco ha domandata nel 1761, ed ottenuta nel 1768 la ricompra dell' arrendamento del terzo grano a rotolo sopra de' commestibili, oggi ridotto a mezzo grano, dato *in solutum* alla regia Corte coll' istrumento de' 20 Marzo 1635, se non se sia forza dello stesso istrumento de' 20 Marzo, e dell' istrumento de' 14 Settembre 1635, nel quale istrumento in punto lo stesso Vicerè unitamente col Coll. dichiarò, di possedere da regia Corte le due gabelle del grano uno a rotolo sopra li commestibili, e del carlino a storo, e olio, imposte da questa Città, per cessione, e dazione *in solutum*, e rinuncia fatta dalla stessa Città CATHOLICÆ MAJESTATI, MEDIANTEBUS CAUTELIS ROGATIS MANU NOTARII HUIUS FIDELISSIMÆ CIVITATIS SUB DIE 20 MENSIS MARTII PROXIME PRÆTERITI 1635. HISQUE TITULIS REGIA CURIA POSSIDET DICHTAS GABELLAS,

*(Nota 145 a 2 verti del
mex. grano)* e questo istrumento de' 20 Marzo 1635, è quel contratto, con cui il Vicerè coll' Collaterale concedette la Portolanja, ed il Giustizierato alla Città *in perpetuum*, *& absque pacto redimendi*, ATTENTO DICHTO SERVITIO MILLIA MILLIUM DUCATORUM, *& pro eis dulcororum censum, mille . . .* ET PRO ADIMPLENDO CONDITIO- NES *in prainsertis* CONCLUSIONE, ch'era quella de' Deputati delle Piazze de' 9 Dicembre 1634, inserita nell' istrumento.

Questa non è una chiara ratifica col facto, che venne a fare il nostro amabilissimo Sovrano, di tutto il contratto, che convenuto nel 1634, e nel 1635, ma questa Fedelissima Città, ed il Vicerè?

L' istru-

L'istrumento *in iudicio civili* non si può scindere: l'istrumento è individuo: siccome l'approvò, e se ne valse il nostro Monarca per titolo della ricompra, che ha fatto, se l'approvò per questa parte, venne ad approvarlo, e ratificarlo intieramente, cioè per l'altra parte, con cui si concedono alla Città la Portolania, e l'Giustizierato *absque pacto redimendi*. Sarebbe bella, che il regio Fisco volesse un istrumento per quella parte, che a lui giova, per buono, e poi volesse rigettarlo per l'altra parte, che non lo favorisse.

Molto meno può appartarsi dal detto istrumento de' 20. Marzo 1635. il regio Fisco, che non solamente l'Augustissimo actual Monarca l'ha ratificato col fatto, come teste ho detto, e ne ha ritratto de' grandissimi vantaggi colla ricompra fatta; ma di più il regio Fisco stesso di tale istrumento de' 20. Marzo 1635. ne ha domandato l'osservanza contro della Città in quella parte, che lo credette nocivo alla stessa, e che poteva impedirle quella ricompra dalle mani de' Conseggnatarj, che pretese allora la Città in prelazione del regio Fisco.

Il Fisco deve stare al contratto, di cui ne ha domandato l'osservanza.

E così ottenne con decreto della regia Camera de' 17. Marzo 1768 = *Salvis iuribus huius Illustri & fidelissime Civitati recommendi predictum arrendamentum pro eorum Gabella tantum, in qua receptione sint etiam salve iura regio Fisco.* **PRO OBSERVANTIA CONTRACTUS** de' die 20. mensis Martii 1635 (fol. 242 atti del mez. gr.)

Or si è inteso ancora, che chi domanda osservarsi un contratto, poi possa da quello recedere, ed impugnarlo per altre parti dicendo, che il Vicerè, che lo fece, non aveva facoltà di farlo.

Conchiudo, che ne' termini di giustizia questi regali atti, e fatti vagliono molto più di una ratifica, di un beneplacito, di un assenso; onde la Città e per la Grazia del 1714, e per l'uso dall' actual Monarca fatto de' contratti passati tra la Città, e l' Vicerè nel 1635, e per l'osservanza de' delli stessi contratti domandata giudiziarmente dal regio Fisco, sia più che sicura del titolo *absque pacto redimendi* della Portolania, e del Giustizierato.

... CAP.

C A P. X.

Che dovendosi in esecuzione del Dispaccio de' 17 Settembre 1768, ed in forza del termine compilato far congiuntamente la causa della ricompra del mezzo grano a rotolo domandata per parte della Città avverso il decreto della Regia Camera de' 17 Marzo 1768: la fedelissima Città in vigore del literal patto, contenuto nell'istrumento de' 20 Marzo 1635, abbia il dritto della ricompra della imposizione del terzo grano a rotolo, ridotto poi a metà sopra de' commestibili.

Per comando del Re si deve unitamente giudicare e la ricompra domandata dal Fisco, e quella domandata dalla Città.

VUOLE il regio Fisco ostinatamente seguitare la sua pretensione, di poter ricomprare la Portolanità, ed il Giustiziatato della grassa dalle mani di questa Città. Comanda il Re con Dispaccio de' 17 del mese di Settembre 1768, che congiuntamente, e nello stesso tempo si giudichi della ricompra domandata dalla Città dell'arrendamento del mezzo grano a rotolo.

E così congiuntamente sù delle pretensioni del Fisco, ed della Città ritrovasi il termine compilato.

Atteso non è da mettersi in contrasto, che sebbene col decreto de' 17 Marzo 1768 avesse nel punto di poter ricomprare dalle mani de' Consegatarj la Città succumbito, ed il Fisco ottenuto; e solamente alla Città accordato si fosse di potere far uso del patto di ricomprare *ad finem extinguendi* l'arrendamento, tuttavia questa determinazione del Tribunale non passò in giudicato rispetto della Città, essendosi tra il Fisco, ed i Consegatarj il decreto soltanto eseguito, con rimanere in piedi la restituzione *in integrum productione* per parte della Città, siccome nel fatto si è minutamente distinto.

Oltredichè questa azione della Città circa la ricompra dell'arrendamento del mezzo grano, oggi si può dire nuova, ed indipendente da quella prima azione, e dall'additato primo giudizio. Ed eccolo: allora si trattava di giocare l'azione contro de' Consegatarj, li quali avevano ottenute le rispettive rate di tale arrendamento immediatamente dalle mani della regia Corte, e colla stessa si avevano passati li *ius luendi*, ed in tale possesso nel giudizio esecutivo si ritrovava la regia Corte, e per-

e perciò volendo ricomprare nello stesso atto il regio Fisco, trattandosi di ripigliare la roba immediatamente dalle mani de' Consegatarj, si fece dal Tribunale prevalere l'istrumento de' 14 Settembre 1635, col quale il Vicerè alienando alli Consegatarj l'arrendamento suddetto, aveva riferbato, siccome riferbò il patto di ricomprare alla regia Corte, ed alla Città.

Oggi la cosa è in istato diverso: il termine si è compilato; l'arrendamento del mezzo grano è intieramente nelle mani del regio Fisco, sicchè deve unicamente aver luogo l'istrumento de' 20 Marzo 1635, col quale il Vicerè, e la regia Corte ebbero *in solutum* il detto arrendamento dalla Città coll' espresso imprescrittibile patto di potere *quandocumque* ricomprare.

Ex nunc libere in solutum dederunt, cesserunt, & renunciaverunt &c. dicta Catholica Majestati stipulanti, & acceptanti, ac recipienti pro ea Excell. sua...supradictam Gabelam unius grani pro quolibet rotulo exigendum super illis rebus, e quibus exiguntur alia duo grana, nec non ius illam affictandi, noviter PER DICTAM FIDELISSIMAM CIVITATEM IMPOSITAM, & in extinctione candele remansam Cesari Lubrano, & predictis fratribus de Invidiato.

Ac eo modo, & forma, pro ut PER DICTAM FIDELISSIMAM CIVITATEM imposta fuit, franchi li franchi ita tamen, & taliter, quod remaneat cum dicta cessante SATISFACTUM, ET SOLUTUM CAPITALE DUC. SEPTECENTUM MILLE, ET CENTUM in partem dicti ferrorii, & conclusionis MILLIA MILLIUM, fol. 35 & a r. Ita quod ex nunc in antea, & in perpetuum dicta Gabella, ut supra in solutum data, & cessa cum iuribus &c. AC ONERE DICTI PACTI DE RETROVENDENDO in beneficium dictae Civitatis, ut infra, & non aliter, sit, & transeat in plenum dominium, possessionem, perceptionem dictae regiae Curiae &c. AD ILLAM HABENDUM, TENENDUM, ET POSSIDENDUM &c. vendendum &c. RESERVATO TAMEN PACTO REEMENDI in beneficium dictae Civitatis, ut infra, cedens &c. omne ius &c. . . . quoniam multum ius &c. dictae Civitati retinuerunt &c. NISI JUS ILLAM REEMENDI, fol. 39. a r. atti del mex. gran.

E più distintamente in appresso si conviene così = *Sub hac tamen CONDITIONE intelligatur facta supradicta in solutum data, & cessa, & non aliter, nec alio modo &c. liceat, & licitum sit dictae fidelissima Civitati &c. QUANDOCUMQUE EI VIDEBITUR, ET PLACEBIT REEMERE, RECUPERARE, & HABERE supradictam gabelam a dicta*

sta regia Curia, fol. 36 O a t. d. proc.

E finalmente per fermezza dello stesso patto, e sicurezza della Città dell' osservanza del medesimo, non solamente si obbligarono generalmente tutti li effetti fiscali, ma specialmente la gabella istessa.

Et pro effectu dictarum redemptionum, ac præmissorum observantia dicta gabella REMANEAT DICTÆ FIDELISSIMÆ CIVITATI IN SPECIE OBLIGATA &c. pro ut dictus Excell. Dom. dicto nomine illam dictæ Civitatis in specie obligavit &c. cum PRIVILEGIO PRÆLATIONIS in ampla forma: ita quod specialis obligatio prædicta infra scripta generali non deroget, nec e contra, fol. 36., O a t. d. proc.

NE' qui entra l'ingiusta eccezione addotta dal Procurator Fiscale per la Portolania, e Giustizierato, cioè, che siccome il Vicerè senza assenso, beneplacito, e ratifica del Re non poteva dare alla Città li detti Ufficj *in perpetuum*, & *absque pacto redempti*, così nel riceverli la detta gabella *in solumm* dalla Città, non poteva accordarle il detto patto di ricomprare.

E la ragione è chiara: poichè, oltre le cose di sopra esaminate in riguardo de' detti due Ufficj, il *Giustizierato della grassa*, e la *Portolania* erano del regio Erario, non così l'imposizione su de' commestibili, oggi detta il mezzo grano, questa era del patrimonio privato della Città, che l'aveva imposta, e nella regia Corte la trasferì la Città istessa; onde poteva metterli que' patti, che a lei piacevano, nè il Vicerè, ed il Collaterale potevano ricusarli: questo è troppo vero ne' termini di mera giustizia.

Le gabelle imposte *ex consensu Civium* sono di privata spettanza delle Università.

Che sia così, egli è noto, giacchè fin' ora niuno ha dubitato, che le imposizioni qualora sono convenute dalle Comunità o per proprie urgenze, o per ritrarre danaro per soccorrere il Monarca in sostenere guerre, o per donativi fatti alla Persona del Re in occasione d'ingresso nel Regno, o per altro fastoso accidente verso del proprio Padrone, si reputano private, perche poste *in vim proprii consensus* dalle nostre Piazze, che rappresentano la Città intera, e non già si reputano queste imposizioni *in vim supremæ Potestatis, sive Domini eminentis*, come sono quelle ordinate dal Re.

Onde i DD. distinguono i vettigali tra pubblici, e privati. *Rebuffo nella l. 17 de verb. signif. pag. 102, Lorenzo Valla lib. 4 elegant. cap. 59, il Gutierrez de compensat. lib. 6 quest. 8 n. 38.*

Che tra privati vettigali si reputano le gabelle della Città, vi è il testo nella *l. 16 de verb. signif.*, ove il Giureconsulto porta il vettigale del Popolo Romano, ch'è quello del Re,

co-

come pubblico, e quello delle Città, come privato.

Eum qui vectigal Populi Romani conductum habet, publicanum appellamus. Nam PUBLICA appellatio in compluribus causis ad Populum Romanum respicit, CIVITATES ENIM PRIVATORUM LOCO HABENTUR.

Su qual testo riflette Cujacio, che *publica vectigalia propria dicuntur, quae ad Populum Romanum, VEL AD FISCUM, QUI POPULO ROMANO SUCCESSIT occupata Republica, redeunt, & eorum conductores, vel redemptores proprie PUBLICANI appellantur . . . vectigalium Civitatum redemptores MINUS PROPRIE PUBLICANI APPELLANTUR, l. 13 de publican., & l. 1 §. publicano ne quid in flum. publico SED IMPROPRIE, UT DIXI, ET ABUSIVE. Nam Civitates loco privatorum habentur in jure plerumque.*

Item in eo jure, quo conductoribus publicorum, & fiscalium immunitas datur, l. in honoribus §. non alios de vacat. muner., EAM ENIM IMMUNITATEM NON HABENT CONDUCTORES VECTIGALIIUM CIVITATUM, l. 15 de excus. tutor.

ED essendo private le gabelle delle Città, e all' incontro pubbliche, e regalie quelle del Fisco, si osservi nel diritto civile, che molte prerogative venivano date agli Arrendatori delle Gabelle fiscali, ch' erano denegate a Conduttori delle Gabelle di Città.

Prerogative date alle gabelle del Re; denegate alle gabelle delle Università.

I Conduttori delle Gabelle del Fisco erano scusati dalla tutela, non potevano essere astretti nemmeno a' pesi universali, *l. in honoribus 8 §. non alios D. de vacat. & excus. muner., l. semper 5 §. Conductores vectigalium fisci d. de jur. immunit.*

Non così li Conduttori delle Gabelle di Città: vi è il testo nella *l. spadonem 16 §. si Civitatis D. de excusat. tutor. Qui vectigalia conduxit a Civitatibus non excusatur a cura.*

Il Tutore non poteva pigliare ad affitto li vectigali del Fisco; scrisse Modestino nella ben nota *l. 52 D. locat.*, poteva non però prendere ad affitto, quando fossero vectigali di Città, come ne avverte Giacomo Cujacio nella *l. 15 de excus. tutor. pag. 1039 tom. I.*

Ne spiega Cujacio *l. spadonem 15 D. de excusat.* la differenza, che si riconosce in diverse leggi tra i Conduttori delle gabelle di Città, e di quelle del Fisco. *Vectigalia non omnia sunt Fiscis, QUEDAM SUNT CIVITATUM, l. 10 C. de vectigal. & sommis. Conductor vectigalium Fiscis a rusticis, & numeribus excusatur, quod non honori eius datum est, sed*

sed ne minuantur facultates ejus, quæ tacito jure Fisco obligatae sunt, d. l. penult., CONDUCTOR VECTIGALIVM, CIVITATIS NON EXCUSATUR UT HOC §. PROPOSITUR; NAM ET CIVITATES, QUÆ LOCO PRIVATORUM SUNT, CERTAM HYPOTHECAM NON HABENT l. 2 C. de jur. Reipubl.

Vice versa Tutor non potest conducere vectigalia Fisci, & ita accipiendus est titulus, ne tutor, vel curator vectigalia conducatur, CIVITATUM TAMEN VECTIGALIA CONDUCERE POTEST.

E lo stesso confermò il Cujacio nella l. in honoribus §. non alios D. de vacat. & excus. lib. I resp. Papin.

Sempre più si conferma la differenza tra le gabelle del Fisco, e della Città, e di non esser queste inter regalia.

COSÌ Gio: Filippo Ringlero lib. I de demaniis Germaniæ al §. I dinota tal natura separata tra i vettigali del Fisco, e della Città: *Hodie differt eximium jus Fisci, Principibus Imperii, aliisque ibidem ordinibus competens ab arario Populi, sive ab aliis Civitatum bursis, quas ita vocant, sive arcis communibus, Besold. de regal. cap. 9 §. 1, Conradus ab Einsidel de regal. cap. 3 n. 8 14 & seqq. QUARE DIFFERENTIAM libenter agnoscimus INTER VECTIGALIA Fisci, ET CIVITATUM, quæ superioritate territoriali non gaudent, NEQUE REGALIVM JURE UTUNTUR, Lyncker. in annal. ad lib. 49 tit. 17 thesi 30, Zieglerus lib. 2 de jur. Majest. cap. 6 n. 3.*

Sistino de regal. lib. 2 cap. 14 de extraordin. ad expedis. Imperat. Collat. al n. 22 porta, che sia regalia, allora che s' impone la gabella per modum Imperii a Superiore, ma non sia REGALIA, cum collecta voluntarie per modum jurisdictionis communi decreto Comunitatis ob necessitatem Universitatis imponitur NON EST Igitur ea collectario, quæ supradicto modo voluntarie constituitur ab iis, qui jurisdictionem non habent, DE REGALIBUS.

Il Cardin. de Luca de regal. disc. 43 n. 6 Quæstio videbatur cessare ex facto, seu defectu applicationis, cum procedat in illis locis montium, qui per Principem, vel Rempublicam non recognoscentem superiorem super vectigalibus, aliisque publicis juribus exiguntur Et alii loquentes in iis juribus Hispaniarum, quæ sunt Principis, & vocantur los juros del Rey.

SECUS AUTEM IN ERECTIS SUPER GABELLA IMPOSITA PER COMMUNITATEM, QUIA TAMQUAM IMPOSITA PER CIVITATEM SUBDITAM, NON DIGITUR DE REGALIBUS.

IL dritto Romano il conferma nel testo della l. 10 C. de vectigal. & comm., ove gl' Imperatori Arcadio, ed Onorio referissero.

Vecti-

Vestigalia quaecumque quaelibet Civitates sibi, ac suis Curii ad angustiarum suarum solatia quaesierunt, sive illa functionibus Curialium Ordinum profutura sunt, sive quibuscumque aliis eorumdem Civitatum usibus designantur, firma bis, atque ad habendum perpetua manere praecipimus, neque ullam contrariam supplicantiam super his molestiam formidari.

Quindi il *Gosfred.* nel *Cod. Theodos.* nella *l. Rectores. 18 de oper. publ.* riflette, che le Città aveano le proprie particolari gabelle: *notandum suos habuisse redditus Civitates, suas pensiones, suum canonem, pensiones inquam, & in his VESTIGALIA.*

E nella *l. 48 Cod. Theodos. eod. tit.* gl'Imperatori *Onorio*, e *Teodosto* anche descrissero, d'impiegarli le rendite de' vettigali della Città nell'ornato della medesima.

E vi è anche il testo nella *l. ult. §. 15 de muner. & honoribus.*

E perchè erano gabelle di Città, non potevanfi perciò affittare a *Decurioni* secondo viene disposto nel testo della *l. 6. §. decurio. D. de Decurion. Decurio etiam SUAE CIVITATIS vestigalia exercere prohibetur*; lo che anche viene stabilito negli affitti delle gabelle delle Università del Regno, come si ha dalla *promm. §. 6. de administr. Univers.*

DI queste gabelle proprie delle Università ne parlano *Lampriidio. cap. 21*, e *Svetonio in Vitell.* al *cap. 7*, come pure *Simmaco lib. 10 epist. 10.*

Proprietà delle Università delle di loro gabelle.

Et infinita huius consuetudinis exempla coacervari possunt: Vestigal Municipii Vojentis. munitio. Lapis apud Fabree. pag. 170 & Sirovessanorum, Forminiariorumque publica vestigalia memorat Sveton. in Vitell. cap. 7., & Municipia in Italia sita, vestigalia etiam alibi extra eorum fines habuisse, exemplo ARPINI, ET ATELLAE docuit Casaub. ad Sveton. Augustam. cap. 46, & Comm. ad Vallegium Patercul. 11 81 scrive il Burmanno de vestig. Pop. Rom. cap. 7.

Questa istessa pertinenza nelle Università delle proprie private gabelle riconobbero *Afflitto nel lib. 3 jur. feud. tit. qua sine regalia n. 1*, e *Luca di Penna nella l. hac prudensissima 3 C. de quib. muner. vel praest. nemini liceat se excus. lib. 10. al n. 31* ove viene alle Università del Regno.

Il porta anche esaminato *Francesco Marco nel tom. 1 decis. 1023* nel *Delfinato*, ove il Comune impose la *Colletta* per l'ingresso del *Re Carlo VIII*.

Quindi scrisse fin' da' suoi tempi *Baldo*, che il voler contendere alle Università queste proprie private gabelle, ed imposizioni, sarebbe sconvolgere il Mondo intero *tom. 3 cons. 370. n. 2, nec possumus totum mundum, ut ita dixerim, renavigare, diffi.*

difficillimum enim est moribus confirmata destruere , ut D. de pollicis. l. Imperator , nam sequendus est mos fidelissimæ verustatis , l. testamenta omnia C. de testam.

Il confermano Ludovic. *comm. conclus. tit. de gabell. conclus. 15 pag. 37 , Salices. nella l. neminem n. 2 C. de Sacrosantis Ecclesiis , Cirin. in nexu jurisdiction. cap. 2 n. 36 , Nicol. Fesl. de aestim. & collect. in prim. part. cap. 2 n. 8.*

Tanto vero che Angiol. nel *cons. 290 n. 8 ; Gaspar. Klocbio de contrib. cap. 2 n. 33 , e il Frischio nell' apusc. part. 3 tract. 22. cap. 8 al n. 7* scrissero , **HODIE CIVITATES imponunt VECTIGALIA , datia , & gabellas , ET ISTUD OBSERVATUR DE FACTO ; ITAQUE non disputamus de jure , NE NOSTRA DISPUTATIO VENIAT IN DERISUM.**

Quanto si è detto molto più ha luogo nella Città di Napoli per le gabelle da essa imposte .

MA molto più il fin qui esaminato ha luogo per la nostra Fedelissima Città , mentre i di lei Serenissimi Sovrani riconobbero non meno la facoltà di poter fare delle imposizioni , che le imposizioni dalla Città fatte , essere di lei privata spettanza , e proprio patrimonio della medesima .

Il Serenissimo Rè Federico dichiarò a 12 Luglio 1498 , che l' affare delle imposizioni era tra li negozj pubblici , e che doveansi trattare unicamente nel luogo di S. Lorenzo .

Res vero totius Universitatis , & privatorum tractentur , & exequantur in loco S. Laurentii de Neapoli voluntate , ut prædictum est , & alibi nullatenus possint tractare .

In casu vero pestis , quod absit , seu mutui , ALICUJUS IMPOSITIONIS , (notino i Signori Votanti) seu solutionis faciende per dictam Universitatem OMNIA TRACTENTUR , & concludantur in dicta Ecclesia S. Laurentii per dictos seu Electos : EXECUTIO autem conclusionis cum interventu , & auctoritate Officialis nostri pro tempore deputandi , circa nobiles , fiat per nobiles , quantum ad populares , fiat per populares , fol. 47 tom. I delle graz. e capit.

Ed in fatti i passati Clementissimi Sovrani considerando tali gabelle di privata spettanza , e proprio patrimonio della Città , qualora nelle occasioni delle gravissime urgenze di guerre se ne sono avvaluti per di loro utile , e comodo , l' hanno poi con giusta mano restituite alla Città istessa , come di lei pertinenza .

Così praticò ne' principj del 1501 il Re Federico tom. I delle *graz. e capit. pag. 52.*

Ferdinando il Cattolico parimente restituì a 5 Ottobre 1505 alla Città la di lei gabella , detta del buon danaro , cap. 13 pag. 68 tom. I delle *graz. e capit.*

Ad

Ad esempio di ciò, che dell' Imperator Giuliano ci fa marcare Cujacio, (1) *vestigalia Civitatis restituit.*

Nè ferma qui: I Vicerè *pro tempore* avevano sopra queste gabelle, ed imposizioni di pertinenza di questa fedelissima Città incominciato di fatto a destinare Deputati, ed Ufficiali, nel 1540 la Città n' ebbe ricorso all' Imperator Carlo V.: chiedendo, che i Deputati, ed Ufficiali delle dette gabelle, ed imposizioni di essa Città non potessero affatto i Vicerè ingerirsi nell' eliggerli, e destinarli, ma si dovesse fare dalla stessa Città, e così ne ottenne gli ordini: *capit. 21 delle grazie dell' Imperator Carlo V. del 1540.*

ED in questo possesso si ritrova la Città non meno circa il Possesso della Città potere imporre le sue gabelle, ma anche di tenere gli circa le sue gabelle. Ufficiali particolari per quelle, la scrittura, e patrimonio separato.

In punto per questa fedelissima Città così la discorre, e riflette il Consigliere Rocco nella *rubr. 17 de Offic. §. 5. al num. 85*

Parla egli delle accertate grazie di questa Città, di non poter essere astretta a donativi necessari, e perciò non poterli ordinare delle imposizioni a tal fine.

Distingue l' Autore da suo pari, o l' imposizione *causa donativa* si fa dal Re, o dal Vicerè, e militano le grazie; o si fa dalla stessa Città, perchè volontariamente dona, ed in tal caso afferma, di non poterli dubitare, che la Città istessa può mettere liberamente, *o jure* l' imposizione.

Quando ipsa Civitas DONARET, ET ALIQUAM EXACTIONEM CIVIBUS IMPONERET, NON CREDEREM AMBIGI POSSE, QVOD ILLA VALEAT IMPONI.

Siquidem capitula supradicta, (parla delle grazie di sopra trascritte, di non poter essere questa Città astretta a donativi, nè a nuove gabelle per tal causa) ubi salis immunitas fundatur; expresse loquuntur in casu, quo Rex, vel Princeps exactionem aliquam ex dictis causis imponit; hinc est, quod NON porriguntur, quando CIVITAS, jure, o causa subsistente, EXACTIONEM IMPONIT.

Il Cardinal de Luca *de locis montium non vacabilibus cap. 3. n. 36* riferisce in punto per il nostro Regno la distinzione degli Arrendamenti di Corte, e di quelli della Città.

Istaque species ARRENDAMENTORUM subdividitur in duas species, quarum una est cum Rege, ejusque Camera, vel Curia; ut exempli gratia, sunt Arrendamenta dobanarum, o salinarum, aliarumque gabellarum; ET JURIVM REGALIVM

(1) L. Spadonem 15 de excusation.

competentium per totum Regnum JURE PRINCIPATVS. Et altera est species Arruendamentorum CIVITATIS consistentium in gabellis PANIS, vel FARINÆ, VINI, OLEI, CARNIUM, LACTIGINIUM, aliorumque VICTUALIUM in ipsamet Civitate, & Suburbiis absque communicatione aliarum Civitatum, & Locorum Regni, STANTE VSV, quod cujuslibet Civitatis, vel Oppidi, aut Castri Communitas pro diversis locorum usibus, vel opportunitatibus SIBI IMPONIT GABELLAS, aliaque onera ad effectum solvendi Regi collectas, aliasque contributiones, VEL DONATIVA, ac etiam supportandi reliqua onera communitativa.

Le prammatiche fan sapere con distinzione le gabelle della Città di Napoli, e che formano il di lei privato patrimonio.

Per la qual cosa ci fan sapere le nostre prammatiche con distinzione le gabelle imposte dalla Città immediatamente, ed essere della di lei privata spettanza, e patrimonio.

La pramm. 7 de vestigal. nel §. 21 specialmente il dimostra per la gabella delle grana due a rotolo sopra de' commestibili, alla quale la Città nel 1635 aggiunse la già detta imposizione del terzo grano.

La pramm. 17 de vestigal. ci fa sapere lo stesso per la gabella de' carlini quattro a tomolo di farina; alla quale la Città aggiunse l'altra imposizione di sopra trascritta nel 1637 per pagare gli altri 55 m. ducati alla Regia Corte.

La pramm. 23 de vestigal., e la pramm. 34 de annon. chiariscono similmente aver imposta la Città l'altra gabella sopra il vino, e pane a rotolo, ed essere del di lei patrimonio.

E perciò la pramm. 34 de annon., e la pramm. 38 de extractior. stabiliscono, che le pene de' controbanni circa di tali gabelle, ed imposizioni della Città, si distribuiscano in tre parti; una alla stessa Città; l'altra all' Arruendamento; e la terza al denunciante.

Nelle cause di escomuto promosse dalli affittatori delle dette, e di altre gabelle di Città, sempre la stessa Città è stata assolutamente intesa: legganli il Reg. Capucelarr. nella decis. 171, il Reg. Reverter. nella decis. 435, Toro tom. 2 compend. verb. gabella an debeat.

ANzi vi è una marca troppo notevole per la chiara cognizione avuta da' Sovrani di queste particolari gabelle imposte dalla Città, e di costituire il di lei privato patrimonio; che nel 1642 ricorse la Città alla Maestà del Re Filippo IV., e domandò, che per gli arruendamenti di essa Città le si fossero accordati l'istessi privilegi nelle cause di escomuto, proscritti nelli Arruendamenti fiscali della regia Corte.

Item si supplica V. M. si degni ordinare, che si offerri cogli **ARRUENDAMENTI DI QUESTA FEDELISSIMA CITTÀ**, tanto per gabelle, che tiene per lo demanio, quanto per quelli dati in solutum alli suoi creditor circa l'escomuto,

che

che pretendono ; **TUTTI LI ORDINI** , e particolarmente **QUELLI DELLA RIFORMA DEL TRIBUNANE DELLA CAMERA** spediti a 25 Aprile 1634 , **DATI DA V. M. PER LI ARRENDAMENTI DELLA REGIA CORTE** di questo Regno : non **IMPORTANDO MENO AL SERVIZIO DI V. M. LA CONSERVAZIONE , ET AUMENTO DI QUESTA SUA FEDELISSIMA CITTA** , che quello del suo Real Patrimonio .

V. M. può servirsi di comandare , che si offerri **NEGLI ARRENDAMENTI DELLA CITTA** lo stesso , che comanderà , che si offerri nella Camera in materia degli escomputi , vista che avrà la consulta , che ha comandato farsele : pag. 159 tom. 2 cap. 13 delle grazie , e capitoli del 1642 .

E non fu il Collaterale , che a 15 Marzo 1629 con suo general decreto in tempo del Vicerè *Duca d'Alba* fece , che la Città assegnasse a' suoi Creditori le proprie sue gabelle *cum pacto tamen de retrovendendo in beneficium ejusdem Civitatis* , come ci riscontra *Staibano refol. 20 n. 8.*

Stabilimento del Vicerè , e del Collaterale del 1629 , che la Città a proprij creditori assegnasse le sue gabelle col patto di retrovendercele .

E non sono la *pramm. 21 § 2 de vectigal.* , e la *pramm. 22 §. 24 de vectigal.* de' 24 Ottobre 1649 , che ci contestano la prima , che allora quando fece la Città la dazione *in solutum* a Consegnatarj delle proprie gabelle , ne fu riservato il patto di ricomprare a favore della stessa , e l'altra , che in tempo della dazione *in solutum* fu prescritto dal Collaterale , che le gabelle di Città ritenessero la medesima separata natura di gabelle di Città .

Nella dazione *in solutum* del 1649 le gabelle della Corte , rimasero separate da quelle della Città .

Eccone le parole , che detti arrendamenti , gabelle , e imposizioni si amministrino coll' i stessi privilegi , prerogative , e facultà , che si amministravano per prima , **CIOE' , QUELLE DELLA CITTA COLLE PREROGATIVE DELLA CITTA' , QUALI TENEVANO PER PRIMA.**

Così che è troppo manifesto , che le gabelle , ed imposizioni si possano dalle Università imporre ; che formino il di lei privato particolar patrimonio ; e che niente di comune abbiano colle regalie del Sovrano .

Nè punto altera tutto ciò , che nel risolvere le Università del Regno simili imposizioni , e gabelle vi debba concorrere il decreto approvativo , che forma il beneplacito , ed assenso del Vicerè , e del Collaterale : siccome vi concorse nella presente imposizione del terzo grano a rotolo sù de' commestibili , che fu interposto a' 15 Novembre 1634 a relazione del Reggente *Tappia* .

Il permesso , l'assenso , e la licenza del Vicerè , e del Collaterale nello imporre , che fa una Università una gabella , non fa , che questa divenuti di regalia del Principe .

Ma da quando in qua è surta la massima , che simile decreto assenso , licenza , o beneplacito faccia divenire l'imposizione , e gabella , che l'Università si avvale di mettere per giusta

H causa

causa tra' suoi Concittadini, roba della regalia del Principe? Niuno si è sognato finora di tanto asserire.

Egli è certo, che la polizia di questo Regno, e di tutti gli altri luoghi d'Italia, anzi di Europa, permette alle Università di convenire le gabelle per sostenere i pesi, per fare i donativi al Monarca, e per altre proprie urgenze; e queste sono gabelle di privato patrimonio delle Università, all'intutto separate dalle regalie del Sovrano.

Ora perchè queste gabelle s'impongono dalle Università *in vim conventionis*, atteso dipendono dal mero consenso de' Cittadini, ed abitanti del luogo, non già *in vim jurisdictionis*; che perciò si tratta del fatto di una Università, che si considera al pari del minore, fa uopo, che per la fermezza perpetua dell'atto s'interponga l'autorità del Vicerè, e del Collaterale, a fine si riconosca la giusta causa, l'utile, o danno; il vantaggio, o il disvantaggio del Pubblico.

Il permesso, assenso, o licenza del Vicerè, e del Collaterale si ricerca non solo nell'imposizioni di gabelle, che fanno le Università, ma in ogni contrattazione delle medesime, o di vendita, o di compra, o di permuta, o d'impiego di danaro, o pure di debito, che contraessero.

ED è forse questa licenza, assenso, e beneplacito, che s'interpone per via di decreto dal Vicerè, e dal Collaterale per la fermezza dell'atto nelle cose pubbliche, e delle Università, soltanto ricercato nel costituirsi dalle Università gabelle, o imposizioni?

E lo stesso si verifica nelle forroghe, e disvincoli de' beni de' maggiorati, e de' fedecomessi.

In tutte tutte le convenzioni, alienazioni, vendite, pignorazioni, contrazioni di debiti, impieghi, ed obblighi, che si fanno dalle Università simile similissimo decreto autoritativo, dispensativo, approvativo, e per *eadem verba*, *o formulas* s'interpone dal Vicerè, e dal Collaterale, come la nota pratica del Foro ci dimostra.

Ed i Scrittori ne fan parola: *il Regg. de Marin. ad Revert. decis. 432 al n. 3 Cum actus, sive voluntarii, sive necessarii, qui ab Universitatibus fiunt, REGIO INDIGENT BENEPLACITO, cum primum pro illo obtinendo AD EXCELLENTISSIMUM PROREGEM recurritur, quod utilius, o convenientius est, consideratis omnibus de jure considerandis, PER COLLATERALE CONSILIUM DETERMINATUR,*

E non per questo i beni, e debiti, e crediti delle Università, ed i beni de' maggiorati, e de' fedecomessi divengono di regalia del Principe.

Così il *Consigliar Altimar. de null. contract. tom. 5 quest. 31 n. 974 vers. sed. Regg. Marin.*

E dopo altri il *Jorio de privil. Univers. privil. 21 n. 73*, che attesta una consimile osservanza nel Regno.

Hodie tamen in Regno nostro parum, aut nihil referre videtur, si in explendis negotiis Universitatum major, vel minor consenserit Civium pars, vel omnes; Dum indistincte observari solet, ACTUS OMNES, SEU DETERMINATIONES UNIVERSITATUM . . . non aliter fieri, nisi REGIA PRIUS OBTENTA DISPENSATIONE A DOM. PROREGE, EJUSQUE COLLATERALI CONSILIO, a quibus

bus certe non impartitur LICENTIA, nisi perpensis omnibus de jure considerandis.

Altrimenti bisognerebbe dire contro ogni principio, e raziocinio di dritto, che alienando l' Università per giusta causa un suo territorio, un suo bosco, una sua difesa, un suo molino, un trappeto, un erbagio, un dritto proibitivo, divenissero questi beni regalia del Principe, perchè in simili alienazioni vi necessita il detto assenso, e licenza del Vicerè, e del Collaterale.

Bisognerebbe dire, che se l' Università facesse un' acquisto impiegando il suo danaro, contraesse un debito, perchè tanto nell' acquisto, che nella contrazione del debito vi vorrebbe l' avvisato assenso, e licenza del Vicerè, e del Collaterale, l' acquisto divenisse regalia del Principe, ed il debito fosse carico dello stesso Principe, perchè nell' uno, e nell' altro vi vuole il mentovato assenso, e beneplacito del Vicerè, e del Collaterale.

Anzi nella *pramm. 18 §. item ordinamo de adminif. Univerf.* tanto si prescrive la necessità del detto assenso, e beneplacito in qualunque atto, e particolarmente nelle alienazioni de' beni delle Università, che si dichiara, che non basti il riferito assenso, e beneplacito, se non quando vi sia l' espressa deroga al divieto nella prammatica stessa contenuto.

E ciò non già perchè i beni delle Università, consistenti o in stabili, o in jussi, o in gabelle, ed imposizioni fossero di regalia del Principe, ma perchè alle Università non s' induchi danno, e pregiudizio in disvantaggio della Cittadinanza.

Tanto ciò vero, che per disposizione della *pramm. unic. §. 5 de vincul. quomodo amovendis* si stabilisce, che simile assenso, e beneplacito del Vicerè, e del Collaterale vi debba concorrere ne' disvincoli, e surroghe de' beni soggetti a maggiorati, e fedecomessi: nè per ciò alcuno si è sognato di asserire, che per forza di tale assenso; e beneplacito i beni de' fedecomessi, e maggiorati siano della regalia del Principe.

C A P. XI. ed Ultimo.

Che la Città non sia abilitata soltanto a fare la ricompra della imposizione del mezzo grano a rotolo col frutto della Portolanìa, e del Giustizierato a fine di estinguere la detta imposizione, ma che le appartenga la facoltà di ricomprare liberamente con qualunque danaro a suo utile, e vantaggio; essendo il comodo della mensa della Città il sollievo de' Cittadini ne' comuni bisogni della Patria.

Non è vero, come si da affettamente a credere il Fisco, che la Città solo possa ricomprare per estinguere la gabella, e colli soli frutti degli Ufficj.

Pretende il Fisco, che il patto di ricomprare la gabella del terzo grano a rotolo sù de' commestibili dalla Città apposto nella dazione *in solutum*, che di tale sua gabella fece a 20. Marzo 1635 al Vicerè, e che dal Vicerè fu accettato, riguardi la sola ricompra, che si facesse dalla Città col danaro del prodotto dell' Ufficj della Portolanìa, e del Giustizierato della Grassa, che la Città ebbe conceduti dalla regia Corte. *assento servitio* del donativo del milione: e ciò a fine di estinguere la gabella istessa.

Ma non so intendere donde tanto ritragga il Signor Avvocato fiscale.

Risponde egli di ritrarlo dalla Conclusione fatta per il tante volte riferito donativo dalli Deputati delle Piazze a 9 Dicembre 1634; e che perciò si disse nell' istrumento de' 20. Marzo 1635, *sub hac tamen conditione intelligatur facta supradicta in solutum dario, & casso, & non aliter, nec alio modo, &c. liceat, & licitum sit dicta fidelissima Civitati QUANDOCUNQUE ei videbitur, & placebit, REEMERE, RECUPERARE, ET HABERE supradictam gabellam a dicta REGIA CURIA, vel a quibusvis aliis, in quorum posse reperitur vendita PRO QUACUMQUE RATA, qua dicta CIVITATI PLAGUERIT sibi affrancare, servata forma supradicta Conclusionis, fol. 36 art. del mez. gran.*

E questa fu la cagione, per cui nel decreto de' 17 Marzo 1768 si disse, *salvis iuribus huic Illustri, & fidelissima Civitati reemendi pradiatum arrendamentum pro extinguenda gabella tantum, fol. 242 art. del mez. gran.*

Or la giustizia vuole, che si ponga a criterio, e sotto gli occhi de' savj Giudici il contenuto nella riferita Conclusione de' Deputati delle Piazze de' 9 Dicembre 1634.

Ma

Ma Dio buono questa è in idioma italiano ; e pure la disgrazia della Città porta , che non si voglia intendere , e si cerchi d' impropriarla contro ogni ragione , e dovere !

Questa Conclusione comprende tre parti : la prima , e la seconda riguardano la risoluzione del donativo , e l' ossequioso servizio al Sovrano , e per ciò diedero la norma all' istrumento de' 20 Marzo 1635 : la terza riguardò il proprio regolamento della Città , e Governo della stessa .

Ecco la prima parte : *Hanno uniformemente conchiuso , che si serva S. M. di un milione , e per esso di annui doc. 100 m. e per tal causa si faccia imposizione a parte di un altro grano per rotolo da esigersi separatamente nella forma , e modo , che si esigono le altre due grana per rotolo , nella quale nuova esazione di un grano per rotolo vi sia incluso l' olio alla stessa ragione di un grano per rotolo*

CON DICHIARAZIONE , CHE QUESTA IMPOSIZIONE SI POSSA VENDERE CON IL PATTO DE RETROVENDENDO , e affittarsi unitamente , e separatamente , CONFORME PARERA' PIU' UTILE , ED ESPEDIENTE AD ESERCITARE DETTO PATTO PER QUALSI VOGLIA RATA : e detta imposizione si debba ponere colle stesse preeminenze , lucri , gaggi , ed emolumenti , conforme spettano alla gabella delle due grana per rotolo assegnata a creditorj di questa fedelissima Città , fol. 29 . a r. C. 36 arti del mez. gran.

Questa è la sola volta , che nella conclusione si parla di vendere la gabella con il patto *de retrovendendo* . Dov' è dunque , che si conchiuda , che questo patto de retrovendendo non si possa esercitare , se non se con i frutti dell' Ufficj del Giustizierato , e della Portolania , e se non se per estinguere la detta gabella , e non altrimenti ?

Questo è un sogno , nè affatto si legge nella conclusione , anzi si legge l' opposto *conforma parerà più utile , ed espediente ad esercitare detto patto per qualsivoglia rata* . Dunque fu tutto riposto nell' arbitrio delle Piazze , e de' Deputati il modo , l' utile , e l' espediente di esercitare il detto patto senza limitazione alcuna di qualità di danaro : vale a dire in qualunque maniera fosse utile , con qualunque danaro fosse espediente , anche straniero .

E qual maggior *utile* , quale migliore *espediente* , che il far la ricompra ancorchè con danaro di altri ?

Ma mi si dica di grazia , qual buon senso poteva mai dettare a' Deputati delle Piazze di limitare la facoltativa dell' esercizio di tal patto in pregiudizio , e danno della Città stessa , che poteva un giorno tirarne il suo vantaggio ?

Si esamina la prima parte della conclusione de' Deputati de' 9 Dicembre 1634 , e si fa conoscere il patto di ricomprare riserbato libero , assoluto , imprescrittibile , a volontà della Città , e senza limitazione di denaro degl' Ufficj .

E poi a beneficio di chi faceva a se stessa una tale privazione la Città? A beneficio forse di chi mai potesse acquistare la gabella? Sarebbe l'immaginar tanto, cosa al certo da far dire *risum teneatis amici*.

Ecco dunque il perchè nell' istrumento de' 20 Marzo 1635 (fol. 36 , & a r. atti del mez. gran.) si convenne assolutamente , *Licet , & licitum sit dicta fidelissima Civitati QUANDOCUMQUE ei videbitur , & placebit REEMERE , RECUPERARE , ET HABERE supradictam gabellam a dicta REGIA CURIA , VEL A QUIBUSVIS ALIIS , in quorum posse reperitur vendita pro quacumque rata , que dicta Civitati placuerit , sibi affrancare , SERVATA FORMA SUPRADICTÆ CONCLUSIONIS .*

Oltre di che inutili , e superflue sarebbero state le altre parole della conclusione , **CONFORME PARERA' PIU' UTILE , ED ESPEDIENTE AD ESERCITARE DETTO PATTO PER QUALSIVOGLIA RATA** , quando fosse stato conchiuso l' esercizio del patto dover essere ristretto al mezzo solo de' frutti del Giustizierato , e della Portolania per estinguere la detta gabella , e non per altro . E come poi poteva succedere l' estinzione della gabella a poco a poco *per rate* secondo lo scarso ritratto dagli Uffici? Mi si facci apprendere questa bella maniera .

Seconda parte della conclusione , che nulla ha di corrispondente colla prima .

ECCO la seconda parte della conclusione : *E questo servizio fatto alla M. S. per la somma di un milione detti Signori Depurati l' hanno concluso , AVENDO AVUTO MIRA , E CONSIDERAZIONE ALLA GRAZIA , che S. E. si è degnata di concedere in nome di S. M. a questa fedelissima Città dell' Ufficio di Giustiziero , della Portolania , e della gabella delle meretrici restando a peso della regia Corte di soddisfare di suoi propri danari tutti li pesi , che si ritrovino sopra detti Uffici , e gabella , di modo che restano liberi a beneficio di questa fedelissima Città , fol. 30 atti del mez. gran.*

Questa parte , ognuno ben vede , che riguarda tre cose : la prima il servizio di un milione : la seconda , di essersi tal servizio conchiuso avendo avuto in mira , e considerazione di essersi concesso alla Città il Giustizierato , la Portolania , e la gabella delle meretrici : la terza , di restare a peso della regia Corte di suoi propri danari soddisfare tutti li pesi sopra detti Uffici , e gabella : ed altro non contiene .

Terza parte , che riguarda l' economia di scemare li pesi della Città , ed affatto non limita la facoltà di ricomprare .

RIMANE la terza parte , ch' è la seguente . *Ed affinché SI POSSANO SCEMARE LI PESI , che ricorre questa fedelissima Città , E IN PARTICOLARE QUESTA NUO-*

NUOVA IMPOSIZIONE, fatta per servizio di S. M., detti Deputati han concluso, che dal ritratto, che ogni anno si percepirà da detti Uffici, se ne debbano ricomprare ogni anno tante annue entrate, che si ritrovavano vendute sopra detta nuova imposizione, affinché **CON IL TEMPO** detta fedelissima Città resti sgravata di detto peso, e non resti perpetua detta imposizione; restondo in piedi questa nostra Deputazione, e possedrà, che tiene, tanto per quello, **CHE SI GIUDICHERA' ESPEDIENTE, E NECESSARIO** per la totale esecuzione della preinferta conclusione, quanto per il modo dell'amministrazione di detti Uffici, ed esazione di detta nuova imposizione, fol. 30. a r. e 31. atti del mez. gran.

Che li Deputati avessero escogitato di scemare li pesi della Città, ed in particolare di sgravare il Pubblico della nuova imposizione con destinare il ritratto, che in ogni anno si percepisse dalli Uffici, nelle ricompre di tante annue entrate sopra la nuova imposizione, non si niega.

Ma che con ciò avessero i Deputati ristretto l' antecedente patto stabilito di retrovendersi alla Città la gabella nel solo caso, che la volesse estinguere, e che tal estinzione si dovesse fare col solo ritratto, che si percepisse dalli Uffici, questo non è vero affatto.

Questo fu uno stabilimento per l' economia, e governo della Città, niente influente allo stabilimento in primo luogo fatto di alienarsi la gabella col patto di retrovendersi a fine di ritrarre il danaro per sodisfarli il milione.

E chi non sa, che questi espedienti soliti sono praticarsi in tutte le imposizioni, che si sono prescritte, o si prescrivono delle Ill. Piazze; o da qualunque Università del Regno; in occasione di donativi, o di altre urgenze del Regno; o delle Università in particolare, perchè sempre vi è stata la speranza, ancorchè rimota, e lontana, che meglio farebbe detta lusinga, che se ne potesse in appresso fare il disgravio.

E' universale, e consueta pratica di tutte le Università nell' imporre una gabella, pensare circa il modo di estinguerla, ma sempre si è sperimentato vano.

L' esperienza poi ha fatto conoscere, che li espedienti di estinguere le gabelle con altre rendite, che sempre si sono avuti presenti nell'atto della imposizione della gabella, poi non sono riusciti per la necessità di nuovi donativi, di altre spese, e pesi, che sono occorsi a questa afflitta Città.

La pramm. 21 §. 13. de vestigal. dinota, che si prescribbero annui ducati 100 m. alla regia Corte, per farsene uso soltanto in ricompra de' fiscali, escludendosi ogni altra causa ancorchè urgentissima, e privilegiata.

Questo fu il disposto della prammatica, ma i cento mila ducati si sono pagati in ogni anno, e le ricompre de' fiscali

fi sono fatte con danaro alieno , e non già col pervenuto da detti annui ducati 100 m. , o pure si sono dal Fisco bassati .

La stessa *pramm.* 21 *de vestigal.* contiene il ricorso , che fece la Piazza del Popolo per reimporfi la metà delle gabelle.

Distingue , che nel §. 2 si pensò , che in luogo della gabella de' legumi , e frutti fosse rimasta in piedi la gabella de' due carlini per tomolo di orzo , e di avena , come pure la gabella del ducato a botte fosse rimasta per carlini nove .

E che inoltre si prescrisse , che di queste due gabelle rimaste in piedi , un carlino sopra la gabella dell' orzo , ed avena , e carlini quattro sopra la gabella del ducato a botte s' impiegassero , ed assegnassero , siccome s' impiegarono , ed assegnarono per la rifazione de' *Consignatarj* della gabella de' legumi , grano d' india , e de' frutti , *estinta totalmente* .

Che si spiegò parimente , che finiti di ricomprare li capitali delle gabelle di legumi , e de' frutti , rimanessero in piedi la gabella dell' orzo , e l' altra del vino *per la ricompra di tutte le altre gabelle della Città , acciocchè col tempo resti sgravata dal peso di esse* .

Niente dello stabilito nel detto §. 2 l' esperienza ha dimostrato di essersi potuto eseguire .

Ma non perciò la Città ha perduto li patti di ricomprare apposti nelle alienazioni di tutte le sue gabelle .

Di maniera che nel 1747 volle fare la Città la ricompra della gabella della *rifazione de' frutti* ; e non ostante che non si fusse servita in questa ricompra di danaro cumulado dal prodotto della gabella dell' orzo , e da quella del vino , ma si fusse servita di danaro alieno ; trattatosi solennemente l' affare nella Real Camera di S. Chiara coll' intervento del fu Marchese di Ferrante allora Avvocato Fiscale , indi Luogotenente della Regia Camera , fu giudicato di potere la Città servirsi di sua ragione , ed esercitare il patto di ricomprare sopra il mentovato Arrendamento .

Locchè anche con Regal Rescritto del Re Cattolico in data de' 7 Agosto 1747 fu approvato .

Il ritratto dagl' Ufficj fu adattato , salvo il patto della ricompra della gabella del terzo grano , per scemare tutti li pesi della Città , e non già la sola gabella , e ciò quando si fosse giudicato *espediente* , e necessario .

Come gli annui ducati 100 m. riguardo la ricompra de' fiscali , come la gabella dell' orzo , e l' altra del vino rimasero per sgravarsi colli frutti di esse le gabelle in generale ; così nel modo istesso , e su di tal costumanza li Deputati delle Piazze pensarono di stabilire il ritratto de' frutti degl' Ufficj per scemare generalmente li pesi , *che tiene questa fedelissima Città , e in particolare questa nuova imposizione* .

Il prodotto adunque degli Uffici doveva cedere , ed impiegarsi nello *scemamento* di tutti li pesi della Città , li quali non erano tenui , ma gravissimi , ed eccessivi .

Tra questi pesi della Città poi si considerò *in particolare* la nuova imposizione , ad oggetto , che in tal maniera si avesse potuto sgravare il Pubblico , e non fosse rimasta perpetua la imposizione ; me non per destinare tassativamente il fruttato degli Uffici nella estinzione della imposizione , ma per una particolare maniera proposta nella conclusione tra la generalità de' pesi , che la Città teneva , e tutti dovessero estinguerli .

Questo appunto dinota il proprio significato della parola *particolarmente* , perchè è parola , la quale non esclude un' altra cosa , anzi la comprende tra tutte le altre .

Così notano i Dottori specialmente *Balducci* nel *tit. de legar. decis. 29. num. 24. Siquidem cum dictio* , particolarmente , *ex propria natura sit IMPLICATIVA ; non possunt dici exclusiva cetera bona hereditaria .*

Che dunque importa l' essersi nominato , che il prodotto degli Uffici dovesse cedere *in particolare* nella estinzione di questa imposizione ? Questa imposizione fu considerata , come peso tra li tanti altri , a scemare i quali fu destinato il ritratto degli Uffici .

Dimanierachè nella conclusione si spiegò , di restare in piedi la Deputazione , e la potestà , che viene , tanto per quello , che si GIUDICARÀ ESPEDIENTE E NECESSARIO per la totale esecuzione dalla presente conclusione , QUANTO per il modo dell' AMMINISTRAZIONE DI DETTI UFFICJ , ed esecuzione di detta nuova imposizione .

Ma se doveva rimanere la Deputazione colla totale potestà di risolvere quello , che sarebbe giudicato *espeditente* , e *necessario* ; così per l' esecuzione della conclusione , come per il modo dell' amministrazione degli Uffici ne siegue , che il prodotto degli Uffici , non rimase tassativamente destinato per estinguerli l' imposizione , ma rimase nella potestà , e facoltà de' Deputati di disporre , siccome SI GIUDICARÀ ESPEDIENTE , E NECESSARIO in appresso , e nelle contingenze , che ne sarebbero occorse .

MA che la prima parte della conclusione de' Deputati delle Piazze , con cui si conchiuse , di potersi alienare l' imposizione del terzo grano a rotolo col patto di ricomprare a beneficio della Città , nulla abbia , che fare colla terza parte della stessa conclusione , nella quale si risolsero l' *espeditenti* prudenziali per scemare i pesi , che viene questa *fedelissima Città* , e in PARTICOLARE questa nuova imposi-

Si stabilisce , che la terza parte della conclusione non abbia correlazione colla prima parte .

zione, il dimostrano tutti gli atti, e contratti susseguenti alla detta conclusione, che passarono tra il Vicerè, Collaterale, e questa fedelissima Città.

Nel dispaccio de' 31 Dicembre 1634 non si sognò di dire, che si accordavano gli Ufficj di Portolano, e di Giustiziere, con che però dal *riuratto* di tali Ufficj si avesse avuta a ricomprare la nuova imposizione a solo fine di estinguerli; anzi si disse di concederli gli detti Ufficj *libres da qualquor peso, e sin pacto de retrovendendo*.

Molto meno nell' istrumento de' 3 Gennaro 1635 si fé parola, che l' *riuratto* annuo di detti Ufficj si avesse dovuto impiegare nella ricompra della nuova imposizione a fine di estinguerla.

Nell' istrumenti poi de' 20 Marzo, e de' 12 Dicembre 1635 nel darli *insolutum* la nuova imposizione del terzo grano sopra de' commestibili, e del carlino a staro d' olio, non solo il sopradescritto non si disse, ma anzi nel dare *insolutum* la Città la detta nuova imposizione alla regia Corte; per condizione espressa vi appose il patto di ricomprare in beneficio di essa Città, da poterlo esercitare *quandocunque* a lei fosse piaciuto. Ma per qual fine? Eccolo: per poter *recuperare*, *et habere supradictam gabellam a Regia Curia*, fol. 106 atti del mezzo grano.

Ed ecco, che non si disse di riserbarsi il patto di ricomprare a fine di estinguere la sopradetta gabella, ma per poter quella *recuperare*, *et habere a dicta Regia Curia*.

La parola *recuperare* troppo è patese, che non dinota *estinguere*, o *scemare*, ma sì bene riunire, e riacquistare nelle proprie mani quello, che ad altri si è trasferito.

Recuperare id dicimus, quod amissum in nostram potestatem redigatur *Connan. lib. 4. Comm. Cap. 17 n. 8.*

Di questa voce stessa si servì *Ulpiano* nella *l. 1. de vi, et vi armata* nello spiegare l' editto del Pretore ordinato *ad recuperandam possessionem*.

Effetto delle parole di voler ricomprare per *recuperare*, *et habere*.

Ed il *Manoch. in preclud. de recuperanda posses.* al n. 1 scrisse, *possessionem recuperari nihil aliud esse, quam semel possessam et deinde amissam, iterum consequi, ut apud Justin. in §. recuperanda instir. de interdicit.*

Ed il *Regg. Capecebatr.* nella *dec. 188 in princ. vers. in uno tamen casu* scrive: *quia fuerunt venditi, cum pacto de retrovendendo, possit exbursare pretium vere solutum, exercendo dictum jus luendi, et ILLOS RECUPERARE.*

Così pure la parola *habere*, che altro non dinota, che aver la cosa presso di se, e possederla in atto perfetto, è reale. *Roxas de incompatib. par. 5 Cap. 3 nu. 26. Quoniam verbum ha*

habeat importat perfectionem , & sic quod habeat IN ACTU, non vero sufficit habere in potentia , l. nomen filiarum §. fin. HABERE , sicut PERVENIRE , cum effectu accipiendum est de verb. obligat., Cardin. in Clam. 1. quest. 20 de offic. Vicarii .

E Luigi Manzoni nel tom. 11 conf. 59 al num. 24 illud enim verbum , che abbia sua natura importat habere dominium , earundemque facultatum , quas pro conditione posuit in legato dando filiabus , ex quo de proprietate sermonis , tunc quis dicitur HABERE REM , quando actualiter habet illius dominium , l. 2 §. 1 ff. de relig. & sumpt. , & l. 1 §. potestatis ff. de pecul.

E la stessa donazione in solutum al 10 per 100 non dimostra la volontà della Città di volersi facilitare il riacquisto in suo potere della nuova imposizione?

A Che sta inutilmente a brigare il Signor Avvocato fiscale : rivolga egli l'occhio all'istrumento de' 14 Settembre 1635 , e la cosa farà bella , e finita .

Si costituisce il Vicerè come Luogotenente , e Vicario generale del Regno , ac ejusdem Catholicae Majestatis legitimus Procurator ad infra-scripta , & alia vigore regii privilegii .

Disse d'intervenire pro parte dictae Catholicae Majestatis , & pro eadem Catholica Majestate .

Asterisce di possedere la regia Corte la gabella del grano a rotolo sopra de' commestibili , e del carlino a storo d'olio donatam , cessam , & renunciatam per dictam fidelissimam Civitatem supradictae Catholicae Majestati medianribus cautelis rogata . . . sub die vigesima mensis Martii proxime praeteriti 1635 , fol. 145 & a r. atti del mezz. gran.

E perchè in questo acquisto fatto dalla regia Corte dalle mani della Città , aveva la Città apposta la condizione , e'l patto di ricomprare quaecumque ei videbitur , & placebit dictam Gabellam a dicta regia Curia , vel a quibusvis aliis in quorum posse reperiretur vendita (fol. 36 & a r. d. proc.)

Non poté il Vicerè fare ammeno nell'alienare la suddetta gabella di spiegare il patto , ed apporvi la condizione con cui l'aveva ricevuta , ed acquistata dalla Città .

Soltanto pensò di vantaggiare , giacchè niuno per parte della Città interveniva nell'istrumento , con riservare il simile patto alla regia Corte , ma non pensò mai di pretesire la condizione con cui l'aveva dalla Città acquistata .

Tali Namque conditione , quod quaecumque in perpetuum dicta regia Majestas , siique heredes , & successores , Curia , & Fiscus huius Regni , ac PRAEDICTA FIDELISSIMA CIVITAS VOLUERINT , NULLA DATA ETIAM LONGIS.

L'istrumento de' 14 Settembre 1635 fatto dalla Regia Corte , chiaramente conferma il patto di ricomprare la Città la gabella del terzo grano , esser assoluto , libero , imprescrittibile , senza limitazione di danaro , nè a solo fine di estinguerla .

GISSIMI TEMPORIS PRÆSCRIPTIONE, *dicti Consigna-
tarii pro dictis eorum ratis teneantur eis retrovendere, & alie-
nare, fol 147 a r. atti del mezz. gran.*

Sicchè uno istesso patto di ricomprare in una istessa orazione, e periodo fu riserbato alla Corte, ed alla Città.

Ora formo io questo dilemma: o il patto fu per ambidue libero, imprescrittibile, ed a poterlo esercitare con danaro quantunque alieno, e straniero: o pure fu per ambidue ristretto *pro extinguenda gabella tantum.*

Non vi è diversità nel patto, non vi è varietà, non vi è causa diversa, non vi è distinzione di effetto, sicchè per un principio si fosse riserbato alla regia Corte, per altro principio alla Città: tutto è uniforme, tutto è unisono, tutto uguale per ambidue.

Or come oggi con tante contestazioni di pubbliche giurate scritture si può con giustizia (perchè sempre in termini di giustizia intendo parlare) pretendere, che la Città abbia il patto di ricomprare ristretto a solo fine di estinguere la gabella, e di poterlo unicamente esercitare dal *ritratto* annuale delli Ufficj?

Oh Dio! che non cadde neppure in questa pensata il Conte di Monterey: nè si sognò, nè ardì di avanzarne simile notizia alla Corte di Madrid.

Li continovi sopra-
giunti pesi alla Cit-
tà fan conoscere più
che evidente l'im-
possibilità di togliere
gl' antecedenti.

CHe. se poi si riguardi, lo *scemare i pesi* della Città: tutto nella Conclusione de' Deputati si commise a quello, *che si giudicherà espediente, e necessario.*

E come mai per le contingenze, che dopo il 1635 la Città soffrì, poteva questo *espediente* giudicarsi?

Immediatamente fra il corso di un'anno si fece altro donativo *pag. 143 tom. 2 delli capit., e graz.*

Indi nel parlamento de' 31 Gennaro 1637 si supplicò nel *cap. IV, che da oggi avanti l'Illustri Vicerè non possono pigliare, o sospendere li terzi di arrendamenti, e fiscali, ancorchè per lo terzo volessero dare la rifezione, PER LE MOLTE IMPOSIZIONI, E PESI DE' QUALI SI TROVANO AGGRAVATI I POPOLI: Placet S. R. & Catholica Majestati.*

Furoho la cagione i donativi, e continui pesi, che la Città si ritrovò in debito di circa quindici milioni, come attesta l'*Historico nel teatro de' Vicerè al §. del Conte di Monterey pag. 163 tom. 2, donde erasi cagionato buona parte del debito di quindici milioni, del quale si ritrovava aggravato il patrimonio della Città, che ne pagava l'interessi a' creditor del frutto, che ne proveniva dalle gabelle.*

ERANO tanta i bisogni, che invece di **PARLARE DI**
TOR-

TORRE LE GABELLE , bisognava pensare A PORRE altre nuove . . . si fecero DIVERSE ASSEMBLEE PER TROVARE ESPEDIENTI di raccogliera denari , nelle quali intervenne un Deputato per Piazza . . . IN SOMMA UN BISOGNO CHIAMAVA L' ALTRO , e da questo ne pullulavano , per così dire ; infiniti , ED ANDAVASI per conseguenza ACCRESCENDO LA SOMA A POPOLI.

Il fatto adunque dimostra , che il ritratto annuale degli Ufficj non si potè investire nello scemare li pesi della Città ed in particolare questa nuova imposizione , perchè vi furono altri successivi donativi , posti alli pesi , e prescritte nuove gabelle ; onde il ritratto delli Ufficj si dovette impiegare nellì pesi attuali della Città .

Ed ecco , che la Conclusione de' Deputati fu all' intutto adempita , perchè il ritratto delli avvisati Ufficj servì per gli attuali pesi , e si divise secondo portava , ed ha portato il bisogno , e la necessità della Città .

Oltre di che si consideri un pò da vicino il ritratto degli Ufficj : e questo non già per la giustizia della ricompra dell' arrendamento del mezzo grano , che la Città domanda di fare , poichè troppo chiaro ho dimostrato , che la disposizione per scemare i pesi della Città , nulla ha di comune col patto assoluto , libero , ed imprescrittibile della ricompra del detto arrendamento : ma affinchè di tutto se ne sappia il vero ,

Il ritratto degli Ufficj non ha dato mai campo da poter scemare li pesi dalla Città .

La Gabella delle meretrici ho dimostrato , che fu legittimamente abbattuta , e per giusta causa nel 1640.

La Gabella delle meretrici fu abbattuta .

Il Giustizierato della grassa , troppo si è chiarito , che nulla ha portato di lucro , ed utile alla Città , anzi vi è andata in disborso (fol. 209 a 213 vol. 1 delli Ufficj) : e lo riferisce il Razionale del Cedolario (fol. 372 a r. in fin. 273 cod. proc.) : lo riferisce il Razionale Amatruda . (fol. 181. atti del mezz. gran.)

Il Giustizierato ha portato spesa , e non utile .

Tanto che il Signor Avvocato Fiscale Vargas in vista della Relazione del Razionale del Cedolario fece istanza *Fiscus visa prasenti relatione dicit velle pro nunc exercere pactum recemendi officium Magistri Portulani .*

Rimane la Portolania : la rendita di questa il Razionale Amatruda , detratti i pesi , la porta in annui ducati 4396 3 5 netti (fol. 181 lit. A. 272 a r. lit. B. atti del mezz. gran.) : nè differisce il Razionale del Cedolario , (fol. 272 a r. atti delli Ufficj) concorre egli , che non più ne abbia la Città percepito , quanto vorrebbe alcuni de' pesi toglierli da sopra della Portolania , e farli piombare fu della impoverita Città : nondimeno , per quanto tocca al pre-

Il poco ritratto dalla Portolania secondo le pram. si è impiegato in pesi privilegiatissimi della Città .

sente punto, ben si scorge, che a *scemare i pesi* della Città siati il *ritratto* della Portolania adattato.

Ma sappiasi, che l' avanzo degli annui duc. 4396 3 5 neppure è vero: mentre i Signori Razionali del Cedolario, ed Amatruda caddero in tale credenza sù di un bilancio, in cui per errore si descrisse tra le rendite della Portolania l' esazione de' melloni, (detta volgarmente *fetta del mellone*) ed il jus maritimo, e pezzo di creta: quali esazioni, si è sopra dimostrato, e nel termine si è provato anche con pubblici istrumenti, averle la Città acquistate con titolo particolare, e separato da quello della Portolania nel 1698.

E poi questo avanzo supposto in annui ducati 4396 3 5 in qual peso mai si giustifica essersi erogato? Eccolo: si han dovuto somministrare al Tribunale della Fortificazione per li continui urgenti bisogni, che sono occorsi, ed occorrono per lo mantenimento delle pubbliche strade, acque, e loro corsi, ed altro, che a quel Tribunale per il pubblico comodo, e servizio regale sta incombenato, fol. 182 a r. atti del mezz. gran.

E questa spesa viene preferita nella *pramm.* §. 15 *de administrat. Universit.* a qualunque altro debito delle Università. Si dispone in questa, che de' frutti, ed entrate delle Università, e delle rendite, che pervenissero dalle di loro gabelle, e collette se ne pagasse prima la regia Corte, indi i Creditori fiscalarij, appresso i Creditori delle Università: e poi quello, che sopravanzera, si spenda tutto in estinzione di debiti . . . salvo se occorresse di fare alcuna riparazione di ponti, di mura, DI FONTANE, E DI STRADE PUBBLICHE.

Sicchè dunque con giustizia, e prudenza il detto avanzo, ancorchè non giungesse a tanto, la Città l' ha adattato alla spesa per conservare le acque, e strade pubbliche.

Questo, ripeto, l' ho voluto distinguere per amor del vero, poichè la terza parte della Conclusione de' Deputati, che dispone circa lo *scemare li pesi* della Città, ed in particolare la nuova imposizione nulla ha che fare colla prima parte, con cui si stabilisce, che la nuova imposizione si potesse vendere con il patto *de retrovendendo*, e conforme sembrasse più utile, ed espediente ad esercitare detto patto, in virtù della quale prima parte di Conclusione nella dazione *in solutum* fatta alla regia Corte della nuova imposizione si convenne libero, assoluto, e imprescrittibile per condizione il patto di ricomprare in utile, e vantaggio della Città.

Ma

MA se mai esempio rilucente sopra il già detto si desidera, si ritroverà chiaro presso *Ageta a Moles in adnat. §. 10 de gabell. tit. de gabella, O' tertiaria vini a n. 22 ad 27* Impose nel 1538 questa Città la gabelluccia, detta volgarmente *del servizio del vino*: avendo nel 1632 (che vale a dire in tempo dello stesso Vicerè Conte di Monterey, che prese le redini del Governo nel 1631) fatto la stessa Città donativo alla regia Corte di duc. 500 m., cedette alla regia Corte in conto del donativo la detta gabelluccia per duc. 120 m.

Chiaro esempio d' avere la Città ricomprata una sua gabella, data parimente *in solutum* alla regia Corte in soddisfazione di parte di donativo fatto; e dalla regia Corte alienata col patto di ricomprare a beneficio della Città: com' è il caso presente.

Indi la stessa regia Corte, o sia lo stesso Vicerè Monterey vendè questi duc. 120 m., o sia la detta gabelluccia a Giambattista Mari *cum pacto de retrovendendo ad favorem dictae Civitatis*, e colla precipuità dell' annualità di duc. 12 m., stante che la regia Corte sopra la detta gabella vi possedeva altro suo tangente.

Così il Mari possedè, ed esigè fino all' anno 1651.

In questo anno passò transazione, mediante la quale gli annui duc. 12 m. furono bassati a duc. 10 m. annui.

Volle finalmente nel 1665 la Città ricomprare questa gabelluccia, e fu esecutivamente ammessa contro i Conseggnatarj, con tutto che questi avessero causa dal Fisco, e la regia Corte ne avesse fatto vendita con precipuità del fruttato, e con tutto, che si fosse passata transazione per lo bassamento tra la regia Corte, ed i Conseggnatarj nel 1651.

E questa ricompra si scorge dallo stesso Autore, che fu fatta con danaro alieno, e non proprio della Città, mentre la Città *cessit jus luendi dictos annuos ducatos decem mille diversis personis vendendo annuos ducatos 7200. ad rationem seu pro singulis centum*: e questa fu la prima ricompra.

Vi succedette la seconda, e questa seconda ricompra fu al $4\frac{1}{2}$ per cento: e siccome nella prima ricompra ne rimase alla Città l' utile di annui ducati duemila, e ottocento; così crebbe un tale utile nella seconda ricompra.

QUando però la disgrazia della Città portasse, che prevalesse la men giusta pretensione fiscale per la ricompra della Portolania, e del Giustizierato della grassa, restituifca (perchè la giustizia così detta) il regio Fisco il milione, e ducati sessantuno mila duecento cinquanta, che forse, se l'*espediente* così porta, avrà il piacere non solo di veder scemata la testè riferita imposizione, che anzi più pesi della Città.

Or

OR che altro resta, se non se il Tribunale della Camera, secondo le tracce della giustizia, ed i rettifimi sensi dell'animo clementissimo del Sovrano, dichiarati nel regal Dispaccio de' 27 Luglio 1768 di volere *la pura, e sola giustizia*, escluda il Fisco dalla sua domanda, ammetta le istanze di questa fedelissima Città. Fidata nella chiarezza delle sue ragioni lo spera certo la Città: e lo spera con essa il Pubblico intero; giacchè tanto nelle eccezioni prodotte avverso il Fisco, quanto nella ricompra domandata dalla Città del comune interesse si tratta: ed attende con impazienza uguale alla fiducia i sicuri effetti della costante giustizia de' Saviissimi Giudicanti a norma delle additate dichiarazioni clementissime del Sovrano.

Napoli 20 Novembre 1775.

VAA
1522848